

121

3

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 186
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del
dal Ministro

OGGETTO

Registrazioni Corte dei Conti

Relatore

Approvata nella tornata del

186

102

Giunta
per l'esame de' Decreti registrati
dalla Corte dei Conti

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 *Picardi* Uff. 6 *Cosenz.*
- „ 2 *Panaroni* „ 7 *Dezfilippo*
- „ 3 *Meari* „ 8 *Marzelli-Robagnini*
- „ 4 *Marinelli* „ 9 *Messedaglia*
- „ 5 *Andreucci*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Andreucci*
 Segretario *Marzelli-Robagnini*
 Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>12 merid</i>	del <i>14. Marzo 1890</i>	nel <i>Ufficio 4.</i>	<i>(per capitulari) nulla</i>
Alle ore <i>10. ant</i>	del <i>15. "</i>	nel <i>" 4.</i>	<i>(per capitulari) nulla</i>
Alle ore <i>11. ant</i>	del <i>19. "</i>	nel <i>Galvanella 52</i>	<i>(per capitulari) nulla</i>
Alle ore <i>una post</i>	del <i>20. Maggio "</i>	nel <i>" 52</i>	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	
Alle ore _____	del _____	nel _____	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

SESSIONE 1867-68

N° 3

123

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

dal 1° luglio al 30 novembre 1869. (1)

Comunicato alla Camera nella seduta del 2 dicembre 1869

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato n° 121.

Quattrom ha altri di Richierato gradice che la Commissione per

SESSIONE 1867-68

N° 3

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

dal 1° luglio al 30 novembre 1869 (1)

Comunicato alla Camera nella seduta del 2 dicembre 1869

(1) Vedi Sessione 1867-68. stampato n° 121.

PART E I.
DECRETI.

D E C R E T I

Oggetto: *Decreto col quale il dottore cavaliere Prospero Padoa, capo-sezione di seconda classe nel Ministero dell'istruzione pubblica, è nominato capo sezione di prima classe nello stesso Ministero.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Visto il nostro decreto 22 settembre 1867, n° 3956;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Padoa dottore cavaliere Prospero, capo-sezione di seconda classe, è nominato capo-sezione di prima classe nel Ministero dell'istruzione pubblica, con l'annuo stipendio di lire quattromila cinquecento (4500).

Il Ministero predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 26 aprile 1869.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: BROGLIO.

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Nota della Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione (*ex-officio*).

N° 3944.

Firenze, 10 maggio 1869.

Col regio decreto del 26 aprile decorso il signor Padoa dottor cavaliere Prospero, capo-sezione di 2^a classe, è nominato capo-sezione di 1^a classe con lo stipendio inerente di lire 4500.

Siffatta nomina non può riguardarsi che come passaggio da classe a classe, effettuabile in conseguenza per titolo di anzianità. Ma questo titolo non si rinviene nel signor Padoa, e la Corte in conseguenza non potrebbe ammettere a registrazione il decreto, di che si tratta.

Il principio dell'anzianità è stato sempre prevalente nei passaggi da classe a classe nello stesso grado, e vi si è sempre conformata la Corte, come tutti i Ministeri, in conseguenza delle massime sancite dal regolamento 23 ottobre 1853; e sul riflesso ancora che, senza un criterio stabile da tenersi a guida nelle promozioni, gli impiegati sarebbero sempre incerti della propria sorte, e sarebbe sostituito l'apprezzamento vario dell'amministrazione ad una regola costante ed uniforme. Nè pel caso speciale del signor Padoa potrebbe valere l'obbietto, che nel regolamento del 1853 sono state contemplate soltanto le classi dei segretari e degli applicati; essendo evidente che la massima non poteva in allora applicarsi alle classi che non esistevano, come sono appunto quelle dei capi-sezione di 1^a e 2^a; le quali però una volta istituite debbono essere governate pei passaggi dal principio generale, che determina il modo di effettuare le promozioni. E la Corte non conosce i precedenti contrari alla regola secondo l'avviso del Ministero; poichè, se da esso s'intendesse di alludere alle nomine avvenute con regio decreto 13 febbraio 1867 dei signori Cordella e Correa, devesi avvertire che in quel caso soccorreva una ragione validissima, quale era che i suddetti impiegati, prima della loro nomina a capi-sezione di 1^a classe nel Ministero, erano provvisti di uno stipendio maggiore di quello dei capi-sezione di 2^a classe, e che per questo fatto era da argomentarsi dovuta loro una precedenza sugli altri capi-sezione.

Per le ragioni sopra esposte la 1^a sezione della Corte ha deliberato che, non potendo deviare dalle norme sancite dai regolamenti e seguite dalle amministrazioni centrali pei passaggi degli impiegati dall'una all'altra classe dello stesso grado, non sia da ammettere a registrazione il regio decreto del 26 aprile 1869 che nomina capo-sezione di 1^a classe il signor cavaliere Prospero Padoa.

Il presidente

Firmato: DUCHOQUÉ.

Nota del Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti.

N° 4112.

Firenze, 11 maggio 1869.

In risposta alle obbiezioni da V. S. illustrissima fatte al decreto che promuove dalla seconda alla prima classe il signor cavaliere Prospero Padoa, capo-sezione in questo Ministero, mi permetto farle osservare:

1° Che la questione, se avesse da prevalere il principio di anzianità a quello del merito, fu lungamente discussa in apposita adunanza dei capi di servizio, e che, per quanto siasi convenuto che nei casi ordinari il primo debba sempre prevalere al secondo, non si è creduto tuttavia potersi qui adottare per la ragione che i due più anziani non adempirono che per brevissimo tempo funzioni analoghe al loro grado, mentre il Padoa, oltre al coprire una delle sezioni più importanti, funzionò anche da capo-divisione con vera distinzione;

2° Che si adottò quindi il secondo principio e per dette ragioni, e perchè il Ministero non si cre dette vincolato dal regolamento del 1853, il quale, senza tener conto del dubbio, che si potrebbe fare, se sia ancora qui applicabile, non stabilisce il principio di anzianità in modo assoluto, ma tassativamente per gli applicati e pei segretari;

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

3° Che, se è vero che non esisteva nel 1853 che una sola classe di capi-sezioni, si potrebbe tuttavia argomentare che il regolamento prevedesse la possibilità di modificazioni in senso analogo; perocchè, invece di stabilire un principio assoluto, determinò il principio dell'anzianità in separati articoli pei soli segretari ed applicati;

4° Che, se la considerazione di un maggiore assegnamento può avere influito nella nomina del cavaliere Cordella a capo-sezione di 1° classe avvenuta nel 1867, non influi essa menomamente per la nomina del Correa, il quale non ebbe mai alcun maggiore assegnamento, siccome la Corte ha tutti i mezzi di riconoscere, ma prevalsero unicamente le ragioni degli uffici coperti e della importanza del servizio che prestava e presta presso il Ministero colla direzione di una sezione importante;

5° Che per ciò, in mancanza di un principio assoluto in favore dell'anzianità, il Ministero senza regolarsi sulle norme di altre amministrazioni, le quali probabilmente non si trovano in identiche condizioni, credette dovere suo di ispirarsi alle ragioni più elevate dell'utilità del servizio, della giustizia e della considerazione in cui, a norma delle prove date, sono tenuti i detti ufficiali in quest'amministrazione.

Spéro, Eccellenza, che queste ragioni varranno a persuadere codesta onorevole Corte dei conti, e far sì che venga registrato il decreto di promozione di un funzionario così meritevole come è il cavaliere Prospero Padoa. Intanto mi è cara l'occasione di potermi ripetere con altissima stima ed osservanza

Il ministro

Firmato: BROGLIO.

Nota della Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione.

(Gabinetto particolare).

N° 4112.

Firenze, 26 maggio 1869.

È stato sempre ritenuto che i passaggi degli impiegati da classe a classe dovessero effettuarsi per la sola ragione di anzianità, e che per le promozioni invece da grado a grado non avesse a tenersi conto soltanto dell'anzianità, ma delle benemeritenze altresì maggiori o minori. Questa regola si trova sanzionata dal regolamento del 23 ottobre 1853 esplicitamente per i segretari e gli applicati, ed implicitamente per altre classi d'impiegati, che venissero formate posteriormente. A questa avvertenza codesto onorevole Ministero risponde colla nota contro-citata che non può regolarsi con le norme di altre amministrazioni, le quali probabilmente non si trovano in identiche condizioni; ed a ciò sarebbe facile di opporre che pur troppo a tutte le amministrazioni incoglie talvolta di dover far passare dall'una all'altra classe chi meriterebbe meno al confronto dei graduati inferiormente, e non ostante si rispetta un principio che, se non è scevro da qualche inconveniente, ha pure apprezzabili vantaggi per la sicurezza degli impiegati e per guida delle amministrazioni. Non è però che la Corte voglia trincerarsi su questo terreno, desiderando anzi che alla divergenza sia trovata una soluzione legale, la quale o confermi o modifichi la massima che ha predominato finora. Ed è con questo intendimento che richiamo la considerazione di S. E. l'onorevole ministro della pubblica istruzione sull'articolo 2 della legge 23 marzo 1853, nel quale si dispone che l'ordinamento dei Ministeri debba aver luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale, e che tali titoli e gradi siano determinati da regolamento deliberato in Consiglio dei ministri ed approvato con decreto reale, e che *non potranno esservi recate variazioni se non nello stesso modo*. Ora, la massima propugnata del passaggio da classe a classe per ragione di anzianità trova il suo fondamento in quel regolamento del 23 ottobre 1853, che venne deliberato a tenore dell'articolo precitato, onde non potrebbsi indurvi variazioni, se non per deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la quale sia stabilita la norma a seguirsi. Potrà quindi l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ove lo creda opportuno, promuovere la deliberazione

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

che sopra, la quale, emanata che sia nei modi voluti dalla legge, entrerà a far parte del regolamento e non potrà che essere accettata dalla Corte.

Si ritorna intanto il decreto del 26 aprile, che ha dato occasione alla presente comunicazione.

Il presidente

Firmato : DUCHOQUÉ.

Nota del Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti.

N° 5603.

Firenze, 1° luglio 1869.

Ragioni di un giusto riguardo verso un atto del suo antecessore obbligano il sottoscritto ad insistere per la registrazione del regio decreto 26 aprile 1869, che nominò il cavaliere Prospero Padoa capo-sezione di 1° classe in questo Ministero e che la regia Corte credette di respingere colla nota in margine indicata.

La Corte fonda il suo rifiuto sulle disposizioni che, in seguito al prescritto dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1853, vennero sancite dal regolamento 23 ottobre 1853, e crede di non poter recedere dalle sue determinazioni senza che intervenga una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il sottoscritto non avrebbe difficoltà di promuovere sul proposito le deliberazioni del Consiglio dei ministri se il punto a cui si trova la legge amministrativa, che risolverà ogni questione di questo genere e stabilirà per l'avvenire norme sicure e precise, non rendesse perciò il momento meno opportuno, e se non potesse desumere dallo stato attuale delle cose che l'atto del suo predecessore non è per nulla contrario alle disposizioni ora in vigore.

Basta dare un'occhiata allo specchio che costituisce l'allegato *D* della relazione parlamentare sul riordinamento dell'amministrazione centrale n° 163-E, 186-E, che riporta fedelmente la costituzione degli organici attuali dei Ministeri per convincersi come l'ordinamento creato dal regolamento 23 ottobre 1853, in seguito alla legge 23 marzo dello stesso anno sia stato profondamente e radicalmente modificato in seguito al regio decreto 24 ottobre 1866, e dagli organici speciali che sono in vigore nei vari Ministeri per virtù di decreti accettati e registrati dalla Corte dei conti.

Il decreto 24 ottobre 1866 non fu peranco revocato o derogato da un atto governativo di eguale valore, nè perciò si potrebbero affatto trascurare le disposizioni che esso contiene su questa materia. Ora l'articolo 24 del medesimo stabilisce in modo evidente che i posti di capi-sezioni e di ufficiali d'ordine più elevati sono conferiti per merito e per libera scelta sulla proposta dei ministri, salva solo la deliberazione del Consiglio dei ministri per i capi delle amministrazioni generali. Il quale principio acquista poi maggiore autorità se si riflette che l'articolo 67 del sopra citato progetto della Commissione parlamentare, in pieno accordo col Ministero, sancisce la massima delle promozioni, sebbene in parte, per ragioni di merito.

Per le quali ragioni e per le considerazioni già svolte nella precedente nota dell'11 maggio, che cioè il fatto già si verificò con annuenza della Corte in casi perfettamente identici in questo Ministero, e che la massima non è esplicitamente dichiarata dallo stesso regolamento del 23 ottobre 1853, pare al sottoscritto che la Corte possa, senza venir meno ai suoi doveri di mantenere inviolate le leggi esistenti, registrare il decreto del Padoa, che perciò egli restituisce, facendo appello alla sua cortesia perchè voglia riprendere in esame la questione, tenendo conto di tutte le considerazioni sopra svolte.

Il ministro

Firmato : A. BARGINI

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Nota della Corte dei conti al Ministero della pubblica istruzione.

N° 5608.

Firenze, 7 luglio 1869.

La Corte non ha lasciato di prendere nella debita considerazione gli argomenti della nota controcitata circa il decreto di nomina del cavaliere Padoa; ma pur rispettando le ragioni che inducono S. E. il signor ministro ad insistere per la registrazione di quel decreto, si trova obbligata a rifiutarla di nuovo per gli stessi motivi, che fece già presenti nelle note antecedenti. S. E. il signor ministro deve essere persuaso che la resistenza della Corte non può che essere mossa da imperiosi motivi d'ordine amministrativo accettati e sanzionati da tutti i Ministeri, i quali hanno ben compreso che bisognava pure attenersi ad una regola fissa in materia così delicata, e nella quale sono in presenza tanti rispettabili interessi.

La Corte quindi è d'avviso che, ove non voglia attendersi la sanzione della legge amministrativa che risolverà ogni questione di questo genere, sia di necessità, o di ricorrere all'espedito già segnalato nella nota del 26 maggio di promuovere una deliberazione del Consiglio dei ministri, o diversamente di procedere secondo il disposto dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Si restituisce il controverso decreto.

Il presidente

Firmato: DUCHOQUÉ.

Nota del Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti.

N° 6452.

Firenze, 1° agosto 1869.

Viste le ragioni, per le quali codesta regia Corte ha creduto di mantenere il suo rifiuto alla registrazione del regio decreto 26 aprile 1869, che nominava il cavaliere Prospero Padoa capo-sezione di 1° classe in questo Ministero, il sottoscritto ha creduto conveniente di riferirne al Consiglio dei ministri, il quale, presa in esame la deliberazione di codesta regia Corte e le ragioni svolte in appoggio della medesima nelle note 10 e 24 maggio scorso, n° 3944 e 4112, e 7 luglio successivo, n° 5608, non che le osservazioni contenute nelle note di questo Ministero 11 maggio e 1° luglio ultimi scorsi, ha nella sua seduta del 29 corrente deliberato che il decreto anzidetto debba avere corso, e di chiederne per ciò la registrazione anche nella conformità prevista dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Il sottoscritto rimette a tale effetto nuovamente a codesta Corte il decreto sopra citato.

Il ministro

Firmato: A. BARGONI.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 4 agosto 1869,

Visto il regio decreto del 26 aprile 1869 controsegnato dal ministro della pubblica istruzione, col quale il dottor cavaliere Prospero Padoa, capo-sezione di 2° classe, è nominato capo-sezione di 1° classe;

Vedute le obiezioni fatte a tale nomina dalla 1° sezione della Corte per difetto di anzianità nel signor Padoa colle note 10 e 26 maggio;

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva!

Industrie Meccaniche di Napoli.

Firenze 29 Settembre 1869.

firmato = Ribotij

Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni unite.

Questo giorno 15 Ottobre 1869.

La Corte dei Conti a Sezioni unite:

Veduto il decreto del Ministero della Marina del 26 Luglio 1869, col quale viene accordata allo stabilimento d'Industrie Meccaniche di Napoli l'anticipazione in L. 200,475 di una rata non ancora scaduta del prezzo convenuto pagarsi dal Governo in forza del contratto 29 Gennaio 1866 per la provvista alla Regia Marina di due macchine a vapore ad elica della forza di 900 cavalli;

Veduta la deliberazione della 1.^a Sezione di questa Corte del 27 settembre 1869 con cui fu rifiutata la registrazione pura e semplice del detto decreto;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale si assume dal Ministero la responsabilità della cenziata anticipazione e si insiste per la registrazione del Decreto;

Veduto il R.^o Decreto 3 Gmbre 1864 N.^o 302 sulla Contabilità dello Stato

Ritenuto che il motivo, che impedì la 1.^a Sezione della Corte di ammettere a registrazione il Decreto in parola non è stato sintonico con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'Art. 14 della Legge 44 Agosto 1862 N.^o 800:

Delibera

Che sia ammesso a registrazione con riserva il Decreto Ministeriale 26 settembre 1869.

della Concezione
della Natività } della (B. V. M.^a)
dell'assunzione }
del S. Corpo di Cristo
dei Santi Apollinare, Pietro e Paolo,
di ogni parte,
del Clero Pastore di ciascuna Diocesi, città e Comune
Visto l'ordine di S. M.^a
I. Ministri di Agricoltura Industria e Commercio
e di Grazia e Giustizia e Culto.
firmati: Mo. Minghetti
Mo. Perotti.

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva.

che estende agli effetti civili il calendario dei giorni festivi vigenti nelle
antiche provincie per tutto il Regno e utilissimo necessario per non di-
meno dubita che debba essere oggetto di disposizione legislativa, e in
conseguenza ha deliberato di astenersi dal registrare il Decreto del 17
Ottobre 1869.

Mi sono fatto un dovere di portare immediatamente al Consiglio
dei Ministri (la deliberazione) della R.^a Corte. Il Consiglio dei
Ministri, dopo matura discussione, ha esistito, per motivi di
convenienza politica, di mantenere il suo concetto ed unanimemente
invita la Corte a volere registrare il detto Decreto 17 Ottobre con
riserva.
Il Ministro
firmato e Mo. Minghetti.

Deliberazione della Corte dei Conti a sezioni unite.

Questo giorno venti Novembre 1869.
Veduto il R. Decreto del 17 Ottobre 1869, emanato sulla
proposta dei Ministri per l'Agricoltura Industria e Commercio
e per la Grazia e Giustizia e Culto, col quale il calendario dei
giorni festivi già in uso nelle antiche provincie dal 6 febbrajo
1853 in poi, viene esteso a tutto il Regno col 1.º gennaio 1870;

Perita la deliberazione della 1.^a Sezione di questa Corte del
18 Novembre 1869 con la quale fu ricusato di ammetterlo a
registrazione;

Perita la deliberazione del Consiglio dei Ministri
comunicata con nota del Ministero d'Agricoltura Industria
e Commercio del 19 stesso mese di Novembre, con la quale il
Ministero insiste perché sia ammesso, anche con riserva, il

N. ordine.	Decreti.	Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva.
		<p><i>Decreto in esame;</i> <i>Ritenuto che il motivo, che impediva la 1.^a sezione della</i> <i>Carta di ammettere il citato Decreto, non è stato rimosso con</i> <i>l'una delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri;</i> <i>Secondo l'art. 14 della legge di Agosto 1852 N. 300.</i></p> <p>Delibera: <i>Che sia ammesso a registrazione con riserva il Decreto</i> <i>Reale Del 27 Ottobre 1859.</i></p>

200 / 14.


Parte II.^a
Mandati.

N.º ordine	Cap. del Bil.	Mandati.	Importo	Motivi delle registrazioni con riserva.
Ministero delle Finanze.				
<i>Esercizio 1868.</i>				
1.	209.	Spese sull'oro per interessi pagamenti da farsi all'Estero Mandato N.º 1. per L.	8,253,629 29	Il dicontro Mandato è stato registrato con riserva per motivi espressi nella deliberazione della Corte dei Conti a sezioni unite, nel 10 giugno 1868 e riportata nell'elenco delle registrazioni con riserva della quindicesima del 1.º al 15.º giugno di detto anno (pagine 4 11)
<i>Esercizio 1869.</i>				
2.	65 1/2	Contribuzione alla Società Anonima di Navigazione sui porti del Mediterraneo e l'Egitto Mand. N.º 1. per L.	1 000 000	Il dicontro Mandato è stato registrato con riserva per motivi espressi nella deliberazione della Corte dei Conti a sezioni unite, emanata nel 28 febbrajo 1869 e riportata in quest'elenco di registrazioni con riserva (vedi a pagina 48.)
Ministero dell'Interno				
<i>Esercizio 1868.</i>				
3.	47	Mantenimento dei detenuti - Mand. N.º 51 per L.	23 257 60	La registrazione con riserva dei controsolli mandati, ha per oggetto i motivi espressi nella deliberazione emanata dalla Corte dei Conti a sezioni unite nel 11 febbrajo 1868 riportata nell'elenco di registrazioni con riserva del 16 del 1.º febbrajo 1868.
Ministero della Marina				
<i>Esercizio 1869.</i>				
4.	41.	Costruzioni Navali - Mandato N.º 1. per L.	200 475	Il dicontro mandale che rappresenta l'ammontare della 5.ª annuità rateale, è pervenuto alla Società Nazionale d'Industria Meccanica in Napoli e stato registrato con riserva per motivi espressi nella deliberazione della Corte dei Conti a sezioni unite, emanata nel 15 febbrajo 1869 e riportata in quest'elenco di registrazioni con riserva del 16 del 1.º febbrajo 1869.

Firenze il 30 Novembre 1869.


Il Presidente

Il Segretario Generale



Lenti -

N° 5278.



REGIO DECRETO che approva le due Convenzioni postali colla Società di navigazione Adriatico-Orientale pel prolungamento dei viaggi dell'Egitto sino a Venezia, e colla Società R. Rubattino e Compagnia per un servizio tra i porti del Mediterraneo ed Alessandria d'Egitto.

9 settembre 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione stipulata il 6 marzo 1869 dai Nostri Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, colla Società di navigazione Adriatico-Orientale, nonché la Dichiarazione del 25 giugno successivo, per cui la Società stessa accetta alcune modificazioni alla Convenzione anzidetta, per effetto della quale Convenzione e Dichiarazione

zione relativa il servizio di detta Società si cambierà in un viaggio settimanale da Venezia ad Alessandria d'Egitto, con approdo ad Ancona, Brindisi e viceversa;

Vista l'altra Convenzione stipulata il dì 11 giugno decorso dai Ministri suddetti e da quello di Agricoltura, Industria e Commercio, colla Società Raffaello Rubattino e Compagni, e l'annessa Dichiarazione del 19 agosto decorso, per effetto della quale Convenzione e Dichiarazione relativa la Società si obbliga ad un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto, con approdo a Livorno, Napoli e Messina;

Visti gli ordini del giorno 13 giugno 1867 e 25 giugno 1868 della Camera dei Deputati, nonchè quello del 10 luglio 1868 del Senato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 13 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302;

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le due Convenzioni qui annesse, stipulate l'una il 6 marzo 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze da una parte, e la Società anonima di navigazione Adriatico-Orientale d'altra parte, modificata dalla Dichiarazione qui pure annessa della pre-

detta Società, in data del 25 giugno 1869, accettata dal Governo; e l'altra Convenzione del 14 giugno 1869, stipulata fra i Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori Pubblici da una parte, e la Società R. Rubattino e Compagni d'altra parte, modificata essa pure dalla annessa Dichiarazione della predetta Società, in data del 19 agosto 1869, accettata dal Governo.

Art. 2.

La Convenzione colla Società Adriatico-Orientale e relativa Dichiarazione avranno effetto dal dì 25 novembre 1869, giorno della cessazione del servizio per conto del Municipio di Venezia, e la Convenzione colla Società R. Rubattino e Compagni e relativa Dichiarazione avranno effetto dal giorno d'oggi.

Art. 3.

Per l'adempimento della Convenzione colla Società Adriatico-Orientale è autorizzata la maggiore spesa di lire trentanove mila centottanta (L. 39,180) al capitolo 35 (*Servizio postale commerciale marittimo*) del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel corrente esercizio, e nei bilanci degli anni successivi, fino al termine della Convenzione, verrà stanziata l'annua somma di lire quattrocento trentadue mila seicento sessantaquattro (L. 432,664).

Numero
d'ordine*
D E C R E T I

- II. *Oggetto: Decreto col quale si approva la convenzione stipulata nel marzo 1869 tra i ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze, e la società dei canali Cavour, per la ricostituzione della società medesima.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio ;

4

Per l'adempimento della Convenzione colla Società Rubattino è autorizzata la spesa nuova di lire due milioni (L. 2,000,000), pagabili metà in ottobre e metà in dicembre del corrente anno, la quale spesa verrà inscritta al capitolo 65^{quater} (*Anticipazione alla Società R. Rubattino e Compagni per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto*) del bilancio passivo del Ministero delle Finanze dell'esercizio 1869, e nel bilancio del 1870 del Ministero stesso delle Finanze verrà inserita in apposito capitolo la somma di lire due milioni (2,000,000), pagabili metà in marzo e metà in aprile.

Saranno poi iscritte in apposito capitolo del bilancio dell'entrata le seguenti somme di rimborso di anticipazione all'Erario per parte della Società R. Rubattino e Compagni.

Bilancio del 1871 lire quattrocento mila (L. 400,000);

Id. » 1872 lire seicento mila (L. 600,000);

Id. » 1873 lire ottocento mila (L. 800,000);

Id. » 1874 lire un milione (L. 1,000,000);

Id. » 1875 lire un milione duecentomila (L. 1,200,000).

Art. 4.

Questo Decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

*Visto con riserva in conformità della
Part. 14 della Legge 14 agosto
1862, n. 300, e registrato alla
Corte dei conti addì 26 settembre
1869, Registro 48 Atti del Governo
carte 118.*

ATRES.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
PIRONTI.

L. G. CAMBRAY DIGNY.
A. MORDINI.
MARGO MINGHETTI.

CONVENZIONE

per il prolungamento sino a Venezia della linea di navigazione
fra Brindisi ed Alessandria d'Egitto

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, contraenti a nome dello Stato,

E la Società anonima italiana di navigazione Adriatico-Orientale, rappresentata dai signori conte Bellino Briganti-Bellini, Presidente del Consiglio di direzione, e Paolo De La Hante, amministratore, in virtù dei poteri loro conferiti dall'Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 ottobre 1866,

Hanno concertato e stipulato le seguenti modificazioni alla Convenzione 2 gennaio 1862, ed al quaderno d'oneri unito alla detta Convenzione.

Art. 1.

Il servizio determinato dall'articolo 1 del quaderno d'oneri unito alla Convenzione del 2 gennaio 1862, modificato dall'articolo 4 della Convenzione stessa, e dalla Legge 23 agosto 1868, si cambierà in un viaggio per settimana da Venezia ad Alessandria d'Egitto, con approdo ad Ancona e Brindisi e viceversa.

Il numero delle leghe fra i punti anzidetti rimane stabilito come segue:

Da Venezia ad Ancona	Leghe	41
Da Ancona a Brindisi	»	90
Da Brindisi ad Alessandria d'Egitto	»	274

Totale Leghe 405

Art. 2.

La sovvenzione, stabilita in lire 33 per lega marina coll'articolo 4 della Convenzione 2 gennaio 1862, sarà ridotta dalla attuazione della presente, e fino al termine della succitata Convenzione, a lire 32 per lega marina su tutta la linea Venezia-Ancona-Brindisi-Alessandria d'Egitto e viceversa.

Art. 3.

Fermi restando tutti gli altri patti della Convenzione 2 gennaio 1862 e dell'annesso quaderno d'oneri, si conviene espressamente che il Ministero dei Lavori Pubblici sarà in diritto di fissare i giorni e le ore delle partenze da Brindisi per Alessandria, e che per assicurare la regolarità assoluta di tali partenze per l'Egitto, i giorni e le ore della partenza da Venezia saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, in modo da lasciare, secondo la velocità normale di contratto, un largo di non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona.

Nella direzione inversa, la fermata in Brindisi, come quella in Ancona, non sarà maggiore di ore cinque.

La Società sarà tenuta alla partenza nelle ore così fissate, sia da Venezia come da Brindisi, sottomettendosi, in caso di ritardo od inadempimento, alle penalità prevedute dagli articoli 18 e 19 del citato quaderno di oneri.

Art. 4.

Tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi indipendentemente anche da ogni caso di forza maggiore relativo alla partenza da Venezia e da Ancona, ed alla navigazione fra Venezia, Ancona e Brindisi.

Art. 5.

La velocità, di cui è parola all'articolo 17 del quaderno d'onori, sarà calcolata separatamente sulla linea Venezia-Brindisi e su quella Brindisi-Alessandria d'Egitto.

Sarà accordata però la tolleranza di un'ora, per ciascuna corsa di andata e di ritorno fra Venezia e Brindisi, per il percorso della laguna fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco.

Art. 6.

Per agevolare la regolarità delle partenze da Brindisi per Alessandria viene stipulato che, ogni qualvolta i Comandanti dei piroscafi credessero che lo stato dell'atmosfera potrebbe ritardare la partenza dal porto interno di Venezia, la Società avrà facoltà di salpare dal porto di Malamocco, rinunciando in questo caso alla sovvenzione relativa al percorso fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco, la cui lunghezza è fissata in leghe due.

Le suddette condizioni dell'atmosfera dovranno essere giustificate, e riconosciute dal Capitano del porto di Venezia.

Art. 7.

La presente Convenzione non avrà effetto se non dopo essere stata approvata per Legge, e non prima della scadenza di un

anno del contratto stipulato fra la Società Adriatico-Orientale e la città di Venezia.

Fatto a Firenze in doppio originale, addi sei marzo mille ottocento sessantanove.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LODOVICO PASINI

Il Ministro delle Finanze
J. G. CAMBRAY DIGNY

Per la Società

BELLINO BRIGANTI-BELLINI. — PAOLO DE LA HANTE.

DICHIARAZIONE

I sottoscritti, firmatari della Convenzione stipulata il 6 marzo corrente anno con le loro Eccellenze il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, per il prolungamento fino ad Ancona e Venezia del servizio postale e commerciale marittimo fra Brindisi e l'Egitto, accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1° Alla fine dell'articolo primo saranno aggiunti i seguenti capoversi:

« Tosto che il canale marittimo di Suez sarà aperto alla navigazione, il Governo potrà, mediante preavviso di tre mesi, cambiare l'approdo, in Egitto, di Alessandria con quello di Porto Saïd. »

» Il numero delle leghe fra Brindisi e Porto Saïd sarà stabilito d'accordo fra il Governo e la Società. »

2° Nel primo capoverso dell'articolo terzo, alle parole « non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, » e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona, » saranno sostituite quelle: « non meno di ore dodici per fermata nel » porto di Brindisi, e di ore sei per fermata nel porto di » Ancona. »

Al secondo capoverso del detto articolo terzo sarà sostituito il seguente: « nella direzione inversa la fermata in » Brindisi non sarà minore di ore dodici, e quella di Ancona » non minore di ore sei. »

3° All'articolo quarto, in luogo di « *tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi,* » sarà detto: « *tali penalità saranno applicate raddoppiandole alla partenza da Brindisi.* »

4° Sarà aggiunto un articolo così concepito:
 « *All'atto della partenza sia da Venezia, che da Ancona, la Società sarà obbligata di riservare il posto necessario per l'imbarco in Brindisi di qualunque carico di merci o numero di passeggeri, impegnato presso l'Agenzia della Società in quel porto, secondo l'avviso che la Società stessa curerà di avere per telegrafo dodici ore prima della partenza da Venezia.* »

Firenze, 25 giugno 1869.

L'Amministratore

PAOLO DE LA HANTE.

Il Presidente

BELLINO BRIGANTI-BELLINI.

CONVENZIONE

per un corso regolare di navigazione commerciale fra i porti
del Mediterraneo e l'Egitto

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, quello
dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze a nome dello Stato,

Il signor cavaliere Raffaele Rubattino, contraente a nome
proprio e della Società di navigazione concessionaria dei ser-
vizi postali marittimi, da lui rappresentata, hanno concertato e
stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società Rubattino si obbliga verso il Governo ad effet-
tuare un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto, con
approdo a Livorno, Napoli e Messina, sotto l'esatta osservanza
delle condizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2.

Dovrà la Società acquistare pel detto servizio quattro nuovi
grossi piroscafi ad elice, oltre l'*Egitto* in costruzione, capaci
di trasportare ognuno almeno 1500 tonnellate di merci.

Questi bastimenti dovranno essere in navigazione entro nove mesi dalla stipulazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile ottenere dai costruttori italiani alcuno di questi bastimenti per ragione della strettezza del tempo prefisso, e però dovessero tutti essere costruiti all'estero, il signor Rubattino si obbliga a ciò che il primo bastimento, che ulteriormente la sua Società dovrà costruire per la navigazione nel Mediterraneo, sia ordinato ed eseguito in Italia.

Qualora la Società non avesse in pronto tutti i suddetti bastimenti per il tempo sopra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il presente contratto, senza che sia d'uopo di sentenza di Tribunali, nè di altra formalità di atti. La Società rinunzia al beneficio della purgazione della mora.

In caso di perdita di un piroscalo, la Società dovrà surrogarlo nel termine di dieci mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio.

Il ritardo frapposto dalla Società a provvedersi dei quattro piroscali, od a rimpiazzare un piroscalo perduto o disadatto alla navigazione, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel quarto alinea precedente, e della facoltà fatta al Governo di sospendere le anticipazioni alla Società portate dall'articolo 10.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione che il Governo paga alla Società pei servizi postali.

Art. 3.

I cinque piroscali saranno costruiti sul tipo dell'*Europa*, nave da trasporto della Marina Reale, ed in modo da poter servire per trasporto di truppe, materiali da guerra, e specialmente adatti al trasporto di cavalli, dovendo ciascuno di essi avere spazio per 250 cavalli.

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Viste le repliche di S. E. il ministro della istruzione pubblica del dì 11 maggio e 1° luglio 1869, intese a giustificare la nomina anzidetta e ad oppugnare la prevalenza dell'anzianità ;

Veduta la deliberazione della 1° sezione, comunicata con la nota 7 luglio 1869, con la quale si ricusa la registrazione del controverso decreto, finchè, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non s'innovi in massima generale sulle disposizioni del regolamento 23 ottobre 1853 ;

Veduta la nota del Ministero dell'istruzione pubblica in data del 1° agosto 1869, con la quale significa che, avendo riferito dell'affare al Consiglio dei ministri ha desso, nella sua seduta del 29 luglio ultimo scorso, deliberato che il controverso decreto debba aver corso, richiedendone perciò la registrazione anche nella conformità prevista dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800 :

Considerando che, pel disposto degli articoli 20 e 22 del regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del 23 ottobre 1853, il passaggio da classe a classe degli applicati e segretari deve effettuarsi per ordine di anzianità ;

Che questo stesso principio fu applicato successivamente allorchè furono istituite le classi prima e seconda anche nei gradi di capo di divisione e di capi di sezione ;

Che una tale applicazione si presentava giusta e razionale, essendochè non interceda differenza alcuna di attribuzioni fra la prima e seconda classe dei detti funzionari, onde quelli che erano stati giudicati meritevoli di promozione ai gradi di capo di divisione e di capo di sezione di 2° classe, debbono pure aversi per tali nel passaggio alle prime classi rispettive, il quale, non conferendo ingerenze di altra specie, può non considerarsi altrimenti che quale ricompensa dell'anzianità nel grado, anzichè recognizione di merito prevalente, che allora soltanto ha opportunità di emergere quando succedono le promozioni da un grado inferiore al superiore ;

Che con l'esclusione di taluno dal passaggio alla prima classe di un grado, nel quale è ascritto già alla seconda classe, non si farebbe che accusare fatti amministrativi, la origine e permanenza dei quali, se non spetta alla Corte di giudicare, non autorizzano però la inosservanza delle discipline stabilite dai vigenti regolamenti ;

Che la regola dell'anzianità nei casi di passaggio da classe a classe nello stesso grado è stata tenuta costantemente in osservanza da tutte le amministrazioni centrali, ed il dipartirsene per una di esse senza sostituzione di nuove norme comuni alle altre disturberebbe la uniformità espressamente voluta dalla legge nell'amministrazione centrale, ed implicherebbe che una medesima disposizione avesse un senso per un'amministrazione, e dovesse averne uno differente per le altre ;

Che gli esempi addotti dal Ministero dei signori Cordella e Correa già nominati capi-sezione di 1° classe non fanno al caso, in quanto che, venendo essi da altre amministrazioni, fu giudicato che avessero titoli per essere parificati ai capi-sezione di 1° anzichè di 2° classe ;

Che, in pendenza del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, se apparisce al Governo meno opportuno alterare le regole osservate finora a riguardo dei passaggi di classe per anzianità, deve apparire ed è molto meno opportuno alterarle col fatto ed eccezionalmente in dissonanza di eguali regole, che, non contraddette neppure dal decreto del 24 ottobre 1866, sono poi espressamente confermate nel progetto anzidetto pel caso appunto dei capi d'ufficio.

Per queste considerazioni,

Ha deliberato :

Che il mentovato regio decreto del 26 aprile 1869 sia registrato *con riserva*.

Nota della Corte dei conti al Ministero delle finanze (*ex-officio*).

N° 7755.

Firenze, 11 settembre 1869.

Col regio decreto 5 settembre 1869, n° 2092, da presentarsi al Parlamento nazionale per essere convertito in legge, non si tratta di approvare nuove o maggiori spese urgenti o di variazioni alle tariffe doganali, nei quali

Art. 4.

La Società si obbliga ad aumentare i suoi attuali viaggi, ora bimensili, per l'Egitto, portandoli a tre partenze al mese, entro il termine di tre mesi dalla data del presente atto, e successivamente a stabilire una partenza per settimana per l'epoca in cui avrà luogo l'apertura del canale di Suez.

Art. 5.

La Società si obbliga a trasportare gratuitamente per conto delle Regie Poste italiane nei viaggi previsti da questa Convenzione, cioè non solo tra l'Italia e l'Egitto e viceversa, ma eziandio tra i porti intermedi di Livorno, Napoli e Messina, le lettere ed i pieghi postali. A questo effetto la Società trasmetterà anticipatamente ogni mese alla Direzione generale delle Regie Poste gli itinerari del servizio d'Egitto, e dipenderà, per tutto quanto concerne le discipline postali, dall'Amministrazione generale delle Regie Poste.

Art. 6.

La Società si obbliga pure a trasportare in detti viaggi, tanto i regi impiegati e militari, quanto gli oggetti di privativa o destinati al servizio del Governo, a prezzi ridotti e come è stabilito dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del quaderno d'oneri annesso alla Convenzione 21 novembre 1861, approvato con Legge 13 aprile 1862.

Art. 7.

In dipendenza degli articoli precedenti, i vapori addetti al servizio della linea d'Egitto saranno perciò considerati come vapori postali, e godranno delle prerogative che vi sono o potrebbero esservi annesse, e specialmente della preferenza nei trasporti governativi negli scali che saranno toccati dai medesimi.

Art. 8.

La Società si obbliga di continuare questi viaggi per la durata di anni 10. Avrà però facoltà di diminuirli nel numero, sospenderli od anche cessarli, verificandosi i casi seguenti:

1° In caso di malattie contagiose o di quarantene, potrà diminuire o sospendere a seconda delle circostanze i detti viaggi, salva l'approvazione del Governo;

2° In caso di guerra, in cui potesse essere compromessa la bandiera nazionale, la Società potrà temporaneamente tralasciare la navigazione, obbligandosi a riprenderla al ritorno della pace;

3° In caso di perdite giustificate nell'esercizio della navigazione durante due anni, potrà la Società cessare i viaggi, dandone avviso preventivo al Regio Governo due mesi prima. Queste perdite saranno giustificate innanzi una Commissione nominata dal Governo e composta di tre Commissari scelti fra i Membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di Marina.

Il signor Rubattino nei nomi si obbliga a non sollevare mai opposizione alcuna alle decisioni di questa Commissione.

Ove la Società non avesse dato sufficienti giustificazioni, e si rifiutasse a continuare la navigazione, il Governo potrà obbligarvela, senza che per parte della medesima possano essere elevate pretese di indennità.

La Società dovrà trasmettere annualmente al Governo un resoconto delle sue operazioni.

Art. 9.

Il Governo si riserva di potere addivenire a degli accordi colla Società pel caso in cui reputasse utile al commercio nazionale che i viaggi si prolungassero al di là di Suez.

Art. 10.

Per agevolare alla Società Rubattino l'acquisto del materiale occorrente all'intero esercizio della linea di navigazione stabilita nella presente Convenzione, il Governo le farà un'anticipazione di 4 milioni, pagabili, dopo l'approvazione per Legge della presente Convenzione, in quattro rate di un milione ciascuna, e cioè:

Lire 1,000,000 alla fine agosto 1869,
 » 1,000,000 alla fine ottobre 1869,
 » 1,000,000 alla fine gennaio 1870,
 » 1,000,000 alla fine febbraio 1870.

Il pagamento della anticipazione accordata dal Governo verrà fatto mediante regolari mandati in capo del Direttore della Società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

L'anticipazione di lire 4,000,000, che vien fatta alla Società Rubattino, non porterà interesse. Essa è tuttavia condizionata:

A) All'obbligo da parte della Società di presentare al Governo, non più tardi del 1° agosto 1869, i contratti con reputate Case per la costruzione dei quattro nuovi piroscafi;

B) Alla restituzione per rate dei 4 milioni di anticipazione nelle epoche seguenti:

Lire 400,000 nell'anno 1871,
 » 600,000 » 1872,
 » 800,000 » 1873,
 » 1,000,000 » 1874,
 » 1,200,000 » 1875.

Art. 11.

In guarentigia dell'anticipazione e degli obblighi che si assume colla presente Convenzione, la Società darà ipoteca sui cinque piroscafi di nuova costruzione, ognuno di essi per la somma di lire 800,000, mediante oppignorazioni di essi a favore del Regio Governo.

A tal fine verrà, a misura che il nuovo materiale sarà pronto al mare, stipulato regolare atto notarile per la costituzione del pegno e relativa nomina del custode di esso, a termine di Legge.

L'oppignoramento dei piroscafi verrà gradatamente ridotto in proporzione dei rimborsi che saranno mano a mano effettuati al Governo dalla Società.

Gli atti di oppignoramento saranno esenti dal diritto di registro.

Art. 12.

La Società Rubattino costituirà all'atto del terzo versamento un pegno sopra due altri piroscafi, scelti dal Governo fra i bastimenti che essa possiede di sua libera ed assoluta proprietà, mediante l'osservanza delle forme di cui all'articolo 287 del Codice di commercio.

Art. 13.

Il materiale oppignorato in forza dei due articoli precedenti, dovrà essere, dalla Società Rubattino assicurato sino alla concorrenza della somma di quattro milioni, facendo girata al Governo delle polizze d'assicurazione.

Art. 14.

La Società Rubattino costituisce parimente un pegno sulle sovvenzioni che ad essa spettano pei servigi postali, di cui è concessionaria in virtù della Legge 13 aprile 1862, mediante l'osservanza delle disposizioni degli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Tutti i pegni anzidetti staranno a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte che la Società assume con la presente Convenzione.

Art. 15.

Il Governo avrà facoltà in ogni tempo di disporre dei bastimenti di questo servizio per uso governativo o militare, pagando alla Società una indennità, la quale sarà stabilita da una Commissione composta da due individui a scelta del Governo, altri due a scelta della Società, e da un quinto nominato a maggioranza dai quattro precedenti ed al quale sarà devoluta la presidenza. In caso di parità di voti, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di commercio del luogo dove ha sede il Governo centrale. Questa Commissione giudicherà inappellabilmente.

Art. 16.

La Società non potrà cedere ad altri nè i diritti nè gli obblighi assunti con la presente Convenzione, se non in virtù di una Legge.

Contravvenendosi dalla Società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluta la Convenzione senza obbligo di giudiciale diffidamento.

Art. 17.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria pel Governo, se non dopo la sua approvazione per Legge.

Firenze, 11 giugno 1869.

MARCO MINGHETTI,

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

ANTONIO MORDINI,

Ministro dei Lavori Pubblici.

GUGLIELMO CAMBRAY-DIGNY,

Ministro delle Finanze.

RAFFAELE RUBATTINO, *nei nomi.*

GASPARE FINALI, *testimonio.*

GIOVAN FRANCESCO GIOVANNINI, *testimonio.*

Firenze, addì diecinove agosto mille ottocento sessantanove.

L'approvazione della Convenzione in data undici giugno mille ottocento sessantanove non avendo potuto aver luogo per cagione della proroga della Sessione del Parlamento, ed essendo trascorsi due mesi dalla data della Convenzione medesima, restano parimenti protratti di due mesi i termini contemplati agli articoli 2, 4 e 10 relativi alla messa in navigazione dei bastimenti nuovi, all'aumento dei viaggi per l'Egitto, alle rate di pagamento da parte del Governo e alla presentazione dei contratti coi costruttori.

Firmati:

MARCO MINGHETTI.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

A. MORDINI.

RAFFAELE RUBATTINO.

JACQUIER VITTORIO, *testimonio.*

E. MARTIN LANCIARES, *testimonio.*

—
STAMPERIA REALE.

SESSIONE 1869-70

N° 3 bis

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCHI

DELLA

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

nello quindicennio corso dal 1° dicembre 1869, al 15 marzo 1870 (1)

Comunicati alla Camera nelle sedute del 17 dicembre 1869
e 16 marzo 1870

al 31

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato n° 121.

SESSIONE 1869-70

N° 3 bis

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *II* *II HI*

DELLE

REGISTRAZIONI *CON RISERVA*

fatte dalla CORTE DEI CONTI

Te
Le corse
nel *quindici* dal 1° dicembre 1869, al 15 marzo 1870 (1)

Li
Comunicati alla Camera nelle sedute del 17 dicembre 1869
e 16 marzo 1870

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato n° 121.

Dal 1° al 15 Dicembre 1969

PARTE I. — Decreti.

Negativa.

PARTE II. — Mandati.

D E C R E T I

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata nel 7 marzo 1869 tra i ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze, e la società dei canali *Cavour*, rappresentata dai signori Carlo De Bels Brounie, Giovanni Giacomo Para ed Alfredo Novelli, delegati dall'assemblea generale degli azionisti per la ricostituzione di quella società in ordine alla convenzione 9 maggio 1862, approvata dalla legge 25 agosto stesso anno, con facoltà alla compagnia di emettere obbligazioni eguali a quelle cinquantennali già emesse per una somma non maggiore di 15 milioni di lire per estinguere il suo debito fluttuante.

All'articolo 1 della convenzione, dopo i paragrafi segnati colle lettere *a* e *b*, sarà però aggiunto il seguente paragrafo segnato con lettera *b*.

« *b*) Il presidente del Consiglio di amministrazione o due consiglieri di nomina governativa, ove l'assemblea generale degli azionisti votasse alcun provvedimento, che loro paresse contrario agli interessi dello Stato o capace di paralizzare od eludere la efficace ingerenza del Governo nell'amministrazione della società, potranno richiedere che il voto stesso, prima di mettersi in esecuzione, sia sottomesso al ministro delle finanze, il quale sentirà il Consiglio di Stato, e sul conforme parere del medesimo approverà o respingerà il voto di cui si tratta.

Art. 2. La garanzia dovuta dal Governo in forza dell'articolo 18 della convenzione 9 maggio 1862 rimane puramente eventuale, come è detto all'articolo 33 della convenzione stessa; essa comincerà a decorrere dall'equinozio di primavera del 1866, e per gli anni 1866, 1867 e 1868 sarà accertata in conformità delle disposizioni arbitramentali del 20 settembre 1867; dall'equinozio di primavera del 1869 in poi sarà raggugliata invariabilmente sul capitale complessivo di ottanta milioni, rimanendo sempre circoscritta nei limiti dell'indicato articolo 18 e non altrimenti.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

I ministri proponenti sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 5 settembre 1869.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

M. MINGHETTI.

Convenzione.

Premesso che l'assemblea dei creditori della compagnia avrebbe approvato il concordato da essa proposto, allegato alla presente convenzione, e che sarebbe passata in giudicato la sentenza di omologazione del 30 scorso dicembre del tribunale di commercio di Torino;

In correlazione alle condizioni del concordato stesso ed agli affidamenti dati dal Governo, che ne furono la base,

Si è convenuto e stabilito quanto infra :

Art. 1. La società dei canali *Cavour* è ricostituita in conformità della convenzione 9 maggio 1862, approvata colla legge 25 agosto stesso anno, nonchè degli statuti approvati col decreto reale del 14 successivo settembre colle seguenti modificazioni:

a) Ad estinguere il debito fluttuante della compagnia nella somma che verrà definitivamente accertata e non maggiore di 15,000,000 di lire, la compagnia è autorizzata ad emettere altrettante obbligazioni di lire 525 caduna, eguali alle obbligazioni cinquantennali, già emesse dalla compagnia in conformità dell'articolo 3 del concordato ;

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati	Ammontare dei mandati
MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1869.			
I	44	Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali <i>Cavour</i> . — Mandati n° 2	2,006,090 93
II.	44	Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali <i>Cavour</i> . — Mandati n° 1	2,000,000 .
III.	65 quinquies	Garanzia ed interessi per gli anni 1866-67-68 ed ammortamento delle obbligazioni della società dei canali <i>Cavour</i> . — Mandati n° 2	1,736,560 .
IV.	65 quater	Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandati n° 1	1,000,000 .

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

I controscritti due mandati, concernenti il pagamento dell'ottava e nona rata del 1869 della sovvenzione chilometrica anticipata alla società delle ferrovie meridionali col mezzo dei Buoni del Tesoro, furono ammessi a registrazione *con riserva*, come atti consequenziali del decreto 17 novembre 1867, ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 4 dicembre 1867. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva della quindicina dal 4 al 18 dicembre 1867, pagina 6 a 8).

I controscritti mandati furono spediti a favore della Compagnia dei canali Cavour, il primo sul capitolo 44 pel pagamento di acconto di garanzia del 1869, e gli altri due sul capitolo 65 *quinqu* pel pagamento di acconto di garanzia per gli anni 1866-1867-1868 di ammortamento di obbligazioni e di opere di completamento. I mandati medesimi sono stati ammessi a registrazione *con riserva*, come atti consequenziali del decreto reale 5 settembre 1869, ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 13 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869)

Il controscritto mandato, concernente la seconda rata d'anticipazione per l'oggetto contro indicato, è stato ammesso a registrazione *con riserva*, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 dicembre 1869.

Il presidente
DUCHOQUÉ

Il segretario generale
LEONE

Dal 16 dicembre 1864 al 15 Marzo 1870.

PARTI I. — Decreti.

—
Legazione

—

X

—
Parte II. — Mandati.

—

X

(a. 1870. L'ordine segreto)

*A enominazione del capitolo del Bilancio
su cui sono stati imputati i mandati*

*Il montare
dei mandati*

8

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	MANDATI	Importo
MINISTERO DELL'INTERNO — Bilancio 1869.			
1	16 <i>ur</i>	Sifilicomi (cura e mantenimento). — Mandati n° 16	29,022 21

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Alla registrazione pura e semplice dei controscritti mandati ostava la deficienza del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio.

Il Ministero dell'interno, in data del 19 febbraio 1870, comunicò la relazione al Consiglio dei ministri, e successiva deliberazione del medesimo in proposito dell'ammissione dei detti mandati.

Nota del Ministero dell'interno alla Corte dei conti.

N° 1506.

Firenze, 19 febbraio 1870.

Il capitolo 16 *ter* del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1869 trovandosi esaurito, fu fatta relazione al Consiglio dei ministri per la registrazione alla Corte dei conti, sotto riserva, dei mandati che saranno tratti su quel capitolo fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

Avendo il Consiglio dei ministri, in data del 16 corrente mese, approvata la proposta del signor ministro dell'interno, e deliberato d'invitarci la Corte dei conti a registrare sotto riserva i suddetti mandati fino alla concorrenza di lire 40,000, il sottoscritto si pregia darne partecipazione all'Eccellenza Vostra per quelle disposizioni che crederà opportuno di emettere, trasmettendole in pari tempo copia della relazione dianzi accennata.

Il Direttore generale
Firm.: G. BOSCHI.

Relazione al Consiglio dei ministri.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869, al capitolo 16 *ter*, sotto il titolo *Sifilicomi* (*Spese*), venne stanziata la somma di lire 780,000, che riuscì inferiore al bisogno, sia per l'aumento delle diarie richieste dagli ospedali e dagli appaltatori, e che fu giuocoforza accordare nei novelli contratti che si sono stipulati a causa del rincaro dei viveri, sia pel costante e graduale sviluppo di questo ramo dell'amministrazione.

La deficienza può fin d'ora calcolarsi ascendere a circa lire 40,000, essendo già liquidate e giacenti presso il Ministero contabilità per quasi lire 20,000, ed altrettante occorrendone per residuali conti non ancora pervenuti e per lavori in corso di esecuzione.

Nè l'accennata deficienza di fondo, sebbene per sé stessa rilevante, vuolsi considerare straordinaria, imperciocchè la necessità di stanziare in bilancio pel mantenimento dei sifilicomi un fondo maggiore di quello dello scorso anno è stata sentita e riconosciuta per guisa che pel corrente esercizio 1870 si è creduto opportuno di aumentarlo della somma di lire 72,000, la quale, aggiunta alle lire 35,500 stanziate al capitolo 17 per gli assegnamenti al personale adibito al servizio interno dei sifilicomi, fa ascendere il fondo stanziato al capitolo 18, corrispondente al 16 dell'esercizio 1869, da lire 780,000 a lire 887,500.

Per provvedere quindi al pagamento delle spese relative a questo ramo di servizio per l'esercizio 1869, fa d'uopo un aumento di credito da ottenersi per mezzo di apposito provvedimento legislativo, o, durante la proroga del Parlamento, mediante un regio decreto a convertirsi in legge.

Ma il regolamento dell'amministrazione non può essere ritardato per un periodo di tempo sì lungo quanto se ne richiede per l'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera; supplirvi d'altra parte

12

11

{
}

Denominazioni del capitolo del bilancio

su cui sono stati imputati i mandati

Ammontare
dei mandati

19

Numero Progressivo	Capitolo del bilancio	MANDATI	Importo
MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1870.			
II.	60 ter	Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandato n° 1	1,000,000 .

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

con regio decreto, quando fra pochi giorni la Camera si troverà riunita, sembra al sottoscritto un provvedimento che riguardi di convenienza non saprebbero consigliare.

E però il riferente venne nella determinazione di pregare codesto onorevole Consiglio a voler adottare collettivamente la risoluzione colla quale si inviti la Corte dei conti a registrare sotto riserva i mandati che, nonostante l'esaurimento del fondo, verranno tratti sul capitolo 16 *ter* del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869 fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

*Il ministro dell'interno,
presidente del Consiglio dei ministri,
Firmato: G. LANZA.*

Alla risoluzione presa dal Consiglio dei ministri tenne dietro la seguente deliberazione della Corte:

Corte dei conti, sezioni unite:

Udiensa del 4 marzo 1870.

Veduto il bilancio passivo del 1869 del Ministero dell'interno, approvato colla legge 21 giugno 1869, numero 5129;

Ritenuto che, essendo esaurito il fondo stanziato al capitolo 16 *ter*, *Sifilicomi (Cura e mantenimento)*, del detto bilancio, non possono essere visti ed ammessi a registrazione i controscritti mandati, spediti dal Ministero in eccedenza del fondo stanziato;

Veduta la relazione del Ministro dell'interno al Consiglio dei ministri per la registrazione con riserva dei mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo medesimo;

Veduta l'approvazione del detto Consiglio dei ministri, comunicata con nota del Ministero dell'interno del 19 scorso mese di febbraio;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Considerando che l'autorizzazione di maggiori spese ai capitoli del bilancio passivo non può, per la detta legge di contabilità tuttavia in vigore, aver luogo che per legge o per decreti reali nei casi d'urgenza e di proroga o chiusura delle Sessioni del Parlamento;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800;

Delibera

che sieno ammessi a registrazione con riserva i mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo 16 *ter*, *Sifilicomi (Cura e mantenimento)*, del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'anno 1869.

Il controscritto mandato, concernente la terza rata di anticipazione per l'oggetto controindicato, è stato ammesso a registrazione con riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ed ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre.

(Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

Denominazione del Capitolo del Bilancio
 su cui sono stati imputati i mandati

HH
 Ammontare
 dei mandati

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	MANDATI	Importo
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Bilancio 1868.			
III	36	Servizio postale e commerciale marittimo — Mandato n° 1	134,052
Bilancio 1870.			
IV	36	Servizio postale e commerciale marittimo — Mandato n° 1	117,100

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

I controscritti mandati sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atto consequenziale del regio decreto 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva per motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 marzo 1870.

Il presidente
DUCHOQUÉ.

Il segretario generale
LEONI

~~Secret~~

~~Secret~~

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

casi soltanto può essere provveduto con decreti reali da convertirsi in legge nel tempo che non siede il Parlamento. Conseguentemente la prima sezione della Corte ha deliberato che non possa ammettersi a registrazione il decreto anzidetto, che perciò si rinvia, lasciando al Ministero di vedere, se sia il caso di procedere secondo il disposto dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Il presidente
Firmato: CACCIA.

Nota del Ministero delle finanze alla Corte dei conti.

N° 7794.

Firenze, 12 settembre 1869.

In replica alla nota del giorno decorso, il sottoscritto significa all'onorevolissimo signor presidente che il Consiglio dei ministri deliberò doversi dare corso al regio decreto del 5 settembre corrente, col quale si approva la convenzione stipulata nel 7 marzo 1869 con la società dei canali *Cavour*; e conseguentemente prega codesta Corte a volerlo ammettere a registrazione *con riserva* ai termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Il ministro
Firmato: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 13 settembre 1869,

Visto il regio decreto 5 settembre 1869 col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 7 marzo 1869 con la società dei canali *Cavour*, con la clausola apposta in esso decreto di dovere il medesimo essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge;

Veduta la deliberazione della prima sezione di questa Corte, con la quale fu negata la registrazione pura e semplice dell'anzidetto decreto come quello che, non avendo relazione ad approvare d'urgenza sia variazioni alle tariffe doganali, sia maggiori o nuove spese in aumento di quelle stanziare con la legge annuale del bilancio, non era per le leggi vigenti nelle facoltà del potere esecutivo di emanarlo durante l'intervallo delle Sessioni delle Camere legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, con la quale s'insiste per la registrazione ed il visto del detto decreto:

Considerando che il motivo, che dette occasione al rifiuto per parte della 1^a sezione della Corte, non è stato rimosso con l'accennata deliberazione del Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Delibera:

Che sia ammesso a registrazione *con riserva* il decreto reale 5 settembre 1869.

I. ^{autorizzò} Decreto Ministeriale del 29. 11. 1869
 approvato dal Consiglio di Stato del 12. 12. 1869
 del Ministero delle Finanze, in data 29. 11. 1869
 con cui furono pubblicate -

Il Ministro delle Finanze

Visto il progetto di legge presentato alla Camera nella
 seduta del 29. 11. 1869, per autorizzare
 con una sola rata un prestito di lire 50.000.000
 del Ministero delle Finanze, e del Consiglio del
 Ministero per l'anno 1870 del Ministero dei Lavori
 Pubblici -

Considerando che per l'anno 1870, per causa della
 guerra nel corso non ha potuto essere nemmeno
 fatto un bilancio -

Considerando in conseguenza che si è dovuto
 far ricorso ad altri mezzi in confronto dell'anno
 precedente, e che il debito del Ministero
 delle Finanze - della Camera dei Conti e del Mini-
 stero dei Lavori Pubblici - nell'anno non si
 può raggiungere se non si fa ricorso ad altri
 mezzi -

Considerando dover si fare il pagamento
 delle Rendite di Dicembre 1869 agli impiegati
 che ne abbiano diritto -

Chiesta l'autorizzazione dal Consiglio
 dei Ministri con deliberazione del 28. 12. 1869.

Deliberazione della Corte dei Conti
a sezioni unite

Adunanza del di 29. Dicembre 1869.

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze, col quale
 con autorizzazione del Parlamento si sono emessi in
 favore del Ministero delle Finanze, del Ministero dei
 Lavori Pubblici, del Consiglio del Ministero delle Finanze
 per l'anno 1870, e del Consiglio del Ministero dei Lavori
 Pubblici per l'anno 1870, un prestito di lire 50.000.000
 con cui si debbono pagare le Rendite di Dicembre 1869
 agli impiegati che ne abbiano diritto -

Veduto che il debito del Ministero delle Finanze, della
 Camera dei Conti e del Ministero dei Lavori Pubblici
 per l'anno 1870, per causa della guerra nel corso non ha
 potuto essere nemmeno fatto un bilancio -

Veduto che il debito del Ministero delle Finanze, della
 Camera dei Conti e del Ministero dei Lavori Pubblici
 nell'anno non si può raggiungere se non si fa ricorso ad altri
 mezzi -

Considerando che per l'anno 1870, per causa della
 guerra nel corso non ha potuto essere nemmeno fatto un
 bilancio, e che il debito del Ministero delle Finanze, della
 Camera dei Conti e del Ministero dei Lavori Pubblici
 per l'anno 1870, per causa della guerra nel corso non ha
 potuto essere nemmeno fatto un bilancio -

Considerando che il debito del Ministero delle Finanze,
 della Camera dei Conti e del Ministero dei Lavori Pubblici
 nell'anno non si può raggiungere se non si fa ricorso ad altri
 mezzi -

Veduto che il debito del Ministero delle Finanze, della
 Camera dei Conti e del Ministero dei Lavori Pubblici
 nell'anno non si può raggiungere se non si fa ricorso ad altri
 mezzi -

Chiesta l'autorizzazione dal Consiglio dei Ministri con
 deliberazione del 28. 12. 1869.

Parte II. Mandat.


Finco alle quattrozze con un'ora, alla villa
Corte in isola del 16. a tutto il 21. Marzo 1870



Parte I. Decreti

regulorum

Parte II Mandati

	Cronologia del riparto del bilancio su cui sono imputati i Mandati	Ammontare dei Mandati	Motivi della registrazione con riserva
I 36	<p>Ministero dei Lavori Pubblici Bilancio 1869. Servizio postale e commerciale marit. Mandato n. 1 per L. 77,320.00</p>	77,320.00	<p>Il contropiù mandato è stato ammesso a registrazione con riserva come alla conseguenza del R. Decreto 9 settembre 1869, ammesso nel pari con riserva, per motivi di cui sotto. (Sottoscrizioni della lista di conti a legione uniti del 21 della lista sopra in settembre) per la cui delle registrazioni con riserva nel luglio ed 21 e la cui del 1869.]</p>
II 16 ^{na}	<p>Ministero dell' Interno Bilancio 1869. Affissioni, cure e mantenimento Mandato n. 3 per L. 2,733.70</p>	2,733.70	<p>I detti mandati sono stati ammessi a registrazione con riserva per motivi espressi nella sottoscrizione della lista di conti a legione uniti del 4 Marzo 1869, (vedi lista delle registrazioni con riserva del R. Decreto 11 marzo 1869.)</p> <p>Firenze 1. Aprile 1869.</p> <p>Il Presidente <i>[Signature]</i></p> <p>Il Segretario Generale <i>[Signature]</i></p> 

~~10284.~~

N. 3. 6/ 18

Elenchi delle Registrezioni con riserva fatte dalla
Corte dei Conti nella quindicina Dal 1. dicembre
Dicembre 1869. al 15. maggio 1870. (1)

Tramessa alla Camera sul 17 dicembre 1869.
e 16. maggio 1870

(1) Vedi Sopra 1869 - Pos. Ricapolo n. 121.

21

Parte I^a. Decreti
Negativa.

Parte II^a. Mandati.

Numero prospetto	Capitolo del Bilancio	Denominazione del capitolo del Bilancio su cui sono stati imputati i mandati.	Ammontare Mandati.
I.	411.	Ministero delle Finanze e Bil. 1869. Giacenti ed anticipi a Società Compagnie di Stato ferate ed a quella dei Canali Carroce. Mandati N. 2.	2,000,000 93.
II.	414.	Idem. Idem Mandati N. 1.	2,000,000 "
III.	651-1	Garanzia ed anticipi per gli anni 1866-67-68, in am- montamento delle obbligazioni della Società dei Canali Carroce. Mandati N. 1.	1,151,360 "
IV.	652-1	L'obbligazione alla Società Reale di fonderie per servizio regolare di Navigazione fra i Porti del Mediterraneo e l'Egitto. Mandati N. 1.	1,000,000 "

Motivi delle Registratori con riserva

I controscritti dei mandati concernenti il pagamento dell'1. e 2. rata del 1869 della somma di lire 2,000,000 anticipata alla Società delle Ferrovie Meridionali col mezzo dei Buoni del Tesoro, furono ammessi a registrazione con riserva come atti consequenziali del Decreto 17 Aprile 1869 ammesso del pari con riserva per motivi propri sulla deliberazione della Corte dei Conti a 12 giorni dalla data del 11 Dicembre 1869. (V. il testo delle registrazioni con riserva della giunta di cui dal 11 al 16. Ottobre 1869 pagina 6 a 8.)

I controscritti mandati furono spediti a favore della Compagnia dei Canali Carroce, il primo sul capitolo 414 per pagamento di account di garanzia del 1869 e gli altri due sul capitolo 651-1 per pagamento di account di garanzia per gli anni 1866-67-68. L'ammontamento delle obbligazioni a favore di completa uscita. I mandati medesimi sono stati ammessi a registrazione con riserva come atti consequenziali del Decreto Reale 5 Settembre 1869 ammesso del pari con riserva per motivi propri sulla deliberazione della Corte dei Conti a 12 giorni dalla data del 13 settembre di Settembre. (V. il testo delle registrazioni con riserva dal 1. Luglio al 3. Novembre 1869.)

I controscritti mandati concernenti la 2. rata di lire 1,000,000 per i biglietti contro i biglietti, sono stati ammessi a registrazione con riserva come atti consequenziali del Decreto reale 9 Settembre 1869 ammesso del pari con riserva per motivi propri sulla deliberazione della Corte dei Conti a 12 giorni dalla data del 13 settembre di Settembre. (V. il testo delle registrazioni con riserva dal 1. Luglio al 30 Novembre 1869.)

Firenze il 16 Dicembre 1869.

Il Presidente

Il Segretario Generale



Partes 1^a

Decreti

Negativo

Parte II.

Mandati

D E C R E T I

b) L'amministrazione della compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri: quattro dei medesimi saranno scelti dagli azionisti della compagnia in assemblea generale, e gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo, che avrà facoltà di nominare fra questi il presidente del Consiglio.

Quest'ultimo, a parità di voti, avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione.

Il sorteggio e le successive elezioni dei consiglieri avranno luogo separatamente sì per gli uni che per gli altri, secondo le prescrizioni del Codice di commercio.

Questa ingerenza del Governo nella nomina degli amministratori cesserà quando il canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni.

Art. 2. Oltre quanto è stabilito nella legge di concessione, la compagnia riconosce espressamente nel Governo la facoltà di stabilire gli assegni del Consiglio di amministrazione, di approvare la pianta degli impiegati e di fissare i relativi stipendi, di approvare i bilanci preventivi, e ridurre, occorrendo, le spese che sembrassero soverchie, e di esercitare costantemente, così nella parte economica che nella parte tecnica, per mezzo di ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse, ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne.

Art. 3. A partire dal 21 marzo 1869 in avvenire la garanzia, accordata dallo Stato alla compagnia coll'articolo 18 della convenzione del 9 maggio 1862, comincerà a decorrere sull'intera somma di 80 milioni.

Salvo a stabilire definitivamente infine dell'annata irrigua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà con fondi propri, ovvero procaccierà alla compagnia i mezzi strettamente necessari, perchè al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno possa la medesima soddisfare gl'interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però che la compagnia debba versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, di mano in mano che le medesime si verificheranno, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascerà a mani della compagnia per le esigenze ordinarie del servizio.

Art. 4. Il Governo metterà in tempo opportuno a disposizione della compagnia e dei creditori la somma dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale in relazione all'estrazione dei titoli da farsi in conformità del concordato per il triennio 1866, 1867 e 1868.

Del pari al 1° gennaio 1870 e degli anni successivi il Governo metterà a disposizione della compagnia, per le medesime occorrenze, la somma dovuta in ciascun anno per l'ammortamento dell'intero capitale.

Art. 5. Il Governo riterrà sufficiente la somma di lire 10,051,011 36 per l'adempimento degli oneri imposti alla compagnia dalla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di poter chiedere, occorrendo, alla compagnia stessa quella maggiore somma che, dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compiuto, si riconoscesse ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, le quali si compiranno sotto la sorveglianza del Governo e senza vincoli di contratti o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del canale o con altro chiunque siasi.

Art. 6. L'accertamento della somma dovuta al Governo per la garanzia degl'interessi anteriormente al 21 marzo 1869 sarà fatto in base alla sentenza arbitrale avanti nominata.

Art. 7. La presente convenzione, fatta per doppio originale, non sarà definitiva, nè valida per parte del Governo, salvo mediante l'approvazione per legge.

Firenze, addì 7 marzo 1869.

Firmati: L. G. CAMBRAY-DIGNY, *ministro delle finanze.*

ANTONIO CICCONE, *ministro di agricoltura, industria e commercio.*

CARLO DE BELS BROUNLIE.

GIOVANNI GIACOMO PAPA.

ALFREDO NOVELLO.

num. esigibile
progr. del
177

Caricanti

Imposta

10 Anni delle registrazioni con riserva

1. Ministero dell'Interno Bilancio 1869
15^{ta} Supplemento per il mantenimento
Caricanti N. 11. Sp. 29022

Alla registrazione pura e semplice dei cambij e delle
Mandati sopra la Cassa del Tesoro e su altri
relativi Capitoli del Bilancio.

Il Ministero dell'Interno si è dato del 17. Febbraio
1869 comunicazione al Consiglio dei Ministri
per la esecuzione dell'articolo del regolamento in
proprio dell'amministrazione dei Cambi e Mandati.

Nota del Ministero dell'Interno alla Corte di Conti

1. 1869

Il Capitolo 16^{to} del Bilancio prevede di que-
sto Ministero per l'anno 1869 un'assegnazione di
per la registrazione al Consiglio dei Ministri e
la registrazione alla Corte di Conti, oltre
a dei Mandati che giurano tutti in quello
articolo fino alla concorrenza di L. 40000. al
per provvedere in parte alla regolare gestione
della Spesa che vi si riferiscono.

Quando il Consiglio dei Ministri si
dava del 16 corrente, mi è apparsa la pro-
posta del Sig. Ministro dell'Interno, di chiedere
di invitare la Corte di Conti a registrare sotto
riserva i Mandati, fino alla concorrenza
di L. 40000 il sotto scritto di questa Cas-
sa partecipando all' D. C. e quello di pro-
porzioni che erano opportuno di emettere. Ho
dovuto dare in pari tempo copia della nota
della Corte di Conti.

Il Direttore Generale
(Firmato) G. B. G. G.

Ministero Capitele
del
Regno di Napoli

Spese

Imposte

Relazione della gestione con riposo

Relazione al Consiglio dei Ministri

Nel Bilancio passivo del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1869 al Capitulo 11^{to} sotto il titolo "Spese" viene stanziata la somma di L. 70,000 che risulta inferiore al bisogno, sia per l'aumento delle spese richieste dagli uffici e dagli appaltatori che per l'insufficiente accreditamento nei conti correnti che sono stipulati, a causa del ritardo con cui si va pagando e generale sviluppo del questo ramo dell'amministrazione.

La spesa per il servizio di prima categoria per l'esercizio 1869, si è accresciuta a circa L. 40,000, e per la seconda categoria per L. 20,000. E nonostante le economie per riparati conti non ancora presentati e le somme in corso di esenzione.

La spesa per il servizio di prima categoria, sebbene per se stessa rilevante, non può essere giudicata, insufficiente, la necessità di stanziare in Bilancio per mantenere in servizio un numero maggiore di quella delle spese che si è stata sentita riconosciuta per guida che per corrente l'esercizio 1869 si è accresciuta approssimativamente della somma di L. 70,000.

la quale aggiunta alle L. 2, 500 stabilite
al capitolo 11 e gli aggiustamenti al per-
sonale delle stazioni interne con l'efficienza
fa scendere le somme stabilite al capitolo
11 corrispondente al 18. Coll. Esercizio 1899
da L. 2, 500,000 a L. 2, 375,000.

La provvidenza quinquennale al pagamento
delle spese relative a questo ramo di ser-
vizio per l'1.1.1899, è il capo un an-
nuo del debito da ottenerci per mezzo
del dispositivo produttivo legislativo e ca-
rante in forza dell'istituto, incaricato
per un regio decreto con convocazione in
legge.

Per il regolare andamento dell'am-
ministrazione non può essere ritardato e
un periodo di tempo è lungo quanto si ne-
cessario per l'approvazione di un proget-
to di legge da parte della Camera, sup-
plendo all'altra parte con il decreto, quan-
to pochi giorni la Camera si è ancora in-
volta per il fatto di essere scritto un proce-
dimento che riguarda di conseguenza non
potrebbe anticiparsi.

E per il riferimento unno colla
Commissione di legge, ed è il capo un an-
nuo del debito e colla Commissione
di legge, ed è il capo un annuo del debito
e colla Commissione di legge, ed è il capo un annuo del debito.

Decreto del Re
del 1849
N. 111

Marcate

Importo

Notizi delle registrazioni consegnate

La Corte dei Conti a registrarsi sotto riserva
i mandati che nonstante l'approvamento
del piano verranno fatti sul Capitolo 16.^{to}
del Bilancio passivo del Ministero dell'In-
terno per l'esercizio 1849 fino alla con-
correnza di L. 5000 salvo a provvedere
in seguito alla regolare giustificazione delle
spese che si riferiscono.

Il Ministro dell'Interno, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Firmato: Ghisla

Alla ripulazione prop. dal Consiglio di
Ministri come detto in seguente deliberazione
della Corte.

Corte dei Conti, Sezioni unite

Udienza del 16. Marzo 1849

Udienza il Bilancio passivo del 1849
del Ministero dell'Interno approvato in
la legge 21. Giugno 1849. n. 3129

Attenute che, essendosi iscritte al passivo
stabilito al Capitolo 16.^{to} (spese per
il mantenimento) del detto bilancio,
non possono per rimpatrie essere ammessi a
registrazione di conto, tutti i mandati
spediti dal Ministero in esecuzione del
piano stabilito.

<p>Conto di Stato 1861 Finanze</p>	<p>Spese</p>	<p>Imposto</p>	<p>Atto della registrazione con riserva</p>
			<p>È stato in relazione dei Ministri Coll. In Servo al Consiglio dei Ministri e la regi- strazione con riserva dei Manenti che finisce alla concorrenza di 2.000.000 prestiti nel Capitolo successivo, È stata l'approvazione del detto Con- siglio dei Ministri comunicata con Decreto dei Ministri Coll. Interno Coll. 17 Scopo mese di Febbraio, È stato il Regio Decreto 3 Novembre 1861 n. 302 sulla Contabilità Generale dello Stato, Confermando che l'autorizzazione di maggiori spese al Capitolo Coll. 17 la cui fattiva esecuzione è fatta dalla legge di contabilità tuttavia in vigore, non im- porta che per legge o per Decreti reali in casi di urgenza e di proroga o estensione della sessione del Parlamento; È stato l'articolo 14 della legge 14. Agosto 1862 n. 800</p> <p style="text-align: center;">Delibera</p> <p>che fino a un anno al regolamento emanato il Ministero che fino alla concorrenza di 2.000.000 sono in deposito sul Capitolo 17 i <u>prestiti</u> e man- tenimento del bilancio passivo Coll. Ministero dell'Interno dell'anno 1869.</p>

numero capitale
di lire
bilancio

Manovati

Importo

Notizie delle Regolarizzazioni con riserva

Ministero dell'Interno
Bilancio 1870

II. 30.^a Contingenza alla società di An-
drea e Com. per un corso regolare
di navigazione fra i Porti del
dittretto e l'Isola d'Ustica 1,200,000 oo

Il contoprogetto Mancato, concernente la 3.^a rata di
anticipazione per l'oggetto esposto, è stato
ammesso a regolarizzazione con riserva, come atto di
previdenza del Senato del 9 Settembre 1869, e
ammesso dal pari con riserva per motivi esposti
nella deliberazione della Camera dei Comuni a Sesia
unita del 25. detto mese di Settembre.
(Vedi elenco delle regolarizzazioni con riserva del
luglio al 30. Settembre 1869).

Ministero dei Lavori Pubblici
Bilancio 1869

III. 37. Contingenza per i commerci, marit-
time Spese del 1. 1869, oo

I contoprogetti mancanti sono stati ammessi a regola-
rizzazione con riserva come atto di previdenza del Sen-
ato del 9 Settembre 1869, ammesso dal pari con riserva
per motivi esposti nella deliberazione della Cam-
era dei Comuni a Sesia unita del 25. detto mese di
Settembre (Vedi elenco delle regolarizzazioni con riserva
dal primo luglio al 30. Novembre 1869)

IV. 36. Previsione Spese del 1. 1870, oo

Spese del 1. 1870.

Il Presidente



Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

CORTE DEI CONTI

REGNO D'ITALIA

Firenze 17 Maggio 1870

11872

OGGETTO

Trasmissione d'elenco
delle registrazioni con ri-
serva dal 10 Aprile al
tutto il 17 Maggio 1870

11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880
11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
11898
11899
11900

Trasmissione a nota del
17 Maggio 1870

Adempimento al
Spetto della legge 19 Agosto
1867 n. 3338 il fatto sotto ri-
ferenza trasmesso col caglio
dell'onorevole ufficio di Prefetto
La - l'elenco delle registrazioni
fatti con riserva fatti
dalla Corte dei Conti in
10 Aprile 1870 a tutto
il 15 Maggio 1870

S. Presidente
C. C.

A. J. B.
S. Presidente
della Camera dei Deputati

CORTE DEI CONTI

REGNO D'ITALIA

345/.

OGGETTO

Comunicazione di elenco delle
registrazioni con riserva dal
1.° al 31. Maggio 1876

Finanza S. Giugno 1876

11.235/11.1876

Disposta a nota del

1876

adempiendo al disposto della
Legge 13. Agosto 1867 N. 3600 il sottoscritto
si pregia trasmettere a V. S. Ill. e
V. S. Ill. Ufficio di Presidenza l'elen-
co delle Registrazioni con riserva per
la data Corte dei Conti nell'ul-
tima quindicina dal 1.° al 31
Maggio 1876.

Il Presidente
Ruggieri

A S. E. Il Presidente
della Camera dei Deputati

CORTE DEI CONTI

REGNO D'ITALIA

N. 3676

OGGETTO

Trasmissione di lettere
con contrassegni con
data del 1. a tutto
1.º Aprile 1870

Risposta a nota del

N.

Handwritten note:
N. 3676
1.º Aprile 1870

Adempimento al disposto della
Legge 15. Agosto 1867. n. 3813. il
Sottosegretario di Regia ha inoltrato
a codesto onorevole Ufficio di Refezione
dal P. Uffizio delle registrazioni
con circoli fatte dalla Corte
de' Conti nella giurisdizione
dal 1. a tutto 1.º Aprile con

Il Presidente.
Minguzzi

L. S. C. il Presidente
della Camera dei Deputati

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

--

CORTE DEI CONTI

1867

REGNO D'ITALIA

N. 50261
2 Aprile 1867

OGGETTO

Comunicazione di Nota sulla
liquidazione dei conti
del 1866 al 30 1866

Imputa a conto del

N.

Firenze 1 Aprile 1867

In ordine alle vigenti dis-
posizioni, il sottoscritto si
preme trasmettere a codesto on-
nole ufficio di Presidenza il
elenco delle retribuzioni con
riserva fatta dalla Corte dei
Conti dal 1. Luglio al 30. set-
tembre ultimo.

Il Presidente
Sp. ...

A. S. E. Il Presidente
della Camera dei Deputati

CORTE DEI CONTI

17
Roma 16 Dicembre 1869. 27

REGNO D'ITALIA

N. 10284. Sez. 1.^a

98/85/3.64
17 dicembre 1869

OGGETTO

Trasmissione d'elenco delle
registrazioni con riserva dal
1.^o al 15 Dicembre).

Adempimento al disposto dalla
legge 15 Agosto 1867 N. 3853, il
sottoscritto si pregia trasmettere a
codesto Onorevole Ufficio di Presidenza
l'elenco delle registrazioni con riserva
fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina
dal 1.^o al 15 del corrente mese).

Disposta a nota del

N.

A. S. G.

Il Presidente
della
Camera dei Deputati.

Il Presidente
S. G. G.

D E C R E T I

Concordato.

Nell'intendimento di addivenire ad un concordato coi suoi creditori, la società dei canali *Cavour*, presa ad esame la sua posizione attiva e passiva, per quindi conoscere quali proposte potesse essere in grado di presentare a tal uopo, incominciò a separare dal suo attivo la somma liquidata di 10 milioni, onde provvedere con essi agli obblighi della concessione, vale a dire dei canali secondari ed al compimento delle opere del canale.

Si è fissata questa somma siccome quella che più risponde al vero, sebbene, in quanto all'ammontare delle opere di compimento, nulla siavi ancora di definitivamente stabilito.

Fatto tale prelievo, rimane a libera disposizione della società la garanzia dovuta sulla somma di 80 milioni, a cominciare dal 21 marzo 1869, e ciò oltre alla somma annua dovuta pure dal Governo per l'ammortamento in cinquant'anni del capitale di 80 milioni.

Con tali mezzi la società fa ai suoi creditori la seguente proposta:

1° Gli interessi arretrati di cinque semestri sulle obbligazioni cinquantennali in lire 75 sono capitalizzati in aggiunta al valore nominale delle obbligazioni stesse, le quali saranno rimborsate in ammortamento in lire 600 caduna;

2° Le obbligazioni settennali, coll'aggiunta degli interessi arretrati, e di un premio di lire 125 per ogni titolo, saranno rimborsate in ammortamento in lire tremila caduna. Ciascuno dei titoli delle obbligazioni settennali rappresenterà così cinque obbligazioni cinquantennali, a cui esse resteranno parificate in ordine al modo del loro ammortamento;

3° I crediti componenti il debito fluttuante della compagnia saranno pagati mediante nuove obbligazioni eguali alle cinquantennali, le quali saranno assunte dai creditori in ragione di lire 500, e saranno loro rimborsate in ragione di lire 600. Queste obbligazioni porteranno lo stesso interesse delle altre in lire 30 annue caduna;

4° Il 1° gennaio 1869 sarà pagato il *coupon* di lire 15 per ogni obbligazione, decorrenza dal 1° luglio 1868 su tutti i titoli preindicati;

5° Un mese dopo l'omologazione del concordato si faranno le tre prime estrazioni dell'ammortamento dei titoli, di cui agli articoli 1, 2 e 3, ed il rimborso avrà luogo entro il mese successivo alla seguita estrazione;

6° Al 1° luglio 1869 sarà fatta un'altra estrazione d'ammortamento dei titoli preindicati, ed il rimborso ne sarà fatto al 1° gennaio 1870;

7° Ad assicurare la buona riuscita del concordato, l'amministrazione della compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri. Quattro dei medesimi saranno scelti fra gli azionisti della compagnia in assemblea generale. Gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo, che avrà facoltà di nominare fra questi il presidente del Consiglio.

Quest'ultimo, a parità di voti, avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione.

Il sorteggio e la successiva elezione dei consiglieri avrà luogo separatamente sì per gli uni che per gli altri, secondo le prescrizioni del Codice di commercio. Questa ingerenza del Governo nella nomina degli amministratori cesserà, quando il canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni;

8° È riconosciuta, oltre a quanto è stabilito nella legge di concessione, espressamente al Governo la facoltà di limitare gli assegni del Consiglio di amministrazione, di approvare la pianta degli impiegati e fissare i relativi stipendi, di approvare i bilanci preventivi e ridurre, occorrendo, le spese che sembreranno soverchie, di esercitare costantemente così nella parte economica che tecnica, per mezzo di ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne;

9° La società proponente assicura di aver ottenuto dal Governo una promessa strettamente subordinata alla formazione del concordato del tenore seguente:

D E C R E T I

Che terrà sufficiente la somma di lire 10,051,011 36 per l'adempimento degli oneri imposti alla compagnia colla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di poter chiedere, occorrendo, quella maggior somma, che, dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compiuto, si riconoscesse ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, ed a patto altresì che quelle opere si compiano sotto la sorveglianza del Governo, senza vincoli di contratto o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del canale;

Che, a partire dal 21 marzo 1869 in avvenire, la garanzia dello Stato, così in interessi che in capitale, comincerà a decorrere sopra l'intera somma di 80 milioni;

Che, salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata irrigua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà direttamente coi fondi propri, ovvero procaccierà alla compagnia i mezzi strettamente necessari perchè al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno possa la medesima soddisfare gl'interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però che la compagnia si debba intendere obbligata a versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, man mano che le medesime si verificheranno, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascerà a mani della compagnia per le esigenze ordinarie del servizio;

Che in tempo opportuno metterà a disposizione della compagnia e dei creditori lire 721,060 75 o quella diversa somma dal medesimo dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale, in base all'estrazione dei titoli che avrà luogo in rapporto al triennio 1866, 1867 e 1868.

Che del pari al 1° gennaio del 1870 ed anni successivi metterà a loro disposizione per le medesime occorrenze la somma dovuta in ciascun anno sul capitale di 80 milioni;

Che infine al primo riaprirsi della Sessione parlamentare il Ministero presenterà al Parlamento un disegno di legge inteso ad accordare alla compagnia le facoltà necessarie per la ricostituzione della società, per la emissione dei nuovi titoli al portatore, che dovranno essere assunti dai creditori in estinzione dell'intero debito galleggiante, e domanderà, se ne faccia bisogno, i poteri occorrenti per operare le anticipazioni annuali del denaro, in attenzione della regolare liquidazione, che dovrà aver luogo in fine di ogni annata irrigua.

Torino, 9 dicembre 1868.

La Commissione eletta dall'assemblea generale degli azionisti

Firmati: CARLO DE BELS BROUNLIE.
GIOVANNI GIACOMO PAPA.
ALFREDO NOVELLO.

- III. Oggetto: *Regio decreto col quale sono approvate due convenzioni: una del 6 marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 giugno stesso anno con la società anonima di navigazione Adriatico-Orientale, e l'altra del 14 giugno 1869, con successiva dichiarazione modificativa del 19 agosto, anno medesimo, con la società Raffaello Rubattino e Compagni.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Vista la convenzione stipulata il 6 marzo 1869 dai nostri ministri delle finanze e dei lavori pubblici colla società di navigazione *Adriatico-Orientale*, non che la dichiarazione del 25 giugno successivo per cui la società stessa accetta alcune modificazioni alla convenzione anzidetta, per effetto della quale convenzione e dichiarazione relativa il servizio di detta società si cambierà in un viaggio settimanale da Venezia ad Alessandria d'Egitto con approdo ad Ancona e Brindisi e viceversa;

Vista l'altra convenzione stipulata il dì 11 giugno decorso dai ministri suddetti e da quello di agricoltura, industria e commercio colla società *Raffaello Rubattino e Compagni*, e l'annessa dichiarazione del 19 agosto

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Nota della Corte dei conti al Ministero delle finanze (*ex-officio*).

N° 7937.

Firenze, 18 settembre 1869.

È pervenuto alla Corte il regio decreto del 9 corrente, emesso sulla proposta dei ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e sentito il Consiglio dei ministri, col quale sono approvate le due convenzioni, l'una del 6 marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 giugno colla società anonima di navigazione *Adriatico-Orientale*, e l'altra del 14 giugno con successiva dichiarazione modificativa del 19 agosto 1869 colla società Raffaello-Rubattino e Compagni, e sono nel tempo medesimo autorizzate a carico del bilancio dell'anno 1869 e di quelli degli anni successivi le maggiori e nuove spese che ne conseguono.

Il Governo, citando l'articolo 13 del regio decreto sulla contabilità generale dello Stato del 3 novembre 1861, n° 302, ha creduto di poter provvedere colla riserva di presentare il decreto alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.

D E C R E T I

decorso, per effetto della quale convenzione e dichiarazione relativa la società si obbliga ad un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto con approdo a Livorno, Napoli e Messina;

Visti gli ordini del giorno 13 giugno 1867 e 25 giugno 1868 della Camera dei deputati, non che quello del 10 luglio 1868 del Senato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 13 del regio decreto 3 novembre 1861, n° 302;

Sulla proposta dei ministri delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le due convenzioni qui annesse, stipulate l'una il 6 marzo 1869 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze da una parte, e la società anonima di navigazione *Adriatico-Orientale* d'altra parte, modificata dalla dichiarazione qui pure annessa della predetta società, in data del 25 giugno 1869, accettata dal Governo; e l'altra convenzione del 14 giugno 1869 stipulata tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici da una parte, e la società Raffaello Rubattino e Compagni d'altra parte, modificata essa pure dall'annessa dichiarazione della predetta società, in data del 19 agosto 1869, accettata dal Governo.

Art. 2. La convenzione colla società *Adriatico-Orientale* e la relativa dichiarazione avranno effetto dal dì 25 novembre 1869, giorno della cessazione del servizio per conto del municipio di Venezia, e la convenzione colla società Raffaello Rubattino e Compagni e relativa dichiarazione avranno effetto dal giorno d'oggi.

Art. 3. Per l'adempimento della convenzione colla società *Adriatico-Orientale* è autorizzata la maggiore spesa di lire 39,180 al capitolo 35 (*Servizio postale commerciale marittimo*) del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel corrente esercizio, e nei bilanci degli anni successivi, fino al termine della convenzione, verrà stanziata l'annua somma di lire 432,664.

Per l'adempimento della convenzione colla società Rubattino è autorizzata la spesa nuova di lire 2,000,000, pagabili metà in ottobre e metà in dicembre del corrente anno, la quale spesa verrà iscritta al capitolo 65 *quater* (*Anticipazione alla società Rubattino e Compagni per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto*) del bilancio passivo del Ministero delle finanze dell'esercizio 1869, e nel bilancio del 1870 del Ministero stesso delle finanze verrà iscritta in apposito capitolo la somma di lire 2,000,000, pagabili metà in marzo e metà in aprile.

Saranno poi iscritte in apposito capitolo del bilancio dell'entrata le seguenti somme di rimborso di anticipazione all'erario per parte della società Rubattino e Compagni:

Bilancio del 1871, lire quattrocentomila (400,000);

Bilancio del 1872, lire seicentomila (600,000);

Bilancio del 1873, lire ottocentomila (800,000);

Bilancio del 1874, lire un milione (1,000,000);

Bilancio del 1875, lire un milione (1,200,000).

Art. 4. Questo decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 settembre 1869.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

A. MORDINI.

MARCO MINGHETTI.

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Ma è sembrato alla Corte che il provvedimento del quale si tratta non sia da considerarsi come provvisoria autorizzazione di maggiori e nuove spese, secondo i casi previsti dalla legge sulla contabilità generale; imperciocchè l'approvazione delle due convenzioni costituisce un atto per sè stante, che oltrepassa le facoltà del Governo sia per la materia e lo scopo che si propongono, sia per l'onere continuativo, di cui colle convenzioni medesime si crea il titolo a carico delle finanze dello Stato.

Ciò posto, la sezione 1^a di questa Corte non ha ammesso a registrazione il predetto regio decreto che qui si ritorna, salvo le deliberazioni della Corte in sezioni unite, qualora il Governo intenda di provvedere ai termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Il presidente
Firmato: DUCHOQUÉ.

Nota del Ministero delle finanze alla Corte dei conti.

N° 8172.

Firenze, 25 settembre 1869.

Poichè codesta Corte ha ritenuto di non dover ammettere a registrazione il decreto reale del 9 settembre corrente, col quale sono state approvate le convenzioni con la società di navigazione *Adriatico-Orientale*, e con l'altra società Rubattino, il sottoscritto ha fatto relazione di quest'affare al Consiglio dei ministri. Ed avendo esso Consiglio, con deliberazione di questo giorno, stabilito che le convenzioni debbano avere esecuzione, lo scrivente comunica di nuovo l'anzidetto decreto reale per gli effetti dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

Il ministro
Firmato: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 28 settembre 1869,

Visto il regio decreto 9 settembre 1869, col quale sono approvate le due convenzioni, l'una del 6 marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 giugno stesso anno con la società anonima di navigazione *Adriatico-Orientale*, e l'altra del 14 giugno 1869 con successiva dichiarazione modificativa del 19 agosto anno medesimo con la società Raffaello Rubattino e Compagni;

Veduta la deliberazione della 1^a sezione di questa Corte, con la quale venne negata la registrazione pura e semplice dell'anzidetto decreto sulla considerazione che la disposizione dell'articolo 13 del regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, non era applicabile al decreto in esame, come quello che approvava un titolo nuovo di spesa continuativa per più anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri partecipata con la nota del Ministero delle finanze del 25 settembre 1869;

Considerato che con la detta deliberazione del Consiglio dei ministri non viene rimosso il motivo del rifiuto opposto dalla 1^a sezione della Corte alla registrazione pura e semplice dell'anzidetto decreto;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800,

Delibera:

Che sia ammesso a registrazione *con riserva* il decreto regio del 9 settembre 1869.

D E C R E T I

Convenzione per il prolungamento sino a Venezia della linea di navigazione fra Brindisi ed Alessandria d'Egitto.

Il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, contraenti a nome dello Stato,
E la società anonima italiana di navigazione *Adriatico-Orientale*, rappresentata dai signori conte Bellino Briganti-Bellini, presidente del Consiglio di direzione, e Paolo De La Hante, amministratore, in virtù dei poteri loro conferiti dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 22 ottobre 1866,

Hanno concertato e stipulato le seguenti modificazioni alla convenzione 2 gennaio 1862, ed al quaderno d'oneri unito alla convenzione.

Art. 1. Il servizio determinato dall'articolo 1 del quaderno d'oneri unito alla convenzione del 2 gennaio 1862, modificato dall'articolo 4 della convenzione stessa e dalla legge 23 agosto 1868, si cambierà in un viaggio per settimana da Venezia ad Alessandria d'Egitto, con approdo ad Ancona e Brindisi e viceversa.

Il numero delle leghe fra i punti anzidetti rimane stabilito come segue:

Da Venezia ad Ancona	Leghe	41
Da Ancona a Brindisi	»	90
Da Brindisi ad Alessandria d'Egitto	»	274
	Totale leghe	405

Art. 2. La sovvenzione, stabilita in lire 33 per lega marina coll'articolo 4 della convenzione 2 gennaio 1862, sarà ridotta dall'attuazione della presente, e fino al termine della succitata convenzione, a lire 32 per lega marina su tutta la linea Venezia-Ancona-Brindisi-Alessandria d'Egitto e viceversa.

Art. 3. Fermi restando tutti gli altri patti della convenzione 2 gennaio 1862 e dell'annesso quaderno d'oneri, si conviene espressamente che il Ministero dei lavori pubblici sarà in diritto di fissare i giorni e le ore delle partenze da Brindisi per Alessandria, e che per assicurare la regolarità assoluta di tali partenze per l'Egitto, i giorni e le ore della partenza da Venezia saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, in modo da lasciare, secondo la velocità normale di contratto, un largo di non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona.

Nella direzione inversa la fermata in Brindisi, come quella in Ancona, non sarà maggiore di ore cinque.

La società sarà tenuta alla partenza nelle ore così fissate, sia da Venezia come da Brindisi, sottomettendosi, in caso di ritardo od inadempimento, alle penalità prevedute dagli articoli 18 e 19 del citato quaderno di oneri.

Art. 4. Tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi indipendentemente anche da ogni caso di forza maggiore relativo alla partenza da Venezia e da Ancona, ed alla navigazione fra Venezia, Ancona e Brindisi.

Art. 5. La velocità, di cui è parola all'articolo 17 del quaderno d'oneri, sarà calcolata separatamente sulla linea Venezia-Brindisi e su quella Brindisi-Alessandria d'Egitto.

Sarà accordata però la tolleranza di un'ora per ciascuna corsa di andata e di ritorno fra Venezia e Brindisi, per il percorso della laguna fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco.

Art. 6. Per agevolare la regolarità delle partenze da Brindisi per Alessandria viene stipulato che ogniqualvolta i comandanti dei piroscafi credessero che lo stato dell'atmosfera potrebbe ritardare la partenza dal porto interno di Venezia, la società avrà facoltà di salpare dal porto di Malamocco, rinunciando in questo caso alla sovvenzione relativa al percorso fra il canale di San Marco ed il porto di Malamocco, la cui lunghezza è fissata in leghe due.

Le suddette condizioni dell'atmosfera dovranno essere giustificate e riconosciute dal capitano del porto di Venezia.

Art. 7. La presente convenzione non avrà effetto se non dopo essere stata approvata per legge, e non

D E C R E T I

prima della scadenza di un anno del contratto stipulato fra la società Adriatico-orientale e la città di Venezia.

Fatto a Firenze, in doppio originale, addì sei marzo mille ottocento sessantanove.

Il ministro dei lavori pubblici
LODOVICO PASINI.

Il ministro delle finanze
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Per la società:

BELLINO BRIGANTI-BELLINI — PAOLO DE LA HANTE.

Dichiarazione.

I sottoscritti, firmatari della convenzione stipulata il 6 marzo corrente anno con le Loro Eccellenze il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, per il prolungamento fino ad Ancona e Venezia del servizio postale e commerciale marittimo fra Brindisi e l'Egitto, accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1° *Alla fine dell'articolo primo saranno aggiunti i seguenti capoversi:*

« Tosto che il canale marittimo di Suez sarà aperto alla navigazione, il Governo potrà, mediante preavviso di tre mesi, cambiare l'approdo, in Egitto, di Alessandria con quello di Porto Saïd.

« Il numero delle leghe fra Brindisi e Porto Saïd sarà stabilito d'accordo fra il Governo e la società. »

2° *Nel primo capoverso dell'articolo terzo, alle parole « non meno che ore otto per fermata nel porto di Brindisi, e di ore cinque per fermata nel porto di Ancona, » saranno sostituite quelle: « non meno di ore dodici per fermata nel porto di Brindisi, e di ore sei per fermata nel porto di Ancona. »*

Al secondo capoverso del detto articolo terzo sarà sostituito il seguente: « nella direzione inversa la fermata in Brindisi non sarà minore di ore dodici, e quella di Ancona non minore di ore sei. »

3° *All'articolo quarto in luogo di « tali penalità saranno applicate alla partenza da Brindisi, » sarà detto: « tali penalità saranno applicate raddoppiandole alla partenza da Brindisi. »*

4° *Sarà aggiunto un articolo così concepito:*

« All'atto della partenza sia da Venezia che da Ancona la società sarà obbligata di riservare il posto necessario per l'imbarco in Brindisi di qualunque carico di merci o numero di passeggeri, impegnato presso l'agenzia della società in quel porto, secondo l'avviso che la società stessa curerà di avere per telegrafo dodici ore prima della partenza da Venezia. »

Firenze, 25 giugno 1869.

L'amministratore
PAOLO DE LA HANTE.

Il presidente
BELLINO BRIGANTI-BELLINI.

Convenzione per un corso regolare di navigazione commerciale fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, quello dei lavori pubblici e quello delle finanze a nome dello Stato,

Il signor cavaliere Raffaello Rubattino, contraente a nome proprio e della società di navigazione concessionaria dei servizi postali marittimi, da lui rappresentata, hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1. La società Rubattino si obbliga verso il Governo ad effettuare un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto, con approdo a Livorno, Napoli e Messina, sotto l'esatta osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 2. Dovrà la società acquistare pel detto servizio quattro nuovi grossi piroscafi ad elice, oltre l'Egitto in costruzione, capaci di trasportare ognuno almeno 1500 tonnellate di merci.

D E C R E T I

Questi bastimenti dovranno essere in navigazione entro nove mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile ottenere dai costruttori italiani alcuno di questi bastimenti per ragione della strettezza del tempo prefisso, e però dovessero tutti essere costrutti all'estero, il signor Rubattino si obbliga a ciò che il primo bastimento, che ulteriormente la sua società dovrà costruire per la navigazione nel Mediterraneo, sia ordinato ed eseguito in Italia.

Qualora la società non avesse in pronto tutti i suddetti bastimenti per il tempo sopra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il presente contratto, senza che sia d'uopo di sentenza di tribunali, nè di altra formalità di atti. La società rinunzia al beneficio della purgazione della mora.

In caso di perdita di un piroscifo, la società dovrà surrogarlo nel termine di dieci mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio.

Il ritardo frapposto dalla società a provvedersi dei quattro piroscafi, od a rimpiazzare un piroscifo perduto o disadatto alla navigazione, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno di ritardo, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel quarto alinea precedente, e della facoltà fatta al Governo di sospendere le anticipazioni alla società portate dall'articolo 10.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione che il Governo paga alla società pei servizi postali.

Art. 3. I cinque piroscafi saranno costruiti sul tipo dell'*Europa*, nave da trasporto della marina reale, ed in modo da poter servire per trasporto di truppe, materiali da guerra, e specialmente adatti al trasporto di cavalli, dovendo ciascuno di essi avere spazio per 250 cavalli.

Art. 4. La società si obbliga ad aumentare i suoi attuali viaggi, ora bimensili, per l'Egitto, portandoli a tre partenze al mese, entro il termine di tre mesi dalla data del presente atto, e successivamente a stabilire una partenza per settimana per l'epoca, in cui avrà luogo l'apertura del canale di Suez.

Art. 5. La società si obbliga a trasportare gratuitamente per conto delle regie poste italiane nei viaggi previsti da questa convenzione, cioè non solo tra l'Italia e l'Egitto e viceversa, ma eziandio tra i porti intermedi di Livorno, Napoli e Messina, le lettere ed i pieghi postali. A questo effetto la società trasmetterà anticipatamente ogni mese alla direzione generale delle regie poste gli itinerari del servizio d'Egitto, e dipenderà, per tutto quanto concerne le discipline postali, dall'amministrazione generale delle regie poste.

Art. 6. La società si obbliga pure a trasportare in detti viaggi tanto i regi impiegati e militari, quanto gli oggetti di privata o destinati al servizio del Governo, a prezzi ridotti e come è stabilito dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del quaderno d'oneri annesso alla convenzione 21 novembre 1861, approvato con legge 13 aprile 1862.

Art. 7. In dipendenza degli articoli precedenti, i vapori addetti al servizio della linea d'Egitto saranno perciò considerati come vapori postali, e godranno delle prerogative che vi sono o potrebbero esservi annesse, e specialmente della preferenza nei trasporti governativi negli scali che saranno toccati dai medesimi.

Art. 8. La società si obbliga di continuare questi viaggi per la durata di anni 10. Avrà però facoltà di diminuirli nel numero, sospenderli od anche cessarli, verificandosi i casi seguenti:

1° In caso di malattie contagiose o di quarantene, potrà diminuire o sospendere, a seconda delle circostanze, i detti viaggi, salva l'approvazione del Governo;

2° In caso di guerra, in cui potesse essere compromessa la bandiera nazionale, la società potrà temporaneamente tralasciare la navigazione, obbligandosi a riprenderla al ritorno della pace;

3° In caso di perdite giustificate nell'esercizio della navigazione durante due anni, potrà la società cessare i viaggi, dandone avviso preventivo al regio Governo due mesi prima. Queste perdite saranno giustificate innanzi una Commissione nominata dal Governo e composta di tre commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di marina.

Il signor Rubattino nei nomi si obbliga a non sollevare mai opposizione alcuna alle decisioni di questa Commissione.

D E C R E T I

Ove la società non avesse dato sufficienti giustificazioni, e si rifiutasse a continuare la navigazione, il Governo potrà obbligarvela, senza che per parte della medesima possano essere elevate pretese di indennità. La società dovrà trasmettere annualmente al Governo un resoconto delle sue operazioni.

Art. 9. Il Governo si riserva di potere addivenire a degli accordi colla società pel caso, in cui reputasse utile al commercio nazionale che i viaggi si prolungassero al di là di Suez.

Art. 10. Per agevolare alla società Rubattino l'acquisto del materiale occorrente all'intero esercizio della linea di navigazione stabilita nella presente convenzione, il Governo le farà un'anticipazione di quattro milioni, pagabili, dopo l'approvazione per legge della presente convenzione, in quattro rate di un milione ciascuna, e cioè:

Lire 1,000,000	alla fine agosto 1869,
Lire 1,000,000	alla fine ottobre 1869,
Lire 1,000,000	alla fine gennaio 1870,
Lire 1,000,000	alla fine febbraio 1870.

Il pagamento dell'anticipazione accordata dal Governo verrà fatto mediante regolari mandati in capo del direttore della società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la società.

L'anticipazione di lire 4,000,000, che viene fatta alla società Rubattino, non porterà interesse. Essa è tuttavia condizionata:

A) All'obbligo da parte della società di presentare al Governo, non più tardi del 1° agosto 1869, i contratti con repute case per la costruzione dei quattro nuovi piroscafi;

B) Alla restituzione per rate dei quattro milioni di anticipazione nelle epoche seguenti:

Lire 400,000	nell'anno 1871
Lire 600,000	nell'anno 1872
Lire 800,000	nell'anno 1873
Lire 1,000,000	nell'anno 1874
Lire 1,200,000	nell'anno 1875

Art. 11. In guarentigia dell'anticipazione e degli obblighi che si assume colla presente convenzione, la società darà ipoteca sui cinque piroscafi di nuova costruzione, ognuno di essi per la somma di lire 800,000, mediante oppignorazioni di essi a favore del regio Governo.

A tal fine verrà, a misura che il nuovo materiale sarà pronto al mare, stipulato regolare atto notarile per la costituzione del pegno e relativa nomina del custode di esso, a termine di legge.

L'oppignoramento dei piroscafi verrà gradatamente ridotto in proporzione dei rimborsi, che saranno mano a mano effettuati al Governo dalla società.

Gli atti di oppignoramento saranno esenti dal diritto di registro.

Art. 12. La società Rubattino costituirà all'atto del terzo versamento un pegno sopra due altri piroscafi, scelti dal Governo fra i bastimenti che essa possiede di sua libera ed assoluta proprietà, mediante l'osservanza delle forme, di cui all'articolo 287 del Codice di commercio.

Art. 13. Il materiale oppignorato in forza dei due articoli precedenti dovrà essere dalla società Rubattino assicurato sino alla concorrenza della somma di quattro milioni, facendo girata al Governo delle polizze di assicurazione.

Art. 14. La società Rubattino costituisce parimente un pegno sulle sovvenzioni che ad essa spettano pei servizi postali, di cui è concessionaria in virtù della legge 13 aprile 1862, mediante l'osservanza delle disposizioni degli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Tutti i pegni anzidetti staranno a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte che la società assume con la presente convenzione.

Art. 15. Il Governo avrà facoltà in ogni tempo di disporre dei bastimenti di questo servizio per uso governativo o militare, pagando alla società una indennità, la quale sarà stabilita da una Commissione composta

* D E C R E T I

da due individui a scelta del Governo, altri due a scelta della società, e da un quinto nominato a maggioranza dai quattro precedenti ed al quale sarà devoluta la presidenza. In caso di parità di voti, il presidente sarà scelto dal presidente del tribunale di commercio del luogo dove ha sede il Governo centrale. Questa Commissione giudicherà inappellabilmente.

Art. 16. La società non potrà cedere ad altri nè i diritti, nè gli obblighi assunti con la presente convenzione, se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi dalla società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluta la convenzione senza obbligo di giudiciale diffidamento.

Art. 17. La presente convenzione non sarà obbligatoria per il Governo, se non dopo la sua approvazione per legge.

Firenze, 11 giugno 1869.

MARCO MINGHETTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.*

ANTONIO MORDINI, *ministro dei lavori pubblici.*

GUGLIELMO CAMBRAY-DIGNY, *ministro delle finanze.*

RAFFAELLO RUBATTINO, *nei nomi.*

GASPARE FINALI, *testimonio.*

GIOVAN FRANCESCO GIOVANNINI, *testimonio.*

Firenze, addì diciannove agosto milleottocentosessantanove.

L'approvazione della convenzione in data undici giugno milleottocentosessantanove, non avendo potuto aver luogo per cagione della proroga della Sessione del Parlamento, ed essendo trascorsi due mesi dalla data della convenzione medesima, restano parimenti protratti di due mesi i termini contemplati agli articoli 2, 4 e 10 relativi alla messa in navigazione dei bastimenti nuovi, all'aumento dei viaggi per l'Egitto, alle rate di pagamento da parte del Governo e alla presentazione dei contratti coi costruttori.

Firmati:

MARCO MINGHETTI.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

A. MORDINI.

RAFFAELLO RUBATTINO.

JACQUIER VITTORIO, *testimonio.*

E. MARTIN LANCIARES, *testimonio.*

- IV. Oggetto: *Decreto ministeriale col quale si accorda agli stabilimenti d'industrie meccaniche di Napoli una anticipazione di lire 200,475 per rata non ancora scaduta, in ordine al contratto del 29 gennaio 1866 per provvista alla regia marina di due macchine a vapore ad elice della forza di 900 cavalli.*

MINISTERO DELLA MARINA.

Il ministro,

Visto il contratto 29 gennaio 1866, stipulato col cavaliere Gregorio Macry, amministratore delegato della società nazionale d'industrie meccaniche in Napoli per la provvista alla regia marina di un paio di macchine a vapore ad elice, della forza di 900 cavalli;

Visto il ricorso del rappresentante la suddetta società col quale si domanda l'anticipazione della quinta e

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Deliberazione della 1^a sezione della Corte.

Udienza del 27 settembre 1869.

La Corte dei conti, sezione prima,

Veduto il decreto del ministro della marina del 26 settembre 1869, col quale è accordata allo stabilimento di industrie meccaniche di Napoli l'anticipazione in lire 200,475 di una rata non ancora scaduta del prezzo di due macchine a vapore ad elice ad uso della regia marina ;

Veduto il contratto stipulato il 29 gennaio 1866 tra l'amministrazione della marina ed il detto stabilimento di industrie meccaniche per la fornitura delle due macchine sopra menzionate ;

Veduto il regio decreto 8 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità generale dello Stato ;

D E C R E T I

penultima rata del pagamento di dette macchine, anticipazione che ascende alla somma di lire duecentomila quattrocento settantacinque;

Vista la deliberazione presa in Consiglio dei ministri nella seduta 24 corrente con la quale, tenuto conto delle gravi considerazioni di ordine pubblico e dell'interesse del paese per la prosperità dell'industria che inducono il Governo a venire in aiuto alla detta società, si approva che venga accordata la chiesta anticipazione,

Decreta:

Viene accordata allo stabilimento d'industrie meccaniche di Napoli l'anticipazione della somma di lire 200,475 che rappresenta l'ammontare della quinta e penultima rata di pagamento delle macchine di 900 cavalli, costrutte in forza del contratto 29 gennaio 1866.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Firenze, 26 settembre 1869.

Il ministro

Firmato: F. RIBOTY.

- V. *Oggetto: Decreto reale col quale il calendario dei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in poi, viene esteso a tutto il regno col 1° gennaio 1870.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC, ECC.

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, e per la grazia e giustizia e per i culti;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il calendario dei giorni festivi già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in appresso viene esteso per gli effetti civili a tutto il regno col 1° gennaio 1870 in conformità dell'annessa tabella;

• MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Considerando che l'anticipazione in parola, non avendo il suo titolo e fondamento legale nel contratto, nè in altro atto o convenzione, che sia intervenuto a modificare il primo, non può dal potere esecutivo autorizzarsi senza eccedere le facoltà ad esso deferite dai vigenti regolamenti ;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800 ,

Delibera :

Di non ammettere a registrazione il decreto del Ministero di marina del 26 settembre 1869.

MINISTERO DI MARINA.

Il Consiglio dei ministri ha approvato che venga fatto registrare *con riserva* il decreto ministeriale di pagamento dell'anticipazione delle lire 200,475 allo stabilimento di industrie meccaniche di Napoli.

Firenze, 29 settembre 1869.

Firmato: RIBOTY.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 15 ottobre 1869,

La Corte dei conti a sezioni unite :

Veduto il decreto del ministro della marina del 26 settembre 1869, col quale viene accordata allo stabilimento di industrie meccaniche di Napoli l'anticipazione in lire 200,475 di una rata non ancora scaduta del prezzo convenuto pagarsi dal Governo in forza del contratto 29 gennaio 1866 per la provvista alla regia marina di due macchine a vapore ad elice della forza di 900 cavalli ;

Veduta la deliberazione della 1° sezione di questa Corte del 27 settembre 1869 con cui fu rifiutata la registrazione pura e semplice del detto decreto ;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei ministri, con la quale si assume dal Ministero la responsabilità della cennata anticipazione e si insiste per la registrazione del decreto ;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità dello Stato ;

Ritenuto che il motivo che impedì la 1° sezione della Corte di ammettere a registrazione il decreto in parola non è stato rimosso con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri ;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800 ,

Delibera :

Che sia ammesso a registrazione *con riserva* il decreto ministeriale 26 settembre 1869.

Deliberazione della 1° sezione della Corte.

Udienza del 18 novembre 1869.

La Corte dei conti, sezione prima,

Veduto il regio decreto 17 ottobre p. p., emanato sulla proposta dei ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, e per la grazia, giustizia e culti ; sentito il Consiglio dei ministri, col quale il calendario dei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in appresso, viene esteso per gli atti civili a tutto il regno col 1° gennaio 1870 in conformità della tabella al decreto medesimo annessa ;

Considerando che il determinare egualmente in tutto lo Stato i giorni festivi per gli effetti civili, se è utile in

D E C R E T I

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 17 ottobre 1869.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati: M. MINGHETTI.
M. PIRONTI.

Tabella dei giorni festivi esistenti nel calendario delle antiche provincie dal 6 settembre 1853:

Tutti e singoli i giorni di domenica.
 Il giorno di Natale,
 Il giorno dell'Epifania,
 Il giorno dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.
 Il giorno della Concezione }
 Il giorno della Natività } della Beata Vergine Maria.
 Il giorno dell'Assunzione }
 Il giorno del SS. Corpo di Cristo.
 Il giorno dei beati apostoli Pietro e Paolo.
 Il giorno di Ognissanti.
 Il giorno del celeste patrono di ciascuna diocesi, città e terra.

Visto d'ordine di S. M.

I ministri di agricoltura, industria e commercio, e di grazia e giustizia e culti

Firmati: M. MINGHETTI.
M. PIRONTI.

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

sè, anzi necessario, ha tuttavia per le varie disposizioni delle nostre leggi, e specialmente per quelle di procedura e di commercio, effetti che toccano le relazioni di diritto e di interesse privato, e perciò sarebbe conforme ai principii del diritto politico che ci governa il provvedervi con atto legislativo;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800;

Delibera:

Di non ammettere il decreto a registrazione.

Il presidente

Firmato: DUCHOQUE.

Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio alla Corte dei conti.

N° 9673.

Firenze, 19 novembre 1869.

La Corte dei Conti, riconoscendo che il provvedimento che estende agli effetti civili il calendario dei giorni festivi vigente nelle antiche provincie per tutto il regno è utile anzi necessario, pur nondimeno dubita che debba essere oggetto di disposizione legislativa, ed in conseguenza ha deliberato di astenersi dal registrare il decreto del 17 ottobre 1869.

Mi sono fatto un dovere di portare immediatamente al Consiglio dei ministri la deliberazione della regia Corte. Il Consiglio dei ministri, dopo matura discussione, ha creduto, per motivi di convenienza politica, di mantenere il suo concetto ed unanimemente invita la Corte a volere registrare il detto decreto 17 ottobre *con riserva*.

Il ministro

Firmato: M. MINGHETTI.

■ Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Questo giorno 20 novembre 1869,

Veduto il regio decreto del 17 ottobre 1869, emanato sulla proposta dei ministri per l'agricoltura, industria e commercio, e per la grazia e giustizia e culti, col quale il calendario dei giorni festivi già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853 in poi, viene esteso a tutto il regno col 1° gennaio 1870;

Veduta la deliberazione della 1ª sezione di questa Corte del 18 novembre 1869, con la quale fu ricusato di ammetterlo a registrazione;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei ministri, comunicata con nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio del 19 stesso mese di novembre, con la quale il Ministero insiste perchè sia ammesso, anche *con riserva*, il decreto in esame;

Ritenuto che il motivo, che impediva la 1ª sezione della Corte di ammettere il citato decreto, non è stato rimosso con l'anzidetta deliberazione del Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800;

Delibera:

Che sia ammesso a registrazione *con riserva* il decreto reale del 17 ottobre 1869.

PARTE II.
MANDATI.

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	M A N D A T I	Importo
MINISTERO DELLE FINANZE. — Esercizio 1868			
1	209	Aggio sull'oro per diversi pagamenti da farsi all'estero — Mandato n° 1 per L.	8,255,629 27
Esercizio 1869.			
2	65 ^{quater}	Anticipazione alla società Raffaello Rubattino e Compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto — Mandato n° 1 per L.	1,000,000 »
MINISTERO DELL'INTERNO. — Esercizio 1868.			
3	47	Mantenimento dei detenuti. — Mandati n° 51 per L.	23,257 60
MINISTERO DELLA MARINA. — Esercizio 1869.			
4	41	Costruzioni navali — Mandato n° 1 per L.	200,475 »

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Il di contro mandato è stato registrato *con riserva* per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, emessa nel 3 giugno 1868, e riportata nell'elenco delle registrazioni con riserva della quindicina dal 1° al 15 giugno di detto anno (Vedi pag. 4-11).

Il di contro mandato è stato registrato *con riserva* per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, emessa nel 28 settembre 1869, e riportata in questo elenco di registrazioni con riserva (Vedi pag. 20 a 32).

La registrazione *con riserva* dei controscritti mandati ha per causa i motivi espressi nella deliberazione emessa dalla Corte dei conti a sezioni unite nell'11 dicembre 1868, riportata nell'elenco di registrazione con riserva dal 16 al 31 dicembre 1868.

Il di contro mandato, che rappresenta l'ammontare della quinta e penultima rata di pagamento alla società nazionale di industrie meccaniche in Napoli per la costruzione di due piroscafi ad uso della regia marina, è stato registrato *con riserva* per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, emessa nel 15 ottobre 1869, e riportata in questo elenco di registrazioni con riserva (Vedi pag. 32-35).

Firenze, il 30 novembre 1869.

Il presidente
DUCHOQUÉ.

Il segretario generale
LEONI.

SESSIONE 1869-70

N° 3 bis

124

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCHI

DELLE

REGISTRAZIONI CON RISERVA

fatte dalla CORTE DEI CONTI

nelle quindicine corse dal 1° dicembre 1869, al 31 marzo 1870 (1)

*Comunicati alla Camera nelle sedute del 17 dicembre 1869
al 31 marzo 1870*

(1) Vedi Sessione 1867-68, stampato n° 121.

Dal 1° al 15 dicembre 1869

PARTE I. — Decreti.

Negativa.

PARTE II. — Mandati.

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati	Ammontare dei mandati
MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1869.			
I.	44	Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali <i>Cavour</i> . — Mandati n° 2	2,006,090 93
II	44	Garanzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali <i>Cavour</i> . — Mandato n° 1	2,000,000 »
III	65 quinquies	Garanzia ed interessi per gli anni 1866-67-68 ed ammortamento delle obbligazioni della società dei canali <i>Cavour</i> . — Mandati n° 2	1,738,560 »
IV.	65 quater	Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandato n° 1	1,000,000 »

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

I controscritti due mandati, concernenti il pagamento dell'ottava e nona rata del 1869 della sovvenzione chilometrica anticipata alla società delle ferrovie meridionali col mezzo dei Buoni del Tesoro, furono ammessi a registrazione con riserva, come atti consequenziali del decreto 17 novembre 1867, ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 4 dicembre 1867. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva della quindicina dal 4 al 18 dicembre 1867, pagina 6 a 8.)

I controscritti mandati furono spediti a favore della Compagnia dei canali Cavour, il primo sul capitolo 44 pel pagamento di acconto di garanzia del 1869, e gli altri due sul capitolo 65 quinquies pel pagamento di acconto di garanzia per gli anni 1866-1867-1868, di ammortamento di obbligazioni e di opere di completamento. I mandati medesimi sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atti consequenziali del decreto reale 5 settembre 1869, ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 13 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

Il controscritto mandato, concernente la seconda rata d'anticipazione per l'oggetto contro indicato, è stato ammesso a registrazione con riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

Firenze, 16 dicembre 1869.

Il presidente
DUCHOQUÉ.

Il segretario generale
LEONI.

Dal 16 dicembre 1869 al 15 marzo 1870

PARTI I. — Decreti.

Numero
d'ordine

D E C R E T I

1

Oggetto: *Decreto ministeriale, col quale si autorizza spedire mandati di pagamento, non ostante l'esaurimento dei fondi ai capitoli 66 e 68 del bilancio 1869 pel Ministero delle finanze, ed al capitolo 1 pel Ministero dei lavori pubblici.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE,

Visto il progetto di legge presentato alla Camera elettiva nel 19 dicembre stante (n° 10) per ottenere una maggiore spesa sui capitoli 66 e 68 del bilancio 1869 pel Ministero delle finanze, ed al capitolo 1 del bilancio per l'anno stesso del Ministero dei lavori pubblici;

Considerando che per l'avvenuta proroga della Camera quel decreto non ha potuto venire nemmeno posto in discussione;

Considerando che, quantunque si sia ottenuto in parte un risparmio in confronto dell'ammontare dei ruoli del personale del Ministero delle finanze, della Corte dei conti e del Ministero dei lavori pubblici, tuttavia non si potè raggiungere la somma in ragione del 5 per cento, presagita quando si approvava il bilancio 1869;

Considerando doversi fare il pagamento dello stipendio di dicembre 1869 agl'impiegati che ne abbiano diritto;

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 28 dicembre 1869,

Invita la Corte dei conti, anche a termini dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, di ammettere a registrazione i mandati pel pagamento degli stipendi agl'impiegati dei Ministeri suddetti e della Corte dei conti, ancorchè i rispettivi capitoli superino i fondi assegnati in bilancio e nei limiti delle maggiori somme infraindicate:

Capitolo 66. <i>Personale del Ministero delle finanze</i>	L. 37,000
Capitolo 68. <i>Personale della Corte dei conti</i>	» 34,000
Capitolo 1. <i>Personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici</i>	» 9,200
	<u>L. 80,200</u>

Dato a Firenze, il 28 dicembre 1869.

Il ministro
Firmato: SELLA.

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite.

Udienza del dì 29 dicembre 1869.

Veduto il decreto del ministro delle finanze, col quale, non ostante il verificato esaurimento dei fondi in bilancio, si autorizza la spedizione dei mandati sul bilancio delle finanze pel 1869, capitolo 66, *Personale del Ministero delle finanze*, per lire 37,000, e capitolo 68, *Personale della Corte dei conti*, per lire 34,000, e sul bilancio dei lavori pubblici, anno medesimo, capitolo 1, *Personale dell'amministrazione centrale*, per lire 9200;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio dei ministri per l'ammissione a registrazione dei mandati di stipendio di cui si tratta;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Considerando che, ai sensi degli articoli 12 e 13 del detto regio decreto, alle deficienze di fondo nei capitoli del bilancio passivo non può altrimenti essere provveduto che per legge, e, quando le Sessioni delle Camere legislative sono prorogate o chiuse, ha il potere esecutivo facoltà di provvedervi, in via provvisoria, mediante decreti reali;

Ritenuto che il decreto in questione si discosta perciò, quanto alla forma, dalle norme e dalle discipline sancite colla citata legge di contabilità;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800;

Delibera

che sia ammesso a registrazione *con riserva* il decreto ministeriale 28 dicembre 1869.

PARTE II. — Mandati.

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati	Ammontare dei mandati
MINISTERO DELL'INTERNO — Bilancio 1869			
I.	16 ter	Sifilicomi (cura e mantenimento). — Mandati n° 16	29,022 21

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Alla registrazione pura e semplice dei controscritti mandati ostava la deficienza del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio.

Il Ministero dell'interno, in data del 19 febbraio 1870, comunicò la relazione al Consiglio dei ministri, e successiva deliberazione del medesimo in proposito dell'ammissione dei detti mandati.

Nota del Ministero dell'interno alla Corte dei conti.

N° 1506.

Firenze, 19 febbraio 1870.

Il capitolo 16 *ter* del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1869 trovandosi esaurito, fu fatta relazione al Consiglio dei ministri per la registrazione alla Corte dei conti, sotto riserva, dei mandati che saranno tratti su quel capitolo fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

Avendo il Consiglio dei ministri, in data del 16 corrente mese, approvata la proposta del signor ministro dell'interno, e deliberato d'invitarsi la Corte dei conti a registrare sotto riserva i suddetti mandati fino alla concorrenza di lire 40,000, il sottoscritto si pregia darne partecipazione all'Eccellenza Vostra per quelle disposizioni che crederà opportuno di emettere, trasmettendole in pari tempo copia della relazione dianzi accennata.

Il Direttore generale
Firm.: G. BOSCHI.

Relazione al Consiglio dei ministri.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869, al capitolo 16 *ter*, sotto il titolo *Sifilicomi* (*Spese*), venne stanziata la somma di lire 780,000, che riuscì inferiore al bisogno, sia per l'aumento delle diarie richieste dagli ospedali e dagli appaltatori, e che fu giuocoforza accordare nei novelli contratti che si sono stipulati a causa del rincaro dei viveri, sia pel costante e graduale sviluppo di questo ramo dell'amministrazione.

La deficienza può fin d'ora calcolarsi ascendere a circa lire 40,000, essendo già liquidate e giacenti presso il Ministero contabilità per quasi lire 20,000, ed altrettante occorrendone per residuali conti non ancora pervenuti e per lavori in corso di esecuzione.

Nè l'accennata deficienza di fondo, sebbene per sè stessa rilevante, vuolsi considerare straordinaria, imperciocchè la necessità di stanziare in bilancio pel mantenimento dei sifilicomi un fondo maggiore di quello dello scorso anno è stata sentita e riconosciuta per guisa che pel corrente esercizio 1870 si è creduto opportuno di aumentarlo della somma di lire 72,000, la quale, aggiunta alle lire 35,500 stralciate al capitolo 17 per gli assegnamenti al personale addetto al servizio interno dei sifilicomi, fa ascendere il fondo stanziato al capitolo 18, corrispondente al 16 dell'esercizio 1869, da lire 780,000 a lire 887,500.

Per provvedere quindi al pagamento delle spese relative a questo ramo di servizio per l'esercizio 1869, fa d'uopo un aumento di credito da ottenersi per mezzo di apposito provvedimento legislativo, o, durante la proroga del Parlamento, mediante un regio decreto da convertirsi in legge.

Ma il regolare andamento dell'amministrazione non può essere ritardato per un periodo di tempo sì lungo, quanto se ne richiede per l'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera; supplirvi d'altra parte

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati	Ammontare dei mandati
II.	60 ^{ter}	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLE FINANZE — Bilancio 1870.</p> <p>Anticipazione alla società Rubattino e compagnia per un corso regolare di navigazione fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto. — Mandato n° 1</p>	1,000,000 »

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

con regio decreto, quando fra pochi giorni la Camera si troverà riunita, sembra al sottoscritto un provvedimento che riguardi di convenienza non saprebbero consigliare.

E però il referente venne nella determinazione di pregare codesto onorevole Consiglio a voler adottare collettivamente la risoluzione, colla quale si inviti la Corte dei conti a registrare sotto riserva i mandati che, nonostante l'esaurimento del fondo, verranno tratti sul capitolo 16 *ter* del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1869 fino alla concorrenza di lire 40,000, salvo a provvedere in seguito alla regolare giustificazione delle spese che vi si riferiscono.

*Il ministro dell'interno,
presidente del Consiglio dei ministri,*

Firmato: G. LANZA.

Alla risoluzione presa dal Consiglio dei ministri tenne dietro la seguente deliberazione della Corte:

Corte dei conti, sezioni unite:

Udienza del 4 marzo 1870.

Veduto il bilancio passivo del 1869 del Ministero dell'interno, approvato colla legge 21 giugno 1869, numero 5129;

Ritenuto che, essendo esaurito il fondo stanziato al capitolo 16 *ter*, *Sifilicomi (Cura e mantenimento)*, del detto bilancio, non possono essere vistati ed ammessi a registrazione i controscritti mandati, spediti dal Ministero in eccedenza del fondo stanziato;

Veduta la relazione del ministro dell'interno al Consiglio dei ministri per la registrazione con riserva dei mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo medesimo;

Veduta l'approvazione del detto Consiglio dei ministri, comunicata con nota del Ministero dell'interno del 19 scorso mese di febbraio;

Veduto il regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità generale dello Stato;

Considerando che l'autorizzazione di maggiori spese ai capitoli del bilancio passivo non può, per la detta legge di contabilità tuttavia in vigore, aver luogo che per legge o per decreti reali nei casi d'urgenza e di proroga o chiusura delle Sessioni del Parlamento;

Veduto l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n° 800;

Delibera

che sieno ammessi a registrazione con riserva i mandati che fino alla concorrenza di lire 40,000 saranno spediti sul capitolo 16 *ter*, *Sifilicomi (Cura e mantenimento)*, del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'anno 1869.

Il controscritto mandato, concernente la terza rata di anticipazione per l'oggetto controindicato, è stato ammesso a registrazione con riserva, come atto dipendente dal decreto reale 9 settembre 1869, ed ammesso del pari con riserva per i motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre.

(Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati	Ammontare dei mandati
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.			
Bilancio 1869.			
III.	35	Servizio postale e commerciale marittimo. — Mandato n° 1	134,052 »
Bilancio 1870.			
IV.	36	Servizio postale e commerciale marittimo. — Mandato n° 1	117,100 »

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

I controscritti mandati sono stati ammessi a registrazione con riserva, come atto consequenziale del regio decreto 9 settembre 1869, ammesso del pari con riserva per motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 detto mese di settembre. (*Vedi elenco delle registrazioni con riserva dal 1° luglio al 30 novembre 1869.*)

Firenze, 16 marzo 1870.

Il presidente
DUCHOQUÉ.

Il segretario generale
LEONI.

125

Dal 16 al 31 marzo 1870

PARTE I. — Decreti.

Negativo.

PARTE II. — Mandati.

Numero progressivo	Capitolo del bilancio	Denominazione del capitolo del bilancio su cui sono stati imputati i mandati	Ammontare dei mandati
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Bilancio 1870.			
I.	36	Servizio postale e commerciale marittimo. — Mandato n° 1	77,820 »
MINISTERO DELL'INTERNO — Bilancio 1869.			
II.	16 ter	Siflicomi (cura e mantenimento). — Mandati n° 3	2,753 70

126

MOTIVI DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA

Il controscritto mandato è stato ammesso a registrazione *con riserva* come atto consequenziale del regio decreto 9 settembre 1869, ammesso del pari *con riserva*, pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 28 dello stesso mese di settembre. (Vedi elenco delle registrazioni *con riserva* dal 1° luglio al 30 novembre 1869.)

I dicontra mandati sono stati ammessi a registrazione *con riserva* pei motivi espressi nella deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite del 4 marzo 1870. (Vedi elenco delle registrazioni *con riserva* dal 16 dicembre 1869 a tutto il 15 marzo 1870.)

Firenze, 1° aprile 1870.

Il presidente
DUCHOQUÉ.

Il segretario generale
LEONI.

Commissione per l'opere di decreti registrati
con ricorso della Corte di Cassazione.

128

Adunanza del 11. Maggio 1870.

Sono intervenuti gli On. Dip. Di Filippo, Canattoni e Ricciardi,
i quali dopo di avere atteso per oltre mezz'ora i loro colleghi,
non credendo di costituirsi, levarono la seduta, istando la
Presidenza della Camera a voler convocare la Commissione
per altro giorno.

Adunanza del 15. Maggio 1870.

Sono intervenuti gli stessi On. Deputati, e la seduta fu
prolata per lo stesso motivo che sopra.

Adunanza del 19. Maggio 1870.

Intervenuti in sufficiente numero la Commissione si è costi-
tuita alla nomina dell'On. Andreucci all'ufficio di Pre-
sidente e di quello di Segretario è stato incaricato il sottosegret-
to, il quale ha annunciato non essere intervenuto alle
due precedenti sedute per non averne avuto avviso.

Dopo che la Commissione ha deliberato di demandare
al Presidente ed al Segretario l'incarico di aver cura di
lavoro tra i vari membri, ed è stata levata la seduta
a ore 12. mezz.

M. Andreucci
Segretario

Adunanza del 20. Maggio 1870.

Intervenuti gli On. Martinielli e Canattoni insieme al sottosegretario
Segretario; a ore una e tre quarti pomeridiane si fu ritirato
volente di non aver veduto gli altri loro colleghi; e l'On.
Canattoni ha a' suoi dichiarata gradevole che la Commissione sia
convocata solo quando si sia certo che gli altri intervenissero.

M. Andreucci
Segretario

135 /

Elenco delle registrazioni con riserva
fatto dalla Corte di Cassazione nella ~~1a~~ ~~quadrimestrale~~ del
~~mezzo di~~ ~~Giugno~~ 1870 nei mesi di giugno e luglio 1870.

101 2

Parte I.

Secreti

Negativi

Parte II.

Mandati

Numero Capitolo o ordine Bilancio	Denominazione del capitolo del Bilancio cio' per cui sono imputati i Mandati	Ammontare dei Mandati
--------------------------------------	---	--------------------------

Ministero dell' Interno
Bilancio 1869

I. 16.	Spese per l'assistenza (cura e mantenimento)	Mandati N. 254 15920, 49
--------	--	--------------------------

Ministero dei Lavori
Pubblici

II. 100.	Costruzione della Galleria di S. Gallo	Mandati N. 354 10354, 28
----------	--	--------------------------

132 9

Motivi delle registrazioni con riserva

Dieci o tre mandati furono ammessi a registrarsi con riserva per i motivi esposti nella deliberazione della Corte dei Conti a sessioni unite del 17. Maggio 1870 (vedi Elenco delle registrazioni con riserva dal 16. al 31. Maggio 1870)

Olla registrazione fuca e semplice dei parati ammessi ma l'attuale deficienza del fondo stanziato nel relativo Capitolo del Bilancio.

Il Ministero dei Lavori Pubblici comunicò la seguente nota al Jequiro della quale ebbe luogo la Deliberazione della Corte dei Conti.

Nota del Ministero dei Lavori Pubblici

N. 25339-2592 Firenze 8. Giugno 1870
Incontro alla deliberazione fuca in Consiglio dei Ministri il sottoscritto prega V. O. a voler provvedere perché vengono registrati con riserva ai termini dell'Art. 16 della Legge 14 Agosto 1862 N. 800 i mandati spediti da questo Ministero coi N. 9. 10. 11. Jul. pag. 100 del Bilancio 1869 N. 40354, 25 a capo di credito Sarrari inferiori dei Lavori della Galleria di Staliothi e di L. 30000 a favore del Progetto di Cantararo al titolo di anticipa Lioni per proseguimento delle opere suddette

Motivi delle registrazioni con riserva

Si unisce copia della relazione fatta al Consiglio dei Ministri
 dal Ministro *U. Gauda*
 Relazione al Consiglio dei Ministri
 in merito dell'art. 8. della convenzione intera col Sig. Fattari,
 Impresario della Galleria di Stallotti, in data del 1.° corrente Prope,
 approvata dal Consiglio dei Ministri, dev'essere da questo Ministero pro-
 vvedere al pagamento all'Impresario predetto della somma di Lire
 40354, 28, ammontare dei dovizi stati ritenuti sugli accounti pa-
 gati a detto Impresario fino al tutto il passato aprile.

Come altrove che un tale pagamento possa avere effetto quan-
 to prima, il sottoscritto prega il Consiglio dei Ministri a voler
 che la Corte dei Conti venga richiesta che registri
 con riserva del relativo mandato in applicazione dell'art. 14
 della Legge 14 Agosto 1862. N.° 300.

Inoltre anche si possa provvedere al proseguimento dei
 lavori della Galleria preletta al cura dell'Amministrazione
 Esecuz. ministeriale che si porta ritardo a questo un credito di
 L. 50000 al Prefetto di Catanzaro per far fronte alle relative
 spese. Il sottoscritto deve pregare il Consiglio dei Mini-
 stri al tutto accettare un simile. E desidero per altro
 che questo al mandato per tale amministrazione sia alla
 Corte dei Conti dato solo con riserva.

In data dell' 3. Giugno 1866 il Consiglio dei Ministri
 ha approvato in proposito.

Il Ministro *U. Gauda*

In seguito a questa risoluzione del Consiglio dei
 Ministri ebbe luogo la seguente deliberazione
 della Corte.

Motivi delle registrazioni con riserva

Corte dei Conti = Petizioni unite

Udienza del di 9. Giugno 1869

Visti i mandati n.º 9. 10. e 11. sul Cap. 100^{bis} del Bilancio 1869 del Ministero di Lavori Pubblici, il primo dei quali per L. 40354, 29. a favore di Achille Fattori, impresario di lavori di costruzione della Galleria di Staltetti, ammontare dei decimi ritirati sugli accenti pagatigli fino a tutto lo scorso Aprile, e gli altri due, di L. 15,000 l'uno in favore del Prefetto di Catanzaro a titolo di anticipazione pel proseguimento delle opere precepite ad economia;

Considerando che essendo deficiente di fondi il Cap.º 100^{bis} a cui è imputata la spesa, continua a sussistere - il motivo, pel quale la Corte con deliberazione H. e. 12. Maggio p. p. registrò con riserva i precetti mandati n.º 9. e 10.

Considerando, inoltre, che a termini dell' Art. 16. del Capitolo annesso al Contratto stipulato col sig. Achille Fattori il 12. Giugno 1869 la restituzione dei decimi ritirati non può farsi se non dopo compiuta la collaudazione finale di lavori, ed approvato il relativo verbale: al che non ripuliva che finora si sia adempito.

Considerando che non si può far luogo ad anticipazioni di somme al Prefetto di Catanzaro per la continuazione dei lavori ad economia, fin tanto che non compia delle sciolgimenti legali del Contratto di Appalto col Fattori, e dell' inadempimento da parte di lui alle condizioni stipulate, giusta le disposizioni generali vigenti, e la disposizione speciale dell' Art. 13. del giud. Capitolato;

Notizi della registrazione matrimoniale

Deliberato per tutto ciò che di mandati sopra
inviati non possono essere ammessi a registrazione;
Onde dall' altra parte che il Consiglio dei
Ministri con risoluzione comunicata dal Ministero dei
Lavori Pubblici con Nota 6 Giugno corrente N.º 2339
2392 alla Corte dei Conti, ha dichiarato che i
mandati debbano aver capo sotto la piena responsa-
bilità; e ha perciò invitata la Corte a registrare
con osservazioni i termini dell' art. 14 della legge
14 Agosto 1862 N.º 300

Delibato il citato articolo;
Non essendo restati i motivi del rifiuto
della Camera di registrazione;

Delibera

Per i mandati sopra inviati
non registrati con riforma

Trento il 10 Giugno 1891

Il Segretario Generale

Il Presidente
Gustoni



136

~~Elenco delle registrazioni
con riserva fatte dalla Corte di Conti
Cont. 16. al 30 Giugno 1870~~

131

8

Parte 1.^{ma}

Secreto
(negativo)

SS

Parte 2.^{da}

(Variati)

1122 6477 11222 2100	Sommazioni del foglio per quali venne emessa l'emanata	Commentare Di mandati	Specie delle registrazioni con riserva
-------------------------	---	--------------------------	--

Ministero delle Finanze
Bilancio 1870
I. 39 Garanzie ed interessi a Società in
corsi vari di strade ferrate, ed
quella di Canali Casua. Mand. 1870 1991700, 00

Il Controfatto Mandato a favore della Compagnia
di Canali Casua per primo abbuoncamento della garan-
zia del 1870 è stato ammesso a registrazione con
riserva, come allo consequenziale Del Decreto Reale
S. Febbre 1869, ammesso del pari con riserva per moti-
vi espressi nella Deliberazione della Corte dei Conti
a Scrivani unite del 13 d. 2. mese di Settembre / ved.
Estratto della registrazione con riserva Del 1.º luglio
al 30. Novembre 1869)

Ministero dell' Interno
Bilancio 1869
II 16.ª Spedizioni (curate e mantenimento)
Mandati N. 2. 2136, 20

Il detto mandato è stato ammesso a registrazione con
riserva per motivi espressi nella Deliberazione della Corte
di Corte a Scrivani unite Del 4. Marzo 17. Maggio
1870 (ved. Estratti a registrazioni con riserva del 4.
Dicembre 1869 al 15. Marzo 1870, e dal 16. al 24.
Maggio 1870)

Scritto il 1.º luglio 1870

Il Segretario Generale

Il Presidente



MS 10

Elenco delle Registrazioni con
Riserva fatte dalla Corte dei Conti
Dal 1° al 15. luglio 1870



141 //

Parte I.^a
Decreto / negativa /



Parte II
Mandati,

no. 100
Cassa
dei Bilanci

Denominazione del capitolo sul quale
avvergo imputate i Mandati
Commentari
di Mancato

Ministero dei Lavori Pubblici
Bilancio 1869

1. 100. ^{ca} Copertura della Gallina di Stallotti
Mancato N. 1

1869, 19

Notizie delle Registrazioni sul caso sopra

Alla registrazione pura e semplice del Quinto Mese
settima principalmente la definizione del caso. Del ca
pitolo al cui la spesa è imputata

Il Ministro dei L. P. in data dell' 11 luglio 1869
comunicò la Relazione al Consiglio dei Ministri e
successive deliberazioni del medesimo in proposito
dell' Commissione del detto Mancato.

Nota del Ministero dei Lavori Pubblici
alla Cassa dei Conti

N. 3649-37069 - Sciro 11 luglio 1869

Inserire alla deliberazione presa in Con
siglio dei Ministri, e fatta sotto pres. del C. P.
la quale fu approvata, per chi restava registrato
con riserva ai termini dell' Art. 14 della
legge 14 Agosto 1869, N. 200 al Mandato
Affidato N. 12 sul capitolo 100 ^{ca} del
Bilancio 1869 e 1869, 19 a favore del
Architetto Sardan, e saldo dei lavori dal me
esimo eseguiti alla Gallina di Stallotti a tutta
del D. G. Maggi.

Si inserisce copia della relazione fatta al
Consiglio dei Ministri. Il Ministro
in carica

Relazione al Consiglio dei Ministri
Per definizione di caso imputabile sul capi
tolo del Bilancio in cui è imputata la spesa, ha in

1848 Consiglio
di Pavia
12. marzo

Denominazione del Capitolo

Comunicazione

Notizie

Conte di Corti ricevette la registrazione di un Marchese di S. M. B. 19 devoto al Sig. (Cesillo) Tassinari già appaltatore della Galleria di Stalotta per la parte di quanto a tutto il passato Maggio.

Il Contabile tale pagamento una conseguenza dei fatti intesi a seguito di riveduzione fatta dal Consiglio dei Ministri, e lo svincolamento del contratto col Tassinari, in ritenendo l'efficienza per dar luogo a giusta frode da parte del medesimo, il ripieno prega il Consiglio dei Ministri a voler deliberare che la Corte dei Conti ha richiesto la registrazione con riserva dell'ante detto mandato.

È deliberato in Consiglio dei Ministri
il 9. luglio 1876.

Per copia conforme ai capi d'Amministrazione
Il Direttore Capo Divisione
G. Robecchi

Nota della Corte dei Conti al
Ministero dei Lavori Pubblici
N. 706 — L. 19 luglio 1876

Il tenore dei concetti stabiliti con
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, nel numero
comunicazione ai Ministri collegati, si deve
per la registrazione con riserva osservare il

11.° Capitolo
del
della Biblioteca

Denominazione del Capitolo

ammontato

Notizie

Stipulato col sig. Taddai il 16. Giugno 1869. La mancanza
di quest'atto importante non appariva notata nella Relazione
in al Consiglio dei Signori, e qualora si discusse per
la registrazione non si può fare il uero che di tal man
ca l'ha, pure sia tenuta parola, affinché il Consiglio
dei Signori rifletta se emulgare anche questo
difetto di documentazione, e il Naveato debba
aver corso.

Nota del Ministero di Lavori
Pubblici alla Corte dei Conti
N.° 3145-3703 Firenze 19. luglio 1870
Si riferisce alla Nota dell'Int.
in data di ieri N.° 7009, e delle altre pregiati informare
che per attenerci appunto al provvedimento segnato coll'art.
14 della legge 14. Agosto 1862. N.° 300 la deliberazione
del Consiglio di Signori relativa alla registrazione era
risposta del Signorato N.° 12 per l'importo 100 al favore
di Abille Taddai, non fu permesso, e non dopo che col
partito della Corte fu dichiarato che esse Naveate non
potranno aver corso per mancanza di jurei differenziali.
Sul capitolo non è affigurate le spese.
In quanto alla osservazione cui si riferisce alla giunta
Suida, non è fatta parola, e che la jemma che col
Naveato predetto si corrisponde ad Taddai, non riflette il
programma dei lavori fatti del ministero eseguiti nella
Galleria di Statelli in dipendenza del contratto N.°

N. 20 Capitolo
del
Regio Decreto

Denominazione del Capitolo 3

Amministrato

M. 2111

Giugno 1869, nei placenti di quelli al 21 Maggio, per cui
si prescrive al contabile dei lavori, proporzionalmente fatti.
Fino all'effettiva consegna di essi all'Amministrazione
in cui che il prezzo delle provviste, e motti e opera pas-
sati all'Amministrazione, insipina in dispendio
dell'atto di consegnando.

È inteso da tenersi che questo Ministero ferma il
suo senso per la spedizione dell'antidetto mandato, ebbe cura di
interpellare l'Isptor del Genio Civile Cav. Palmieri spedito sul
luogo per riconoscere e accettare la consegna dei lavori; e il Regi-
stro di Catandaro che ha presentato in diffidente per partito
dall'Art. 180 dell'Art. 180 per lavori pubblici, e in cui tutti quei
funzionari, che a dicitare, come risulta dai due telegram-
mi che si producono per copia, si è già per luogo al pa-
gamento.

Dopo queste spiegazioni e sulla considerazione che il ten-
sibile di Ministri ricevebbi già che il pagamento di cui
Michele è una conseguenza è intelligente, per il appa-
rimento del Consiglio di Stato, il sottoscritto ha fiducia che
adesso è contentissimo. Come non è possibile, la regi-
strazione con rispetto del Ministero, per le esatte, e
le pretese che per ulteriore istanze non mancheranno, e
quindi dell'interrogato.

Ugualmente di ciò tenne detto la seguente Esposizione
della Corte dei Conti
Deliberazione della Corte di Conti a Seduta riunita,
Venerdì del Giorno 14 luglio 1870

Notizi

La Corte dei Conti in Sessione pinoide
Veduta il Spedite. N. 19, sul top. 100 del Min. pro di Lavori
Subbiti N. 1869, di S. 1862, 19 a favore di Tartari e della appaltata
con quella del procuratore speciale Puccioni con Pico per non po
giamante a pido delle spese fatte fino al tutto maggio 1870 per la co
spedizione della Spallera di S. Mattetti;

Veduti i documenti annessi al cartone;
Veduta che la det. 1 della Corte in ha rifiutato la registrazione per gli s'isj me
tin già spresj nelle deliberazioni della Corte plenaria. 2. Maggio e 9. Luglio 1870
occasione di altri precedenti Spedite spediti sul della Capitate del Regno
a favore del sig. Tartari; per i quali è primo punto la difficoltà di
fidei del Capitate a cui la spesa è imputata;

Veduta la risoluzione del Consiglio dei Ministri comunicata alla Corte con
Nota del Min. pro dei Lavori Pubblici del di 11, con la seguente lettera offi
ciale del di 12 del corrente mese di Luglio, nella quale in seguito è in
conferma della precitata risoluzione del Consiglio in cui si è de
liberato che il Ministero debba aver cura in termini dell' Art. 12 della
legge 14 Agosto 1862, P. 1. 100.

Il Consiglio non ha respinto i motivi e il rifiuto e della
accettazione e istruzione;

È data il citato Art. 14 della legge 14 Agosto 1862

Delibera

Chè il Ministero sopra indicato sia respinto con riserva

Il Segretario G. L.
16 Luglio 1870

Il Segretario G. L.
16 Luglio 1870



N^o 3. quali

115 /

Elenco delle registrazioni con riferimento alle Carte
di Cambio dal 1. ottobre al 15. Aprile 1470.

Parte I. Decreti

Negativo

Parte II. Mandati

1192

N.º del Bilancio	Mandato n.º	Proprio	No. del r.º
------------------	-------------	---------	-------------


Ministero del Finanze
 Bilancio 1870

1. 60^{ta} Anticipazione alla Società del Nordatlantico Comp.
 per un corso regolare di navigazione fra i porti
 del Mediterraneo e l'India. Mand. n.º 1.000,000.

Il sottoscritto mandato, concernente la Società suddetta (ma-
 ter di anticipazione) è Legittimo contro i sociati, e fatto ammesso
 a registrazione, con riserva, come atto dipendente dal R. Decreto
 del 16. Feb. 1869. ed ammesso dal fisco con riserva per motivi appresi
 nella Circolare della Corte di Conti o Sottosecritta del 28. dello
 stesso mese di settembre. (Vedi elenco della registrazione con riserva
 del 1. luglio al 30. Luglio 1869)

Fatto il 16 Aprile 1870

[Signature]
 V. V. V.

[Signature]
 S. S. S.


N° 3 la

Standa alla repubblica una
memoria del 1 Aprile al 19. maggio

1870

fatti alla Corte re Corte

134

Dal 16. al tutto il 30. aprile 1870
Negativi

B⁶ g

Clerco delle registrazioni, con riserva
fatta dalla Corte dei Conti dal 16. Aprile a tutto
il 1^o maggio 1870

134 5

Dal 1.^{mo} al tutto il 15. Maggio 1870

Parte I.

Scritto -

(Negativo)

-

Parte II.

Mandati

No. Ord.	Cognome ed Abbr.	Denominazione del Capitolo e Bilancio sui cui sono imputati i mandati.	Anno e Mandato
I.	16. ^{to}	Ministero dell'Interno Bilancio 1869. Spese di amministrazione mandati n. 171	8224,97
II.	65. ^{to}	Ministero delle Finanze Bilancio 1869 Garanzia di interesse di gli anni 1866, 1867 e 1868 di ammontamento della obbligazione della Società di Canali Caracciolo n. 171	200,00
III.	36.	Ministero di Sacre Pubbliche Bilancio 1870 Spese postali e commerciali mandati n. 171	4180

Motivi della registrazione

Il dicastero mandato è stato ammesso a registrazione con riserva dei più motivi esposti nella Deliberazione della Corte dei Conti a Sessione unita del 4. marzo 1870 (vedi il libro della registrazione con riserva del 16. Dic. 1869 e tutto il 4. marzo 1870)
 Il detto mandato era affetto e iscritto a L. 4283,97. La ripartizione L. 17. 88. venne imputata sul fondo relativo al Bilancio.

Il dicastero incaricato relativo al pagamento del 3. accounto della Cassa di Depositi e Riscatto di Canali Caracciolo è stato ammesso a registrazione con riserva come atto consequenziale del Decreto Reale del 12. Feb. 1869, ammesso dal libro con riserva dei più motivi esposti nella Deliberazione della Corte dei Conti a Sessione unita del 13. detto mese di Feb. (vedi il libro della registrazione con riserva del 1. Luglio al 30. April 1869.)

Il dicastero incaricato è stato ammesso a registrazione con riserva come atto consequenziale al Decreto Reale del 12. Feb. 1869, ammesso dal libro con riserva dei più motivi esposti nella Deliberazione della Corte dei Conti a Sessione unita del 21. detto mese di Feb. (vedi il libro della registrazione con riserva del 1. Luglio al 30. April 1869.)

1869 (cap. 1/2)

Comunicato al Capitolo

documenti

Notizie B

Deliberazione della Corte dei Conti Siciliana
Udienza del 3 maggio 1870.

Visti il Mandato spedito dal Ministero di Lavori Pubblici col n. 7749 del 1.° 100. del R. D. 1869 n. 42406, se a favore di Achille Gallari
impiegato dei Lavori della Galleria & Statua
Visto che la Corte non può ammettere la registrazione per insufficienza del fondo autentificato provvisoriamente con R. Decreto del 29 Ottobre 1869 spedito al fin. Capitolo 100.

Vista la Nota del Ministero di Lavori Pubblici in data del 2 Maggio 1870 con cui si comunica avere il Consiglio di Ministri deliberato che il Mandato recita avere carico sotto la sua responsabilità registrare per il suo ritorno a Torino nell'art. 14 della legge 14 Agosto 1862 n. 500.

Visto non esser rimasti l'ostacolo legale che si oppone alla registrazione pura e semplice del Mandato.

Visto il R. Decreto Art. 14 della legge 14 Agosto 1862 n. 500.

Delibera

Che il mandato sopra indicato sia visto e registrato con riserva.

Con la registrazione pura e semplice ed anche sotto

V. 100. 107. Esposizione della Galleria & Statua di S. S. Michele 29. 1869
Glossario al fin. 100. 107. 207/16

Mandato relativo all' S. pagamento di spese fatte al tutto Aprile 1860 spava la deficiente del fondo stanziato nel relativo capitolo del Bilancio.

Il Ministero dei Lavori Pubblici comunica la seguente Nota al seguito della quale tenne dietro la relativa Deliberazione della Corte.

Nota del Ministero dei Lavori Pubblici alla Corte dei Conti

N.º 22706
2287

Firenze, 11. Maggio 1860

Inerente alla Deliberazione prep. in Consiglio dei Ministri il sottoscritto prega l' C. C. a voler provvedere perche senza registrato con riferenza ai termini dell' art. 14 della legge 14 Agosto 1862. n.º 300, il Mandato spedito dal questo Ministero col n.º 8 sul capitolo 100. bis del Bilancio 1869 e lire 30774, 48 in capo ad Achille Ferrari imprevisto - dei Lavori della Galleria di Stalotti

Il Ministro
G. L. Garibaldi

Deliberazione della Corte di Conti

Scrittura n.º 100, Firenze del 12. Maggio 1860
Dopo il Mandato spedito dal Ministero dei Lavori Pubblici col n.º 8 sul capitolo 100. bis del Bilancio 1869 e lire 30774, 48 in capo ad Achille Ferrari imprevisto nei

lavori della Galleria di Staletti, mandato che la
Serione di questa Corte non ammissa a regi-
strazione, e deficiente di fondo del fin. Cap.
solo 100;

Veduta la Nota N. corrente, con cui il
Ministro dei Lavori Pubblici, in seguito a
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
richiede che il Mandato abbia corso ai
termini dell' art. 15 della Legge N.
Agosto 1862 n. 500.

Vedute il citato art. 14, e adotta-
do i motivi già espressi nella Deliberazio-
ne della Corte plenaria de' 3. del corrente
mes.

Delibera
Che il Mandato sopra indicato sia
visto e registrato con riserva.

Strombo N. Maggio 1870

S. Segretario Generale

S. Presidente



1 Vol.

Elenco delle Registrations con rifer-
val fatte dalla Corte dei Conti dal 16. al 31.
maggio 1870 -

Parte I.

Secretis

(negativo)

¶

Parte II.

Mandati.

1870
Consiglio
del Re. Ministero dell'Interno
Soprintendente

Motori B.

Ministero dell'Interno
D. 1869

I. 16^{to} S. 1869
Mand. n. 20 29499 38

Alla registrazione pure esemplare dei contraffatti non
data opera la deficienza del fondo stabilito nel relativo
Capitolo del Bilancio.

Il Ministero dell'Interno in data del 6 Maggio 1870
comunicò la relazione al Consiglio di Ministri
successiva deliberazione del medesimo in proposito dell'
accumulo dei detti mandati.

Corte del Ministero dell'Interno
alla Corte di Conti n. 31411.

Giorno 6 maggio 1870

Nella seduta del giorno 24. presso l'Avv. avendo
il Consiglio di Ministri autorizzato la richiesta a cotesta
onorevole Corte di Conti registrarsi con riserva di Mandato
che si emanerà fedeltà e legge di cura e di esente
niente ne' S. 1869. (Cap. 16^{to}) fuo
alla conoscenza di altri S. 1869, il prefetto si pregiò
inoltre l'annesso annesso alle sopriscritte con pe-
gna di dipendere a che ha indicata domanda sopra
conferire il pieno suo effetto.

Il Ministro
Giuseppe Basile

Relazione al Consiglio di Ministri

Non è giurì obbl. ad intendersi delle
razioni che quella la somma stabilita nel bilancio al
Cap. 16^{to} dello S. 1869. fatto il titolo S. 1869.

117
Motivi V,

diversa era risultata inferiore al bisogno, e come dovendosi provvedere a maggiori spese occorresse la Nostra approvazione nel far registrarli alla Corte dei Conti sotto riserva e mandati dal Consiglio fu quel Capitolo, non ostante lo spaurimento del fido suo alla concorrenza di L. 10000

Ma per soverchio indugio frapposto da molteplici luoghi di nella compilazione dei propri conti e per l'avvenuta soppressione della Divisione quartata alla quale incombeva già la trattazione di tali Affari, non fu possibile prevedere, né calcolare con esattezza la somma effettivamente necessaria. E volendo d'altronde restringere ne più acqua di limito l'invocato provvedimento, ebbe a circoscriverlo nella somma di sopra indicata.

Per tali motivi mi è forza ora pregarvi di voler esprimere la facoltà nel Consiglio del 16. febbrajo ultimo accordatami, invitando la Corte dei Conti a registrare ancora sotto riserva altri mandati suo alla concorrenza di lire Cinquantamila che occorrono trattati sul cumato Capitolo 16^{to} e così in totale (la cifra) di L. 90000 -

A. Ministro del Interno
Presidente del Consiglio di Ministri
Stretto firmato Lauro.

Alla risoluzione del Consiglio di Ministri tenuto dietro la seguente deliberazione della Corte.

1011 9

Notiziario

Corte dei Conti - Sessioni unite.
Udienza del di 17. maggio 1870 -

Veduto il Bilancio passivo del 1869, del Ministero dell'Interno, approvato con la Legge 21. giugno 1869. n. 1129.

Intenuto che al Capitolato 16^{to} Sifilicione (per il suo e mantenimento) del detto Bilancio trovasi esaurito non solo il fondo statutario, con la indicata Legge, ma ancora il fondo supplementare di L. 40000, autorizzato in via provvisoria e sotto la propria responsabilità dal Consiglio di Ministero nella seduta del di 11. febbrajo 1870, ed i cui mandati furono ammessi a registrazione con riserva, con Deliberazione della Corte de Conti del 14. Mayo dello anno 1870.

Veduta la relazione del Ministero dell'Interno al Consiglio di Ministero, e la Deliberazione di quest'ultimo che abbiano egualmente corso sotto la propria responsabilità e finis peris registrati con riserva, ai termini dell'Art. 14. della legge 14 Agosto 1862. n. 500, altri mandati, che fino alla concorrenza di L. 40000 potranno essere spediti al Capitolato medesimo.

Veduto il R. Decreto 2. 16. 1861. n. 302. sulla Contabilità Generale dello Stato;

Veduto il citato Art. 14. della legge 14 Agosto 1862, ed adottando i motivi già espressi nella Deliberazione

1870 D. D. del Parlamento

Disposizioni U

Suppl

Motivi D. B.

della Corte di Corte plenaria del 4. marzo 1870
 D. delibera.
 Che il piano annuo per la registrazione con
 riserva di mandati, che fu in alla concorrenza di
 5. albi di 50,000 - saranno fissato sul Capitolo
 16^{to} Supplementi (cura e manutenzione) del Bilancio
 approvato dal Ministero dell'Interno nel 1869

36.

Ministero dei Lavori Pubblici
 Del: 1870 -
 Servizio postale e commerciale me.
 postale. M^{to} # 1. 1/2 S. 104,140

Il conto fissato indicato concernente la provvidenza
 che si paga alla Società Adriatica Orientale per servizio
 postale e commerciale marittimo fra Venezia ed Offener
 (Societa' D. Spitta), e' stato ammesso a registrazione con
 riserva come atto consequenziale del R. Decreto 976
 1869, ammesso dal piano con riserva per motivi
 espressi nella deliberazione della Corte di Corte
 a' ultimi unita del 28. di detto mese 9. settembre
 (Vedi Piano della registrazione approvato dal 1.
 luglio al 30. giugno 1869).

Finito D. 1. Giugno 1870



Il Presidente

Interno

Il Segretario Generale

Domini

N^o 3.

Cerco delle Registrazioni con riserva
fatte dalla Corte di Cortina dal 1. Luglio al 30
Novembre 1869. (1)

~~Comunicato alla Camera della Corte di Cortina nella seduta del 2. Dicembre 1869.~~

(1) Vedi Legione 1867-1870. Stampo N^o 921.

Parte I.^a
Decreti.

N. progreſſivo	Decreti.	Motivi delle Regiſtrazioni con riserva.
1.	<p>Oggetto. Decreto col quale il Cav.^o Prospero Padoa Capo Sezione di 2.^a classe nel Ministero di Pubblica Istruzione, è nominato Capo Sezione di 1.^a classe nello stesso Ministero.</p> <p style="text-align: center;">Vittorio Emanuele II.</p> <p style="text-align: center;">E. S. S. S.</p> <p>È isto il nostro Decreto 22 Settembre 1867 N.^o 3956. Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:</p> <p>Abbiamo decretato e decidiamo:</p> <p>Padoa Dott.^o Cav.^o Prospero Capo Sezione di 2.^a classe, è nominato Capo Sezione di 1.^a classe nel Ministero di Pubblica Istruzione con l'anno Stipendio di lire quattromila cinquecento (4500).</p> <p>Il Ministero predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.</p> <p>Dato a Firenze addì 26 Aprile 1869</p> <p style="text-align: right;">firmato - Vittorio Emanuele.</p> <p style="text-align: right;">controfirmato — Broglio.</p>	<p>Nota della Corte dei Conti al Ministero della Istruzione Pubblica. (ex officio)</p> <p>N.^o 3944. Firenze 10 Maggio 1869.</p> <hr/> <p>Il R.^o Decreto del 26 Aprile decora il signor Padoa Dott.^o Cav.^o Prospero, Capo Sezione di 2.^a classe, è nominato Capo Sezione di 1.^a classe con lo stipendio inerente di L. 4500.</p> <p>Tuttavia nomina non può riguardarsi che come passaggio da classe a classe, applicabile in conseguenza per titolo di anzianità. Ma questo titolo non si ritrova nel signor Padoa, e la Corte in conseguenza non potè ammettere a registrazione il Decreto di che si tratta.</p> <p>Il principio dell'anzianità è stato sempre prevalente nei passaggi da classe a classe nello stesso grado, e in ciò è sempre conformata la Corte con tutti i Ministri in conseguenza delle massime sancite dal Regolamento 23 Ottobre 1853; e sul riflesso ancora, che senza un criterio stabile da tenersi a guida nelle promozioni, gli impiegati sarebbero sempre incerti della propria sorte, e sarebbe sostituito l'apprezzamento vario dell'amministrazione ad una regola costante ed uniforme. Il per ciò speciale del signor Padoa potrebbe valere l'obbietto, che nel regolamento del 1853 sono state contemplate soltanto le classi dei Segretari e degli esecutori; e quindi evidente che la massima non poteva in allora applicarsi alle classi che non esistevano come loro appunto, quelle dei Capo Sezione di 1.^a e 2.^a le quali però una volta istituite debbono esser governate per passaggio. Dal</p>

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva).

principio generale, che determina il modo di effettuare le promozioni. E la Corte non conosce i precedenti contrarij alla regola secondo l'avviso del Ministero, poichè se da esso s'intendesse di alludere alle nomine avvenute con R. Decreto 13 febbrajo 1867 del Sig.^{re} Cordella e Correa, doversi avvertire che in quel caso soccorrevano una ragione validissima, quale era che i suddetti Impiegati prima della loro nomina a Capi Sezione di 1.^a classe nel Ministero, erano provvisti di uno stipendio maggiore di quello dei Capi Sezione di 2.^a classe e che per questo fatto era da arguirsi dovuta loro una precedenza sugli altri Capi Sezione.

Per le ragioni sovra esposte la 1.^a Sezione della Corte ha deliberato, che non potendo deviarci dalle norme sancite dai Regolamenti e seguite dalle Amministrazioni centrali per i passaggi degli Impiegati dall'una all'altra classe dello stesso grado, non sia da ammettere a registrazione il R. Decreto del 26 Aprile 1869 che nomina Capo Sezione di 1.^a classe il signor Cav.^{re} Prospero Parloa.

Il Presidente,
firmato Duchogue.

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione
alla Corte dei Conti.

N. 4112.

Firenze 11 Maggio 1869

In risposta alle obiezioni da V. S. Ill.^{ma} fatte al Decreto che promuove dalla seconda alla prima classe il sig. Cav.^{re} Prospero Parloa, Capo Sezione in questo Ministero, mi

110

Motivi delle Regisztrazioni con riserva.

mi permetto farle osservare):

1° Che la questione, se avesse da prevalere il principio di anzianità a quello del merito, fu lungamente discussa in apposite adunanze dei capi di servizio e che per quanto si sia convenuto che nei casi ordinari il primo debba sempre prevalere al secondo, non si è creduto tuttavia potersi qui adottare per la ragione che i due più anziani non adempiono che per brevissimo tempo funzioni analoghe al loro grado, mentre il Padova, oltre al coprire una delle funzioni più importanti, funziona anche da Capo Divisione con vera distinzione).

2° Che si è adottato quindi il secondo principio e per dette ragioni e perché il Ministero non si è detto vincolato dal Regolamento del 1853, il quale senza tener conto del dubbio, che si potrebbe fare, se sia ancora qui applicabile, non stabilisce il principio di anzianità in modo assoluto, ma tassativamente per gli applicati e per i Segretarij.

3° Che se è vero che non esisteva nel 1853 che una sola classe di Capi Sezioni, si potrebbe tuttavia argomentare che il Regolamento prevedesse la possibilità di modificazioni in senso analogo, e cioè, invece di stabilire un principio assoluto, determinò il principio dell'anzianità in separati art. per soli Segretarij e Applicati:

4° Che se la considerazione di un maggiore assegnamento può avere influito nella nomina del Cav. Cordella a Capo Sezione di 1° classe avvenuta nel 1867, non influì per nessun modo per la nomina del Correa, il quale non ebbe mai alcun maggiore assegnamento siccome la Corte ha tutti i mezzi di

111 8.

Motivi delle registrazioni con riserva.

riconoscere, ma prevalsero unicamente le ragioni degli uffici coperti e della importanza del servizio, che prestava e presta presso il Ministero colla Direzione di una Sezione importante.

5° Che perciò, in mancanza di un principio assoluto in favore dell'anzianità, il Ministero senza regolarci sulle norme di altre Amministrazioni, le quali probabilmente non si trovano in identiche condizioni, credette dover suo di ispirarsi alle ragioni più elevate dell'utilità del servizio, della giustizia e della considerazione in cui, a norma delle prove date, sono tenuti i detti ufficiali in quest'Amministrazione.

Spero, Eccellenza, che queste ragioni verranno a persuadere codesta Onorevole Corte dei Conti e far sì che venga registrato il Decreto di promozione di un funzionario così meritevole, com'è il Cav. Prospero Dardoa. Intanto mi è una l'occasione di poter mi ripetere con altissima stima d'ossequio.

Il Ministro
firmato Broglio.

Nota della Corte dei Conti al Ministero
della Pubblica Istruzione.
(Gabinetto particolare.)

N.º 1112.

Firenze 26 Maggio 1867.

È stato sempre ritenuto che i passaggi degli Insegnanti da Classe a Classe dovevano effettuarsi per la sola ragione di anzianità e che per le promozioni invece da grado a grado non dovevano

Motivi della registrazione con riserva.

tenersi conto soltanto dell'anzianità, ma delle benemerite attioni maggiori o minori. Questa regola si trova sancionata nel Regolamento del 23 Ottobre 1853 esplicitamente per i Segretari e gli Applicati, ed implicitamente per altre classi d'impiegati, che vennero fornite posteriormente. A questa avvertenza codesto Onorevole Ministero risponde colla nota controvertita che non può regolarci con le norme di altre Amministrazioni, le quali probabilmente non si trovano in identiche condizioni; ed a ciò sarebbe facile di opporre che per troppo a tutte le Amministrazioni incogliere talvolta di dover far pagare dall'una all'altra classe chi merita bene meno al confronto dei graduali inferiormente, e nonostante si rispetti un principio che, se non è scuro da qualche inconveniente, ha pure apprezzabili vantaggi per la sicurezza degli Impiegati e per guida delle Amministrazioni. Non è però che la Corte voglia trincerarsi su questo terreno, desiderando anzi che alla divergenza sia trovata una soluzione legale, la quale confermi o modifichi la massima che ha predominato finora. Ed è con questo intendimento che richiamo la considerazione Di S. E. l'Onorevole Ministro della Pubblica Istruzione sull'Art. 2° della legge 23 Marzo 1853 nel quale si dispone che l'ordinamento dei Ministeri debba aver luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendii del personale, e che tutti i titoli e gradi siano determinati da Regolamento deliberato in Consiglio dei Ministri e approvato con Decreto Reale, e che non potranno operarsi recali variazioni se non sullo stesso modo. Ora la massima propugnata dal pagamento da classe a classe per ragione di anzianità trova il suo fondamento in quel Regolamento del 23 Ottobre

Motivi delle Registreazioni con riserva.

1853, che venne deliberato a tenor dell' Art: precitata, onde non potrebbe indursi variazioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante la quale sia stabilita la norma a seguirsi. Potrà quindi l'Onorevole Ministro dell'Istruzione (Pubblica), ove lo crederà opportuno, promuovere la Deliberazione, che sopra, la quale emanata che sia nei modi voluti dalla legge, entrerà a far parte del Regolamento e non potrà che esser accettata dalla Corte.

Si ritorna intanto il Decreto del 26 Aprile, che ha data occasione alla presente comunicazione.

Il Presidente
firmato Duchoqué.

Nota del Ministero della Istruzione (Pubblica)
alla Corte dei Conti.

N.º 5608.

Firenze 1.º Luglio 1869.

Ragioni di un giusto riguardo verso un atto del suo cattedraccio obbligano il sottoscritto ad insistere per la registrazione del R.º Decreto 26 Aprile 1869, che nominò il Cav.º Prospero Lardoa capo sezione di 1.ª classe in questo Ministero e che la S.ª Corte credette di respingere colla nota in margine indicata.

La Corte fonda il suo rifiuto sulle disposizioni che in seguito al prescritto dall' Art. 2 della legge 23 Marzo 1853 vennero sancite dal Regolamento 23 Ottobre 1853 e onde di non poter recedere dalle sue determinazioni senza che intervenya una Deliberazione.

MM

Motivi della Registrazione con riserva.

del Consiglio dei Ministri.

Il sottoscritto non avrebbe difficoltà di promuovere sul proposito le deliberazioni del Consiglio dei Ministri se il punto, a cui si tocca la legge amministrativa, che risolverà ogni questione di questo genere e stabilirà per l'avvenire norme sicure e precise, non risulasse perciò il momento meno opportuno e se non potesse desumere dallo stato attuale delle cose che l'atto del suo predecessore non è per nulla contrario alle disposizioni ora in vigore.

Basta pure un'occhiata allo specchio che costituisce l'el. legato D della Relazione Parlamentare sul riordinamento dell'Amministrazione centrale n.º 163 E/186 E, che riporta fedelmente la costituzione degli organici attuali dei Ministeri per convincersi come l'ordinamento creato dal Regolamento 23 Ottobre 1853 in seguito alla legge 23 Marzo dello stesso anno sia stato profondamente e radicalmente modificato in seguito al R. Decreto 24 Ottobre 1866 e dagli organici speciali che sono in vigore nei vari Ministeri per virtù di Decreti accettati e registrati dalla Corte dei Conti.

Il Decreto 24 Ottobre 1866 non fu per altro revocato o derogato da un atto governativo di ugual valore, né perciò si potrebbero affatto trascurare le disposizioni, che esso contiene su questa materia, e dall'art. 24 del medesimo stabilisce in modo evidente che i posti di capi sezioni e di ufficiali d'ordine più elevati sono conferiti per merito e per libera scelta sulla proposta dei Ministri, salva solo la deliberazione del Consiglio dei Ministri per i capi delle Amministrazioni generali. Il quale principio acquista poi maggiore autorità se si riflette che l'art. 67 del

MS 167

Motivi delle Registrazioni con riserva.

sopra citato progetto della Commissione parlamentare, in pieno accordo col Ministero, sancisce la massima delle promozioni, sebbene in parte, per ragioni di merito.

Per le quali ragioni e per le considerazioni già svolte nella precedente nota dell' 11 Maggio, che cioè il fatto già si verificò con annunzia della Corte in casi perfettamente identici in questo Ministero e che la massima non è esplicitamente dichiarata dallo stesso Regolamento del 23 Ottobre 1853, pure al sottoscritto che la Corte profra, senza venir meno ai suoi doveri di mantenere inviolate le leggi esistenti, registrare il Decreto del Ducho, che perciò egli restituire facendo appello alla sua cortesia, perché voglia riprendere in esame la questione tenendo conto di tutte le considerazioni sopra svolte.

Il Ministro
firmato. A. Bargoni.

Nota della Corte dei Conti
al Ministero della Istruzione Pubblica.

N^o 5608.

Firenze 7 Luglio 1869.

La Corte non ha lasciato di prendere nella debita considerazione gli argomenti nella nota controcitata circa il Decreto di nomina del Cav^o Padua; ma per rispettando le ragioni che inducono S. E. il signor Ministro ad insistere per la registrazione di quel Decreto, si trova obbligata a rifiutarla di nuovo per gli stessi motivi, che fecero già presentati nella Note antecedenti. S. E. il signor Ministro deve essere persuaso che la resistenza della Corte

176

182

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva.

non può che esser mossa da imperiosi motivi d'ordine Amministrativo accettata e sanzionata da tutti i Ministri, i quali hanno ben compreso che bisognava pure attenersi ad una regola fissa in materia così delicata e sulla quale sono in presenza tanti rispettabili interessi.

La Corte quindi è d'avviso, che ove non voglia attendersi la sanzione della legge Amministrativa, che risolverà ogni questione di questo genere, sia di necessità o di ricorrere all'espedito già segnalato nella Nota del 26 Maggio di promuovere una deliberazione del Consiglio dei Ministri, o diversamente di procedere secondo il disposto dell'Art. 111 della legge 14 Agosto 1862 N. 300.

Si restituisce il controesp. Decreto.

Il Presidente
firmato Duchiquè.

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione
alla Corte dei Conti.

N. 6452.

Firenze 1.º Agosto 1869.

Uiste le ragioni per le quali codesta R. Corte ha evitato di mantenere il suo rifiuto alla registrazione del R. Decreto 26 Aprile 1869, che nominava il Cav. Prospero Taddea Capo Sezione di 1.ª classe in questo Ministero, il sottoscritto ha creduto conveniente di riferire al Consiglio dei Ministri, il quale, presa in esame la deliberazione di codesta R. Corte e le ragioni svolte in appoggio della medesima nelle Note 10 e 24 Maggio

177

20.

Motivi delle Registrazioni con riserva.

scorso N.º 39411 e 4112 7 Luglio successivo N.º 5608 non che le osservazioni contenute nelle Note di questo Ministero 11 Maggio e 1.º Luglio ultimi scorsi, ha nella sua seduta del 29 concorde deliberato che il Decreto anzidetto debba aver corso, e di chiederne per ciò la registrazione anche nella conformità prevista dall'Art. 14 della legge 14 Agosto 1862. V.º 800.

Il sottoscritto rimette a tale effetto nuovamente a Vostra Corte il Decreto sovra citato.

Il Ministro
firmato G. Bologni.

Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni unite.

Questo giorno 14 Agosto 1869.

Visto il R. Decreto del 26 Aprile 1869 contro segnato dal Ministero della Pubblica Istruzione col quale il D. Cav. Prospero Padoa Capo Sezione di 2.ª classe è nominato Capo Sezione di 1.ª classe;

Vedute le obiezioni fatte a tal nomina dalla 1.ª Sezione della Corte per difetto di anzianità nel signor Padoa colle note 10 e 26 maggio;

Viste le repliche di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione del di 11 Maggio e 1.º Luglio 1869, intese a giustificare la nomina anzidetta e ad oppugnare la prevalenza dell'anzianità;

Veduta la deliberazione della 1.ª Sezione comunicata con la Nota 7 Luglio 1869, con la quale si ricusa la registrazione del contro Decreto, finché, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, non s'innovi in massima generale sulle disposizioni del Regolamento

Motivi delle Regisztrazioni con riserva.

23 Ottobre 1853.

Veduta la nota del Ministero dell'Istruzione Pubblica in data del 1° Agosto 1869, con la quale significò che avendo riferito dell'affare al Consiglio dei Ministri ha d'esso, nella sua seduta del 29 Luglio ultimo scorsò deliberato, che il controverso Decreto debba aver corso, restandone perciò la registrazione anche nella sconformità prevista dall'Art. 111 della legge 14 Agosto 1862 N.º 800;

Considerando che, pel disposto degli Art. 20 e 22 del Regolamento sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale, del 23 Ottobre 1853 il passaggio da classe a classe degli impiegati e Segretari deve effettuarsi per ordine di anzianità;

Che questo stesso principio fu sempre applicato successivamente allorché furono istituite le classi di prima e seconda anche nei gradi di Capo di Divisione e di Capo di Sezione;

Che una tale applicazione si presentava giusta e razionale, epperò che non interceda differenza alcuna di attribuzioni fra la prima e seconda classe dei detti funzionari, onde quelli che sono stati giudicati meritevoli di promozione ai gradi di Capo di Divisione e di Capo di Sezione di 2.ª classe, debbon pure avervi per tali nel passaggio alle prime classi rispettive, il quale non conferendo ingerece di altra specie, ma non considerarsi altrimenti che quale ricompensa dell'anzianità nel grado, anziché ricognizione di merito prevalente, che allora soltanto ha opportunità di emergere quando succedono le promozioni da un grado inferiore al superiore;

Che con l'esclusione di taluno dal passaggio alla prima classe di un grado nel quale è iscritto già alla seconda classe, non si

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva.

sirebbe che accusare fatti amministrativi, l'origine e permanenza dei quali sonon spetta alla Corte di giudicare, non autorizzano però la inosservanza delle discipline stabilite dai vigenti Regolamenti.

Che la regola dell'anzianità nei casi di passaggio da classe a classe, nello stesso grado è stata tenuta costantemente in osservanza da tutte le Amministrazioni centrali, ed il dipartimento per una di esse senza sostituzione di nuove norme comuni alle altre distarrebbe la uniformità espressamente voluta dalla legge nell'Amministrazione centrale, ed implicherebbe che una medesima disposizione avesse un senso per un'Amministrazione, e dovesse averne un differente per le altre.

Che gli esempi addotti dal Ministero dei S. S. Cordella e Corra già nominati capi Sezione di 1^a classe non fanno al caso, in quanto che venendo essi da altre Amministrazioni fu giudicato, che avessero titoli per essere parificati ai capi Sezione di 1^a anziché di 2^a classe;

Che in pendenza del progetto di legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale se apparisse al Governo meno opportuno alterare le regole osservate finora a riguardo dei passaggi di classe per anzianità, dove apparire ed è molto meno opportuno alterarle, col fatto è eccezionalmente in dissonanza di eguali regole, che non contraddette neppure Dal Decreto del 24 Ottobre 1866, sono poi espressamente confermate nel progetto anzidetto pel caso opportuno dei capi d'ufficio.

Per queste Considerazioni

Ha deliberato

Che il mentovato N.º Decreto del 26 Aprile 1864 sia registrato con riserva.

N.º Ordine	Decreti.	Motivi delle registrazioni con riserva.
II.	<p>Oggetto. Decreto col quale si approva la convenzione stipulata nel marzo 1869 tra i Ministri di Agricoltura Industria e Commercio e delle Finanze e la Società dei Canali Cavour per la ricostituzione della Società medesima.</p> <p>Vittorio Emanuele de.</p> <p>Sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Stato per le Finanze e per l'Agricoltura Industria e Commercio; Lettito il Consiglio dei Ministri;</p> <p>Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:</p> <p>Art. 1.º</p> <p>È approvata la convenzione stipulata nel 7 marzo 1869 tra i Ministri di Agricoltura Industria e Commercio e delle Finanze e la Società dei Canali Cavour rappresentata dai signori Carlo De Bels (Brounlie, Giovanni Giacomo (Papa) ed Alfredo Novelli, delegati dall'Assemblea generale degli azionisti, per la ricostituzione di quella Società in ordine alla convenzione 27 Maggio 1862 approvata dalla legge 25 Agosto dello stesso anno, con facoltà alla Compagnia di emettere obbligazioni eguali a quelle cinquantennali già emesse per una somma non maggiore di 15 milioni di lire, per estinguere il suo debito fluttuante.</p> <p>All'Art. 1.º della convenzione dopo i paragrafi segnati con lettera <u>A</u> e <u>B</u>, sarà poi aggiunto il seguente paragrafo segnato con lettera <u>C</u>.</p> <p>« B. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o due consiglieri di nomina governativa o l'Assemblea generale degli azionisti volasse alcun provvedimento che</p>	<p>Nota della Corte dei Conti al Ministero delle Finanze.</p> <p>Ex officio. N.º 7755.</p> <p>Firenze 11 Settembre 1869.</p> <p>Col N.º Decreto 5 Settembre 1869 N.º 2992 da presentarsi al Parlamento Nazionale per essere convertito in legge non si tratta di approvare nuove o maggiori spese urgenti o di variazioni alle tariffe Doganali, nei quali casi soltanto può esser provveduto con Decreti Reali da convertirsi in legge sul tempo che non siede il Parlamento. Conseguentemente la prima Sessione della Corte ha deliberato che non possa ammettersi a registrazione il Decreto anzidetto, che perciò si rinvia, lasciando al Ministero di vedere se sia il caso di procedere secondo il disposto dell'Art. 14 della legge 14 Agosto 1862 N.º 500.</p> <p>Il Presidente: firmato Caccia.</p> <hr/> <p>Nota del Ministero delle Finanze alla Corte dei Conti.</p> <p>N.º 7794.</p> <p>Firenze 12 Settembre 1869.</p> <p>In replica alla Nota del giorno decorso, il sottoscritto si riferisce all'Onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei Ministri del tenore doversi aver corso al 1.º Decreto del 5 settembre corrente col quale si approva la Convenzione stipulata nel 7 Marzo 1869 con la Società dei Canali Cavour;</p>

Decreti.	Motivi delle registrazioni con riserva.
<p style="text-align: center;">Convenzione.</p> <p>Presupposto che l'assemblea dei creditori della Compagnia avrebbe approvato il concordato da essa proposto, allegato alla presente convenzione, e che sarebbe passata in giudicato la sentenza di omologazione del 30 luglio Dicembre. Del tribunale di Commercio di Torino,</p> <p>In correlazione alle condizioni del concordato stesso ed agli affidamenti dati dal Governo, che ne furono la base,</p> <p>Si è convenuta e stabilita quanto infra:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1°</p> <p>La Società di Analti Cavour è ricostituita in conformità della convenzione 9 Maggio 1862, approvata colla legge 25 Agosto stesso anno, non che degli Statuti approvati col Decreto Reale del 14 successivo settembre colle seguenti modificazioni:</p> <p>a) Ad estinguere il debito flottante della Compagnia nella somma che verrà definitivamente accertata e non maggiore di 15,000,000 di lire, la Compagnia è autorizzata di emettere altrettante obbligazioni di lire 500 ciascuna, eguali alle obbligazioni cinquantennali già emesse dalla Compagnia in conformità dell'Art. 3° del concordato.</p> <p>b) L'Amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri: quattro dei quali saranno scelti dagli azionisti della Compagnia in assemblea generale, gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo che avrà facoltà di nominare fra questi il Presidente del Consiglio.</p> <p>Quest'ultimo a parità di voti avrà voce preponderante.</p>	<p>Vedute l'Art. 11 della legge 14 Agosto 1862 N. 30;</p> <p style="text-align: center;">Delibera</p> <p>Che sia ammesso a registrazione con riserva il Decreto Reale 5 Settembre 1869.</p>

N^o
d'ordine

Decreti

in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione).

Il sorteggio e le successive elezioni dei consiglieri avranno luogo separatamente si per gli uni, che per gli altri, secondo le prescrizioni del Codice Di Commercio.

Questa ingerenza del Governo nella nomina degli Amministratori cesserà quando il canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni.

Art. 2^o

Oltre quanto è stabilito nella legge di concessione, la Compagnia riconosce espressamente nel Governo la facoltà di stabilire gli assegni del Consiglio di Amministrazione, di approvare le piante degli impiegati e di fissare i relativi stipendii, di approvare i bilanci preventivi e ridurre, occorrendo, le spese che sembrassero superflue, e di esercitare costantemente così nella parte economica, che nella parte tecnica, per mezzo di ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che creda di suo interesse ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne).

Art. 3^o

Et partire dal 21 Marzo 1869 in avvenire, la garanzia, accordata dallo Stato alla Compagnia coll'Art. 18 della Legge del 9 Maggio 1862, comincerà a decorre dall'intera somma di 80 milioni.

Salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata in cui il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà con fonti proprie, ovvero procurazioni

N.
ordine

Decreti.

alla Compagnia i mezzi strettamente necessari, perche' al 1.^o Gennaio ed al 1.^o Luglio di ogni anno sopra la medesima (soddisfare) gli interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso pero' che la Compagnia debba porre nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, di mano in mano che le medesime si verificassero, ed eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascierà a mano della Compagnia per le esigenze ordinarie del servizio.

Art. 4.^o

Il Governo metterà in tempo opportuno a disposizione della Compagnia e dei Creditori la somma dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale in relazione all'estrazione dei titoli da farsi in conformità del concordato per il biennio 1866-1867 e 1868.

Del pari al 1.^o Gennaio 1870 e degli anni susseguenti, il Governo metterà a disposizione della Compagnia per le medesime occorrenze la somma dovuta in ciascun anno per l'ammortamento dell'intero capitale.

Art. 5.^o

Il Governo riterrà sufficiente la somma di lire 10,051,011.00 per l'adempimento degli oneri imposti alla Compagnia dalla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di poter chiedere, secondo, alla Compagnia sopra quella maggiore somma che dietro le risultanze della perizia definitiva e dei lavori compiuti, si riconosca per ancora necessaria per la esecuzione delle opere, le quali si compiranno sotto la sorveglianza del Governo, e senza vincoli di controlli o di prezzi preventivamente

25.
N^o
d'ordine

Decreti.

stabiliti coll'impresa costruttrice del canale con altri chissaghe
siasì.

Art. 6^o.

L'accertamento della somma dovuta al governo per la garanzia
degli interessi anteriormente al 21 Marzo 1869 sarà fatto in
base alla sentenza arbitrata avanti nominata.

Art. 7^o.

La presente convenzione fatta per doppio originale, non
sarà definitiva né valida per parte del governo salvo me
diante l'approvazione per legge.

Firenze, addì 7 Marzo 1869.

firmati: L. G. Cambrey Digny, Ministro delle Finanze
(Antonio Cicconi, Ministro per l'Agricoltura
Industria e Commercio.
Carlo De Bots (Broucké).
Giovanni Gasparo Papa.
Alfredo Novello.

Concordato.

Nell'intendimento di adduzione ad un concordato coi suoi
creditori, la Società dei Canali Lavoura (per ad opera sua sua
posizione attiva e passiva), per quindi conoscere quali proposte
potesse fare in grado di presentare a tal uopo, incominciò a
separare dal suo attivo la somma liquida di 10 milioni (due)
provvedere con essi agli obblighi della concessione, vale a dire
all'acquisto dei canali secondari, e al compimento delle opere
del canale.

Si è fissata questa somma siccome quella che più risponde al vero, sebbene, in quanto all'ammontare delle opere di compimento, nulla si sia ancora definitivamente stabilito.

Fatto tale preludio, rimane a libera disposizione della Società la garanzia dovuta sulla somma di 80 milioni a cominciare dal 21 Marzo 1869, e ciò oltre alla somma annua dovuta per dal Governo per l'ammontamento in cinquant'anni del capitale di 80 milioni.

Con tali mezzi la Società fa ai suoi creditori la seguente proposta:

1.º Gli interessi arretrati di cinque semestri sulle obbligazioni cinquantennali in lire 75, sono capitalizzati in aggiunta al valore nominale delle obbligazioni stesse, le quali saranno rimborsate in ammontamento in lire 600 ciascuna;

2.º Le obbligazioni settennali coll'aggiunta degli interessi arretrati e di un premio di lire 125 per ogni titolo saranno rimborsate in ammontamento in lire trenta ciascuna. Ciascuno dei titoli delle obbligazioni settennali rappresenterà cinque obbligazioni cinquantennali a cui apre resteranno parificati in ordine al modo del loro ammontamento;

3.º I crediti componenti il debito fluttuante della Compagnia saranno pagati mediante nuove obbligazioni eguali alle cinquantennali, le quali saranno aperte dai creditori in ragione di lire 500, e saranno loro rimborsate in ragione di L. 600. Queste obbligazioni porteranno lo stesso interesse delle altre in 50 anni ciascuna.

4.º Il 1.º Gennaio 1869 sarà pagato il coupon di lire 15 per ogni obbligazione, decorrenza dal 1.º Luglio 1868 su tutte

Decreti.

su tutti i titoli preindicali;

5.º. Un mese dopo l'omologazione del concordato si faranno le tre prime estrazioni dell'ammortamento dei titoli di cui agli Articoli 1.º, 2.º, 3.º, ed il rimborso avrà luogo entro il mese successivo alla sequente estrazione;

6.º. Al 1.º Luglio 1869 sarà fatta un'altra estrazione d'ammortamento dei titoli preindicali, ed il rimborso ne sarà fatto al 1.º Gennaio 1870;

7.º. Ad assicurare la buona riuscita del concordato, l'Amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri. Quattro dei medesimi saranno scelti fra gli azionisti della Compagnia in assemblea generale. Gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo, che avrà facoltà di nominare fra questi il Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo, a parità di voti, avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio (di Amministrazione).

Il sorteggio e la successiva elezione dei consiglieri avrà luogo separatamente si per gli uni che per gli altri, secondo la prescrizione del Codice di Commercio. Questa ingerenza del Governo nella nomina degli Amministratori opera quando il canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle obbligazioni;

8.º. È riconosciuta oltre a quanto è stabilito nella legge di concessione esplicitamente al Governo la facoltà di limitare gli apozzi del Consiglio (di Amministrazione), di approvare la pianta degli Impiegati e fissare i relativi stipendii, di approvare

bilanci preventivi, e ridurre, occorrendo, le spese che sembravano soverchie, di esercitare costantemente, efi nella parte economica) che tecnica, per mezzo di Ufficiali d'ufficio dipendenti, quella) sorveglianza pratica ed effettiva che occorra di suo interesse, ed in quel modo che stimerà più conveniente d'usarne):

9. La Società propone che si aver ottenuto dal Governo una promessa strettamente subordinata alla promozione del concordato del tenor seguente:

Che terrà sufficiente la somma di L. 10,051,011,36 per lo adempimento degli oneri imposti alla Compagnia dalla sentenza arbitrale del 20 Settembre 1867, a condizione però di poterla chiedere, occorrendo, quella maggior somma che dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compiuto si riconosca ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, ed a patto altresì che quelle opere si compiano sotto la sorveglianza del Governo, senza vincoli di contratto o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del Canale;

Che, a partire dal 21 Marzo 1869 in avvenire, la garanzia dello stato, efi in interessi che in capitale comincerà a decorre) sopra l'intera somma di 80 milioni;

Che, salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata iniqua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà direttamente coi fondi propri ovvero procurerà alla Compagnia i mezzi strettamente necessari per il 1.º Gennaio ed al 1.º Luglio di ogni anno sopra la medesima di desfare gli interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però che la

N.
d'ordine

Decreti.

Compagnia si debba intendere obbligata a versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, ma in cui le medesime si verificano, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascerà a mani della Compagnia per le esigenze ordinarie del servizio.

Che in tempo opportuno metterà a disposizione della Compagnia e dei creditori lire 72,060,73 o quella diversa somma dal medesimo dovuta per le usure, dell'ammortamento del capitale, in base all'estinzione dei titoli, che avrà luogo in rapporto al triennio 1866, 1867 e 1868;

Che del pari al 1° Gennaio del 1870 ed anni successivi metterà a loro disposizione per le medesime usure la somma dovuta in ciascun anno sul capitale di 80 milioni;

Che infine al primo riaprirsi della sessione parlamentare il Ministero presenterà al Parlamento un disegno di legge inteso ad auodare alla Compagnia le facoltà necessarie per la ricostituzione della Società, per la emissione dei nuovi titoli al portatore, che dovranno esser ripinti dai creditori in estinzione dell'intero debito patteggiante e domandarsi se ne faccia il bisogno, i poteri occorrenti per operare le anticipazioni annuali addegnate, in attenzione della regolare liquidazione, che dovrà aver luogo in fine di ogni annata iriqua.

Torino 9 Dicembre 1868.

La Commissione eletta dall'Assemblea Gen. degli Azionisti

Carlo De Bels (Presidente)

Firmate. Gio. Giacomo Papa

Alfredo Novello

Sezione.	Decreti.	Motivi delle registrazioni con riserva.
III	<p>Oggetto. Il^o Decreto col quale sono approvate due convenzioni, una del 6 Marzo 1869 con successiva Dichiarazione del 25 Giugno stesso anno con la Società Anonima di Navigazione Adriatico Orientale, e l'altra del 14 Giugno 1869, con successiva Dichiarazione modificativa del 19 Agosto anno medesimo con la Società R. Rubattino e Compagnia.</p> <p>Vittorio Emanuele II.° etc.</p> <p>Vista la convenzione stipulata il 6 Marzo 1869 dai nostri Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici colla Società di Navigazione Adriatico Orientale, con che la dichiarazione del 25 Giugno successivo per cui la Società sopra accolta alcune modificazioni alla convenzione anzidetta per effetto della quale convenzione e dichiarazione relativa, il servizio di detta società si cambierà in uno viaggio settimanale da Venezia ad (16) Saida e (17) Egitto con appodo ad (18) Ancona, (19) Brindisi e viceversa.</p> <p>Vista l'altra convenzione stipulata il di 14 Giugno stesso dai Ministri suddetti colla Società Rubattino e Compagnia, e l'anzidetta dichiarazione del 19 Agosto scorso per effetto della quale convenzione e dichiarazione relativa, la Società si obbliga ad un servizio periodico regolare fra Genova e l'Egitto con appodo a Livorno, Napoli e Messina;</p> <p>Visti gli ordini del giorno 13 Giugno 1867 e 25 Giugno 1868 della Camera dei Deputati non che quello del 10 Luglio 1868 del Senato;</p> <p>Sentito il Consiglio dei Ministri;</p> <p>Voluto l'art. 13 del R. Decreto 3 Febbraio 1861 N.° 302;</p>	<p>Nota della Corte dei Conti al Ministero delle Finanze N.° 7937. (Ex officio)</p> <p>Firma a Deli 18 Febbraio 1869.</p> <p>È pervenuto alla Corte il R. Decreto di 9 corrente emesso sulla proposta dei Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura Industria e Commercio, e sentito il Consiglio dei Ministri, col quale sono approvate le due convenzioni, l'una del 6 Marzo 1869 con successiva dichiarazione del 25 Giugno colla Società Anonima di Navigazione Adriatico Orientale, e l'altra di 14 Giugno con successiva dichiarazione modificativa del 19 Agosto 1869 colla Società R. Rubattino e Compagnia, e sono nel tempo medesimo autorizzate a carico del Bilancio dell'Anno 1869 e di quelli degli anni successivi le maggiori e nuove spese che ne conseguono.</p> <p>Il Governo, citando l'art. 13 del R. Decreto sulla Contabilità generale dello Stato di 3 Novembre 1861 N.° 302, ha creduto di poter provvedere colla riserva di presentare il Decreto alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.</p> <p>Ma è sembrato alla Corte che il provvedimento del quale si tratta non sia da considerarsi come una provvisoria autorizzazione di maggiori annue spese, secondo i casi previsti dalla legge sulla Contabilità generale; imperocchè l'approvazione delle due convenzioni costituisce un atto per se stesso che oltrepassa le facoltà del Governo sia per la materia o scopo che si propongono, sia per l'onore costitutivo di cui alle convenzioni medesime ricrea il titolo a carico delle Finanze dello Stato.</p> <p>Ciò posto, la Sezione 1.ª di questa Corte non ha ammesso a</p>

117
N.º
Ordine.

Decreti.

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.º

Sono approvate le due Convenzioni qui annesse, stipulate l'una il 6 Marzo 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze da una parte e la Società anonima di navigazione Adriatico Orientale dall'altra parte, modificata dalla dichiarazione qui pure annessa della predetta società, in data del 25 giugno 1869, accettata dal Governo; e l'altra convenzione, del 14 giugno 1869, stipulata tra i Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori Pubblici da una parte, e la Società Anonima di Navigazione Adriatico Orientale dall'altra parte, modificata o sia pure dall'annessa dichiarazione della predetta Società, in data del 14 agosto 1869, accettata dal Governo.

Art. 2.º

La convenzione colla società Adriatico Orientale e la relativa dichiarazione avranno effetto dal dì 25 novembre 1869, giorno della riparazione del cavo per conto del Municipio di Venezia, e la convenzione colla società R. Rubattino e Compagnie e relativa dichiarazione avranno effetto dal giorno d'oggi.

Art. 3.º

Per l'adempimento della convenzione colla Società Adriatico-Orientale è autorizzata la somma di lire L. 39, 180, 00 al Cap. 65 (servizio Postale Commerciale).

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva.

registrazione il predetto R. Decreto che qui si riferisce, salvo le deliberazioni della Corte in sezioni unite qualora il Governo intendesse di provvedere ai termini dell'Art. 14 della legge 14 Agosto 1862. N.º 300.

Il Presidente
firmato Duchesque.

Nota del Ministero delle Finanze
alla Corte dei Conti.

N.º 8172.

Firenze 25 Settembre 1869.

Quiché come la Corte ha ritenuto di non dovere annullare, a registrazione il Decreto Reale di 9 settembre emanato, col quale sono state approvate le convenzioni con la Società di Navigazione Adriatico Orientale e con l'altra Società Rubattino, il sottoscritto ha fatto relazione di quest'affare al Consiglio dei Ministri. Ed avendo dopo consiglio (in deliberazione) di questo giorno, stabilito che le convenzioni debbano avere esecuzione, lo scrivente conmunica di nuovo l'annunziato Decreto Reale per gli effetti dell'Art. 14 della legge 14 Agosto 1862. N.º 300.

Il Ministro
firmato G. Lombroso Digny.

Deliberazione della Corte dei Conti
in sezioni unite.

quarto giorno 28 Settembre 1869.

Il dì 9.º Decreto 9.º settembre 1869, col quale sono approvate le due convenzioni, l'una del 6.º Marzo 1869 con eccezione

N.º
Ordine

Decreti.

Motivi delle RegISTRAZIONI con riserva.

Miarattino) del Bilancio passivo del Ministero di Lavori Pubblici per corrente esercizio, e nei Bilanci degli anni successivi fino al termine della Convenzione) senza stanziata l'annua) somma Di L. 1132, 561, 00.

Per l'adempimento della Convenzione) colla Società Rubattino e' autorizzata la spesa nuova di L. 2,000,000, 00, pagabile metà in Ottobre e metà in Dicembre del corrente anno, la quale spesa) senza iscrizione al capitolo 65) quale) viene alla Società R. Rubattino e compagnia) per un corso regolare di navigazione) fra i porti del Mediterraneo e l'Egitto) del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze dell'Es. 1869, e nel Bilancio del 1870 del Ministero stesso delle Finanze) senza iscrizione in apposito capitolo la somma Di L. 2,000,000, 00 pagabile metà in Marzo e metà in Aprile.

Entranno poi inscritte in apposito capitolo del Bilancio della Entrata le seguenti somme di rimborso di anticipazione all'Erario per parte della Società R. Rubattino e Compagnia:

- Bilancio nel 1871 lire quattrocento mila / L. 400,000/
 - " " 1872 lire seicento mila / L. 600,000/
 - " " 1873 lire ottocento mila / L. 800,000/
 - " " 1874 lire un milione / 1,000,000/
 - " " 1875 lire un milione / 1,000,000/
- Art. 21.

Questo Decreto sarà presentato alla prossima convocazione del Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi

dichiarazione) del 25 Giugno dello stesso anno con la Società Anonima di Navigazione Adriatico-Orientale, e l'altra Di 14 Giugno 1869 con successione) dichiarazione) modificata) del 19 Agosto) anno medesimo con la Società R. Rubattino e Compagnia).

Restata la deliberazione) della 1ª Sezione) di questa Corte, con la quale) venne) negata la registrazione) piena e semplice) dell'anzidetto Decreto sulla considerazione) che la disposizione) dell'Art. 13 del 2º Decreto 3 Novembre 1861 N.º 302 non era applicabile) al Decreto in esame) come quello, che approvava) un titolo nuovo di spesa) continuativa) per più anni).

Restata la deliberazione) del Consiglio dei Ministri) praticata con la Nota del Ministero delle Finanze) del 25 Junho 1869.

Considerato che) con la detta) Deliberazione) del Consiglio dei Ministri) non vien rimesso il motivo del rifiuto) opposto dalla 1ª Sezione) della Corte) alla registrazione) piena e semplice) dell'anzidetto Decreto.

Restata l'art. 14 della legge) 14 Agosto 1862 N.º 300:
Delibera:

Per sua sanzione a registrazione) con riserva) il Decreto regio) del 9 settembre) 1869.

N ^o Ordine.	Decreti.
	<p>e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Dato a Firenze ad di 9embre 1869.</p> <p>firmato Vittorio Emanuele.</p> <p>L. J. Lambry Digny.</p> <p>Controfirmati R. Mordini.</p> <p>Marco Minghelli.</p> <hr/> <p>Per le Convenzioni e Dichiarazioni si veggia l'annesso stampato.</p>
IV.	<p>Oggetto: Decreto Ministeriale col quale si accorda alle Stabilm^{te} di Industrie meccaniche di Napoli un'anticipazione di L. 200,000 per rata non ancora scaduta, in ordine al contratto del 29 Gennaio 1866 per provvista alla R. Marina di due Macchine a vapore ad elice della forza di 900 cavalli.</p> <p>Ministero della Marina.</p> <p>Il Ministro</p> <p>Visto il contratto 29 Gennaio 1866, stipulato col Cav. Gregorio Mucry, Amministratore delegato della Società Nazionale di Industrie meccaniche in Napoli per la provvista alla R. Marina di un paio di Macchine a vapore ad elice della forza di 900 cavalli.</p> <p>Visto il ricorso del rappresentante la suddetta Società col quale si domanda l'anticipazione della 5^a penultima rata del pagamento di dette Macchine, anticipazione che</p>

Motivi delle Registraxioni con riserva

Deliberazione della 1.^a Sezione della Corte.

Udienza del 27 Settembre 1869.

La Corte dei Conti. Sezione 1.^a

Veduto il decreto del Ministro della Marina del 26 Settembre 1869, col quale è accordata allo stabilimento d'Industrie Meccaniche di Napoli l'anticipazione in lire 200,475 di una rata non ancora scaduta del prezzo di due macchine a vapore ad elice in uso della R.^a Marina:

Veduto il contratto stipulato il 29 Gennaio 1866 tra l'Amministrazione della Marina ed il detto stabilimento d'Industrie Meccaniche per la fornitura delle due macchine sopra menzionate:

Veduto il R. Decreto 3 giugno 1861 N.^o 302 sulla contabilità generale dello Stato:

Considerando che l'anticipazione in parola non avendo il suo titolo e fondamento legale nel contratto, né in altro atto o convenzione che sia intervenuto a modificare il primo, non può dal potere esecutivo autorizzarsi senza eccedere le facoltà ad esso conferite dai vigenti Regolamenti

Veduto l'art. 14 della legge 11 Agosto 1862 N.^o 300:

Delibera

di non ammettere a registrazione il decreto del Ministero di Marina del 26 Settembre 1869.

Ministero di Marina.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato che venga fatto registrare con riserva il Decreto Ministeriale di pagamento dell'anticipazione delle L. 200,475 allo stabilimento